

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 marzo 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (PESC) 2018/135 del comitato politico e di sicurezza, del 23 gennaio 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018) (18CE0680).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione, del 25 gennaio 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini [notificata con il numero C(2018) 299] (18CE0681)</u>	Pag. 3
<i>Publicati nel n. L 24 del 27 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/137 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (18CE0682).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/138 della Commissione, del 16 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» (IGP)] (18CE0683)</u>	Pag. 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni dell'ICAO (18CE0684).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (18CE0685).....</u>	Pag. 11
<u>Decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (18CE0686).....</u>	Pag. 43



Decisione di esecuzione (UE) 2018/142 della Commissione, del 15 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile [notificata con il numero C(2018) 71] (18CE0687). Pag. 45

Decisione di esecuzione (UE) 2018/143 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 184] (18CE0688)..... Pag. 54

Decisione di esecuzione (UE) 2018/144 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 186] (18CE0689)..... Pag. 69

Pubblicati nel n. L 25 del 30 gennaio 2018

Decisione (UE) 2018/145 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (18CE0690)..... Pag. 89

Decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (18CE0691)..... Pag. 92

Regolamento (UE) 2018/147 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere (18CE0692)..... Pag. 94

Regolamento delegato (UE) 2018/148 della Commissione, del 27 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (18CE0693)..... Pag. 96

Regolamento delegato (UE) 2018/149 della Commissione, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1238 per quanto riguarda i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato (18CE0694)..... Pag. 99

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione, del 30 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato (18CE0695)..... Pag. 102

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente (18CE0696)..... Pag. 136

Decisione (UE) 2018/152 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE0697)..... Pag. 140

Pubblicati nel n. L 26 del 31 gennaio 2018



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31 ottobre 2017) (18CE0698).....

Pag. 141

Publicato nel n. L 24 del 27 gennaio 2018

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20 giugno 2017) (18CE0699).....

Pag. 142

Publicato nel n. L 26 del 31 gennaio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (PESC) 2018/135 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 23 gennaio 2018

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE.
- (2) Il 26 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1176 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Bart LAURENT quale comandante della forza della missione dell'UE.
- (3) Il 24 ottobre 2017 la Spagna ha proposto la nomina del generale di brigata Enrique MILLÁN MARTÍNEZ in sostituzione del generale di brigata Bart LAURENT quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 31 gennaio 2018.
- (4) Il 5 dicembre 2017 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Enrique MILLÁN MARTÍNEZ e abrogare la decisione (PESC) 2017/1176.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Enrique MILLÁN MARTÍNEZ è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 31 gennaio 2018.

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/1176 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017) (GU L 170 dell'1.7.2017, pag. 94).



Articolo 2

La decisione (PESC) 2017/1176 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, 23 gennaio 2018

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

18CE0680



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/136 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2018

che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini

[notificata con il numero C(2018) 299]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/119/CEE stabilisce le misure di lotta generali dell'Unione da applicare nell'eventualità dell'insorgenza, tra l'altro, della malattia vescicolare dei suini. L'allegato II, punto 6, della direttiva 92/119/CEE indica il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini, designato per espletare funzioni e compiti di cui al suo allegato III.
- (2) La direttiva 2003/85/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica. La direttiva 2003/85/CE prevede, tra l'altro, che sia designato un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica per espletare le funzioni e i compiti di cui al suo allegato XVI. Successivamente, la decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione ⁽³⁾ ha designato il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica.
- (3) A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il laboratorio indicato nell'allegato II della direttiva 92/119/CEE come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini e successivamente designato dalla decisione di esecuzione 2012/767/UE come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica dovrà cessare le funzioni di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per queste due malattie.
- (4) La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha pubblicato un bando per la selezione e la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica del laboratorio e delle competenze del personale.
- (5) Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto è il consorzio ANSES & CODA-CERVA istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Centro di ricerca veterinario e agrochimico (CODA-CERVA), Uccle, Belgio.
- (6) Al fine di evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e di lasciare al nuovo laboratorio di riferimento dell'Unione europea tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure di cui alla presente decisione si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2019.

⁽¹⁾ GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽²⁾ GUL 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (GUL 337 dell'11.12.2012, pag. 54).



- (7) Nel suo parere scientifico sulla malattia vescicolare dei suini e sulla stomatite vescicolare ⁽¹⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la malattia vescicolare dei suini non ha più potenziale epidemico e può essere rapidamente diagnosticata mediante prove di laboratorio. Inoltre la situazione epidemiologica relativa alla malattia vescicolare dei suini nell'Unione europea è notevolmente migliorata e gli ultimi casi sono stati individuati solo attraverso prove di laboratorio su campioni provenienti da una piccola regione di un unico Stato membro. Dal 2014 la malattia vescicolare dei suini non figura più nell'elenco delle malattie soggette a denuncia secondo l'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽²⁾.
- (8) Anche se le direttive 92/119/CEE e 2003/85/CE saranno abrogate a decorrere dal 21 aprile 2021 a norma dell'articolo 270 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'afta epizootica figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento e la malattia vescicolare dei suini nell'allegato II dello stesso. Conformemente all'articolo 275 di tale regolamento, l'elenco delle malattie di cui all'allegato II è aggiornato entro il 20 aprile 2019 al più tardi. Alla luce delle suddette motivazioni scientifiche e tecniche, la malattia vescicolare dei suini non soddisfa i criteri per figurare nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
- (9) Inoltre la malattia vescicolare dei suini e altre malattie vescicolari sono incluse tra alcune delle funzioni e dei compiti stabiliti per il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica nell'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE, in particolare per quanto riguarda la capacità dei laboratori nazionali di riferimento e del laboratorio di riferimento dell'Unione europea di eseguire la diagnosi differenziale dell'afta epizootica. Tutti gli elementi di cui sopra consentono di non procedere più la designazione di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini.
- (10) Il riferimento al laboratorio indicato nell'allegato II della direttiva 92/119/CEE dovrebbe essere soppresso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 92/119/CEE.
- (11) A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2012/767/UE a decorrere dal 1° gennaio 2019, data in cui il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica appena designato assumerà funzioni e compiti.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consorzio ANSES & CODA-CERVA istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Centro di ricerca veterinario e agrochimico (CODA-CERVA), Uccle, Belgio è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica a tempo indeterminato.

Articolo 2

All'allegato II della direttiva 92/119/CEE, il punto 6 è soppresso.

Articolo 3


La decisione di esecuzione 2012/767/UE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2019.

I riferimenti alla decisione di esecuzione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

⁽¹⁾ Gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'EFSA (AHAW); *Scientific Opinion on Swine Vesicular Disease and Vesicular Stomatitis* (Parere scientifico sulla malattia vescicolare dei suini e sulla stomatite vescicolare). The EFSA Journal 2012; 10(4):2631. 97 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2012.2631.

⁽²⁾ Risoluzione n. 31 sulle modifiche apportate al Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE, adottata durante l'82ª sessione generale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), 25-30 maggio 2014, Parigi, Francia.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).



Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2019.


Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0681



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/137 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2018

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.
- (2) A seguito di un riesame dell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, è opportuno modificare la voce relativa a una persona.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

¹⁾ GUL 31 del 5.2.2011, pag. 1.




ALLEGATO

La voce che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 relativa alla persona in appresso è sostituita dalla voce seguente:

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
«5	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068	Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico tunisino da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari ("concussione").»

18CE0682



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/138 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente


Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 317 del 23.9.2017, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/139 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni dell'ICAO****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione⁽²⁾ fa riferimento alle definizioni riportate nel volume 1 delle procedure dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168), in particolare la quinta edizione del 2006, comprendente l'emendamento n. 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il doc. 8168, inserendovi l'emendamento n. 7.
- (2) Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento alle disposizioni stabilite nelle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione del traffico aereo (PANS-ATM, doc. 4444), e più in particolare alla quindicesima edizione del 2007, comprendente l'emendamento n. 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il doc. 4444, inserendovi l'emendamento 7 A.
- (3) È opportuno aggiornare i riferimenti al doc. 8168 e al doc. 4444 nel regolamento (CE) n. 1033/2006, in modo da consentire agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e da garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1033/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, il punto 16, è sostituito dal seguente:


«16) "procedure in area terminale": le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard (STAR), come definiti nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione — 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7).»;

2) nell'allegato, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages), del doc. 4444 PANS-ATM dell'ICAO (sedicesima edizione — 2016, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7 A).».

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0684



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/140 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2018****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure provvisorie**


- (1) Il 16 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (detta anche ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta il 10 dicembre 2016, pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») in seguito a una denuncia presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell'Unione, ossia Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano una percentuale superiore al 40 % della produzione totale dell'Unione di determinati lavori di ghisa.
- (3) Come affermato al considerando 33 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta») e l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio, («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i denuncianti, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME»), l'associazione *ad hoc* di importatori indipendenti denominata Free Castings Imports («FCI»), due importatori indipendenti, i produttori esportatori indiani e sette produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le proprie opinioni in merito alle conclusioni provvisorie.
- (5) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono tenute audizioni con la CCCME, la FCI e i denuncianti. Due audizioni con la CCCME si sono svolte in presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (6) La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione del 16 agosto 2017 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (GUL 211 del 17.8.2017, pag. 14).



- (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario fornite dagli importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti parti:
- Hydrotec Technologies AG, Wildeshausen, Germania
 - Mario Cirino Pomicino SpA, Napoli, Italia
- (8) La Commissione ha informato tutte le parti in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di lavori di ghisa originari della RPC e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, e chiudere l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di prodotti di ghisa originari dell'India («divulgazione delle conclusioni definitive»).
- (9) A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. La CCCME, la FCI, l'industria dell'Unione e tre produttori esportatori hanno presentato le proprie osservazioni mediante comunicazioni scritte a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive e in sede di audizione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione.

1.3. Divulgazione delle conclusioni provvisorie

- (10) La CCCME e la Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory hanno reputato la divulgazione delle conclusioni provvisorie della Commissione insufficiente e pertanto lesiva dei loro diritti di difesa e hanno chiesto alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti e informazioni.
- (11) Per quanto concerne il calcolo del dumping, queste parti hanno richiesto informazioni aggiuntive concernenti la metodologia specifica adottata per ciascun tipo di prodotto, il valore normale ottenuto sulla base di tali metodologie per tipo di prodotto, i margini di dumping risultanti dalle diverse metodologie, gli importi utilizzati per spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti e il volume di vendite dei diversi tipi di prodotti venduti sul mercato indiano con la percentuale di transazioni redditizie.
- (12) La CCCME ha chiesto alla Commissione di fornire anche un elenco dei tipi di prodotti con il volume totale delle esportazioni da parte di tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione per tipo di prodotto e il volume totale delle vendite sul mercato nazionale dei produttori indiani.
- (13) Inoltre, la CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe omesso di divulgare informazioni concernenti i tipi di prodotto specifici dei produttori del paese di riferimento e che i produttori esportatori cinesi e la stessa CCCME non sarebbero stati nella posizione di individuare eventuali differenze che giustificassero un adeguamento, poiché non conoscevano il genere di prodotti utilizzati per determinare il valore normale.
- (14) La metodologia utilizzata per calcolare il margine di dumping è descritta in dettaglio ai considerando da 61 a 98 del regolamento provvisorio. Nell'intento di proteggere le informazioni commercialmente sensibili dei produttori indiani che hanno collaborato e dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, i calcoli dettagliati del dumping sono stati divulgati solo ai produttori esportatori inseriti nel campione, ivi compresa la metodologia utilizzata per calcolare il valore normale per ciascun tipo di prodotto.
- (15) Tuttavia, giacché i dati utilizzati per ricavare i valori normali riguardavano soltanto due gruppi di società del paese di riferimento, non è stato possibile fornire cifre aggregate concernenti il valore normale senza divulgare dati commercialmente sensibili relativi a queste parti. Il valore normale è stato pertanto indicato sotto forma di intervalli di valori.
- (16) La Commissione non ha effettuato calcoli aggregati globali per tipo di prodotto venduto da tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Piuttosto, i calcoli sono stati effettuati per tipo di prodotto per produttore esportatore. Inoltre, i dati aggregati richiesti dalla CCCME per tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e i produttori indiani di riferimento concernenti i volumi delle vendite per tipo di prodotto costituiscono informazioni commercialmente sensibili ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto questa richiesta.
- (17) In ogni caso, un documento che specifica le caratteristiche tecniche dell'intera gamma dei tipi di prodotto venduti nel mercato di riferimento e nel mercato dell'Unione dai produttori indiani inseriti nel campione è stato incluso nel fascicolo non riservato prima della divulgazione delle conclusioni provvisorie.



- (18) Nell'intento di fornire motivazioni a sostegno della sua richiesta di ulteriori informazioni, la CCCME ha messo in dubbio la coerenza dei margini di sottoquotazione e di dumping pubblicati nel regolamento provvisorio, e ha poi ribadito le medesime preoccupazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. La CCCME ha affermato che, poiché l'India era stata scelta come paese di riferimento e i produttori esportatori cinesi e indiani presentavano margini di sottoquotazione simili, un logico corollario sarebbe stato l'attribuzione di margini di dumping ugualmente simili ai produttori esportatori dei due paesi. Secondo la CCCME, le informazioni a sua disposizione non sarebbe state sufficienti per comprendere e commentare le conclusioni della Commissione in proposito.
- (19) La Commissione ha osservato che, come spiegato al considerando 179 del regolamento provvisorio, le differenze nei margini di sottoquotazione dei produttori esportatori indiani e cinesi si spiegano con la diversità della gamma di prodotti delle esportazioni cinesi e indiane verso l'Unione. La Commissione ha ricordato che i margini di sottoquotazione derivano da un confronto dei prodotti esportati dai produttori esportatori cinesi con prodotti simili venduti dall'industria dell'Unione, mentre i margini di dumping dei produttori esportatori cinesi risultano dal confronto dei prodotti esportati dalla RPC verso l'Unione con prodotti simili venduti sul mercato nazionale indiano. Quindi, e come riconosciuto dalla stessa CCCME, è possibile che risulti una discrepanza tra questi due margini.
- (20) In occasione dell'audizione tenutasi con la CCCME l'8 settembre 2017 in presenza del consigliere auditore, inoltre, la Commissione ha spiegato il motivo per cui l'adeguamento per l'IVA non rimborsabile sul margine di dumping stabilito per i produttori esportatori cinesi abbia influito sul confronto tra i risultati indiani e quelli cinesi. Questo adeguamento è stato anche oggetto di osservazioni della CCCME trattate in appresso.
- (21) Per quanto riguarda i calcoli del pregiudizio, la CCCME ha affermato che la Commissione ha ignorato la sua richiesta di avere pieno accesso ai calcoli relativi agli effetti in termini di volume e di prezzo, al margine di pregiudizio e agli indicatori di pregiudizio, e a qualsiasi altra informazione riservata su cui si basavano tali calcoli. A questo proposito, la CCCME ha dichiarato che l'obbligo della Commissione di rispettare la riservatezza non è assoluto e dovrebbe conciliarsi con i diritti di difesa delle parti interessate. A titolo di esempio, la CCCME ha rilevato che la Commissione non l'ha informata sulle caratteristiche di prodotto utilizzate per confrontare i prezzi sul versante dell'industria dell'Unione.
- (22) La CCCME ha inoltre suggerito le modalità con cui la Commissione potrebbe trovare quello che a suo parere sarebbe il necessario equilibrio tra riservatezza e diritti di difesa. Le possibilità comprendono, ad esempio, proposte per fornire «informazioni aggregate». La CCCME ha suggerito che la Commissione potrebbe fornire i calcoli della sottoquotazione dei prezzi con i dati consolidati di tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e i dati consolidati di tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Secondo la CCCME, fornendo i dati così compilati a parti interessate che non operano esse stesse come attori economici sul mercato, la Commissione rispetterebbe debitamente la riservatezza dei dati soggiacenti.
- (23) La CCCME ha criticato il fatto che la Commissione abbia costantemente privilegiato la riservatezza rispetto ai diritti di difesa della CCCME, senza valutare le circostanze specifiche, la posizione della CCCME rispetto alle informazioni in questione e, più in generale, senza tenere in debito conto l'importanza dei diritti di difesa.
- (24) La Commissione non ha condiviso questa valutazione. Dopo aver analizzato ogni singola informazione richiesta dalla CCCME, il 25 agosto 2017 la Commissione ha provveduto a fornirle tutte le informazioni, con l'eccezione di quelle inesistenti, non rientranti nel fascicolo, o riservate. Nei casi in cui le informazioni non rientravano nel fascicolo o erano riservate, la Commissione ha adeguatamente motivato il proprio rifiuto di divulgarle. In particolare, la Commissione non ha effettuato calcoli aggregati della sottoquotazione, né calcoli della sottoquotazione per numero di controllo del prodotto («NCP» o «tipo di prodotto»). Ha invece effettuato i calcoli della sottoquotazione per tipo di prodotto e per produttore esportatore. Di conseguenza, nell'inchiesta non sono state utilizzate informazioni aggregate, che quindi non sono state inserite nel fascicolo.
- (25) Per quanto concerne le informazioni riservate, la Commissione ha ricordato di essere soggetta all'obbligo di tutelarle, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. Inoltre, secondo la Commissione il fascicolo pubblico del caso messo a disposizione delle parti, tra cui la CCCME, conteneva tutte le informazioni pertinenti per la tutela dei loro interessi e utilizzate nell'inchiesta. Eventuali informazioni ritenute riservate erano riportate in sintesi nel fascicolo pubblico. Tutte le parti interessate, compresa la CCCME, avevano accesso al fascicolo pubblico e potevano consultarlo. Per quanto concerne la CCCME, la Commissione ha osservato che pur rappresentando, tra gli altri, l'industria cinese delle fusioni, essa non era autorizzata da singoli produttori esportatori inseriti nel campione ad accedere alle loro informazioni riservate. Di conseguenza, le informazioni riservate trasmesse ai singoli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione non potevano essere fornite alla CCCME.



- (26) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che la CCCME e i produttori esportatori avessero avuto l'opportunità di esercitare pienamente i rispettivi diritti di difesa e ha respinto le loro argomentazioni.
- (27) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito di ritenere di non essere stata messa nella posizione di poter esercitare pienamente i propri diritti di difesa. La CCCME non ha richiesto nuove informazioni, né ha addotto nuove argomentazioni. In particolare, la CCCME non ha risposto alla lettera informativa in cui la Commissione ha trattato nei dettagli le domande da essa presentate al consigliere auditore il 15 settembre 2017. La Commissione ha respinto questa argomentazione perché, come illustrato ai considerando da 10 a 26 del presente regolamento, ha fornito alla CCCME pieno accesso alle informazioni non riservate e ha debitamente motivato il proprio rifiuto alla divulgazione di informazioni riservate o informazioni non rientranti nel fascicolo.

1.4. Campionamento

- (28) L'elenco dei produttori esportatori cinesi contenuto nell'allegato del presente regolamento è stato modificato per includere i nominativi di due produttori esportatori che erano stati omessi o riportati con errori di ortografia nel regolamento provvisorio.
- (29) Nel corso dell'inchiesta, un produttore esportatore cinese non inserito nel campione ha informato la Commissione di aver cambiato denominazione. La Commissione ha accettato i documenti di prova presentati. L'elenco dei produttori esportatori cinesi è stato modificato di conseguenza.

1.5. Esame individuale

- (30) La CCCME ha sollecitato la Commissione a concedere l'esame individuale ai diciotto produttori esportatori cinesi non inseriti nel campione che lo avevano chiesto ufficialmente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (31) Come spiegato al considerando 27 del regolamento provvisorio, l'esame di un numero così elevato di richieste sarebbe stato indebitamente gravoso e non avrebbe consentito di concludere l'inchiesta entro il termine stabilito dal regolamento di base. Di conseguenza la Commissione non ha accolto le richieste di esami individuali.

1.6. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (32) Durante la presente inchiesta, la CCCME e due produttori esportatori cinesi hanno ribadito che, poiché la sezione 15 del protocollo di adesione della RPC all'OMC era scaduta l'11 dicembre 2016, la scelta del paese di riferimento non era più giustificata e per accertare l'esistenza del dumping la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno dei produttori esportatori cinesi.
- (33) La Commissione ha applicato la legislazione attualmente in vigore. L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base prevede l'applicazione del metodo del paese di riferimento per stabilire il valore normale nel caso di produttori esportatori della RPC.

1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (34) La FCI ha ribadito che il periodo in esame è troppo breve per consentire una determinazione significativa, soprattutto sul volume delle importazioni dalla RPC, e un periodo inferiore a quattro anni contrasta con la prassi consolidata della Commissione, che solitamente sceglie un periodo di almeno quattro anni.
- (35) La Commissione ha rilevato che il periodo in esame è stato stabilito all'apertura, in linea con la normale prassi della Commissione. Come spiegato al considerando 35 del regolamento provvisorio, il periodo in esame copre il periodo dell'inchiesta più tre anni completi di calendario. La Commissione non aveva motivo di discostarsi dalla sua normale prassi e scegliere un periodo diverso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (36) In ogni caso, anche se la Commissione seguisse l'indicazione della FCI di includere l'anno 2012 nell'analisi del pregiudizio, il volume delle importazioni dalla RPC evidenzerebbe comunque un aumento del 10 % circa nell'arco dell'intero periodo.
- (37) In assenza di altre osservazioni concernenti il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, il considerando 33 del regolamento provvisorio è confermato.



2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto**

- (38) Il considerando 36 del regolamento provvisorio contiene la definizione provvisoria del prodotto in esame.
- (39) I considerando da 39 a 60 del regolamento provvisorio contengono le contestazioni dei produttori esportatori indiani, di un produttore esportatore cinese, della FCI e di due importatori indipendenti riguardanti la definizione del prodotto, e la relativa valutazione della Commissione.
- (40) A seguito dell'imposizione di misure provvisorie, i due importatori indipendenti e la FCI hanno presentato richieste di chiarimento e ulteriori contestazioni sostenendo che determinati tipi di prodotto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Le richieste di esclusione riguardano i tipi di prodotto che seguono:
- coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433,
 - scale metalliche e chiavi di sollevamento,
 - componenti Gatic di dimensioni superiori a 1 000 mm,
 - botole,
 - chiusini per saracinesche oggetto della norma EN 1563, e
 - griglie oggetto della norma EN 124.
- (41) Per quanto riguarda la richiesta di un importatore di confermare l'esclusione dalla definizione del prodotto di coperchi ottenuti da fusione e griglie per canali oggetto della norma EN 1433, la Commissione ha confermato che le griglie per canali sono oggetto della norma EN 1433 e pertanto sono escluse dal prodotto in esame, coerentemente con i considerando 44 e 60 del regolamento provvisorio. Per quello che concerne i coperchi ottenuti da fusione, la Commissione ha osservato che presentano le stesse caratteristiche fisiche e le stesse applicazioni e sono oggetto della medesima norma delle griglie per canali. La Commissione ha pertanto escluso dal prodotto in esame i coperchi ottenuti da fusione.
- (42) Per quanto riguarda la richiesta della FCI di confermare l'esclusione dal prodotto di scale metalliche e chiavi di sollevamento, la Commissione ha stabilito che non si considerano rientranti nella definizione del prodotto della presente inchiesta, in quanto hanno una funzione diversa da quelle descritte nella definizione del prodotto in esame. Si tratta di accessori per il prodotto in esame, che tuttavia non presentano le stesse caratteristiche tecniche di tale prodotto o di parti dello stesso. In effetti, le scale metalliche e le chiavi di sollevamento non servono per coprire sistemi superficiali o sotterranei, né per dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei o consentire la visuale su di essi.
- (43) L'importatore citato al considerando 41 ha fornito informazioni aggiuntive concernenti la sua richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto, di cui ai considerando da 45 a 53 del regolamento provvisorio, di componenti Gatic di dimensioni superiori a 1 000 mm. Tali componenti non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della norma EN 124 e costerebbero più del doppio dei chiusini tradizionali.
- (44) Poiché componenti di dimensioni inferiori a 1 000 mm possono essere parte di un prodotto di dimensioni superiori a 1 000 mm, non è possibile distinguerli dal prodotto in esame per nessuna delle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Questo aspetto è affrontato dalla Commissione nei considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio. La differenza nel prezzo del prodotto non è pertanto rilevante.
- (45) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, Gatic ha mantenuto la propria posizione secondo cui i componenti dei chiusini di accesso con una singola apertura libera/area libera superiore a 1 000 mm dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto, dal momento che i componenti di tali dimensioni non rientrano nella norma EN124. Inoltre, le autorità doganali degli Stati membri possono distinguere facilmente i componenti con un'apertura libera superiore a 1 000 mm (non soggetti alle misure) dai componenti con un'apertura libera inferiore a 1 000 mm (soggetti alle misure). Non sussiste pertanto alcun motivo valido per non escludere i componenti con un'apertura libera superiore a 1 000 mm dall'ambito di applicazione delle misure.
- (46) I considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio stabiliscono che tutte le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame si applicano anche ai componenti Gatic, a prescindere dalla dimensione dell'apertura libera del prodotto. Tali caratteristiche non sono mutate dal fatto che i componenti Gatic con una singola apertura libera superiore a 1 000 mm non rientrano nella norma EN 124. In effetti, il prodotto in esame non è definito dalla norma e include una gamma più ampia di tipi di prodotto rispetto a quelli rientranti nella norma EN 124. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.



- (47) Un altro importatore ha chiesto di escludere esplicitamente dalla definizione del prodotto in esame i prodotti oggetto della norma EN 1253.
- (48) Per i motivi esposti ai considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato che tali prodotti non rientrano nella definizione del prodotto della presente inchiesta e ha adeguato di conseguenza la definizione del prodotto nel dispositivo.
- (49) La FCI ha affermato che nell'Unione non esisterebbe una produzione di botole conformi alle norme tedesche e che nell'Unione non sarebbero più disponibili botole in ghisa duttile se si dovessero istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di botole dalla RPC.
- (50) La Commissione ha rilevato che i produttori dell'Unione inseriti nel campione producono botole, anche conformi alle norme tedesche.
- (51) Inoltre, la Commissione ha ricordato che le misure antidumping definitive non sono istituite per chiudere il mercato del prodotto in esame alle importazioni dalla RPC. Se nell'Unione non vengono prodotti determinati tipi di botole conformi alle norme tedesche, gli utilizzatori hanno comunque la possibilità di acquistare questo prodotto da paesi terzi, compresa la RPC.
- (52) La FCI ha chiesto di escludere i chiusini per saracinesche, perché non rientrerebbero nella norma EN 124 ma nella norma EN 1563. I chiusini per saracinesche sono una categoria di botole. Le botole erano già state oggetto di una richiesta di esclusione respinta al considerando 59 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, la Commissione ha respinto anche la richiesta di escludere i chiusini per saracinesche dal prodotto in esame.
- (53) La FCI ha presentato la richiesta di escludere anche le griglie oggetto della norma EN 124, in quanto svolgono esattamente le stesse funzioni delle griglie per canali oggetto della norma EN 1433. Rientrano in norme diverse perché le griglie per canali oggetto della norma EN 1433 sono testate insieme al canale sottostante, mentre le griglie oggetto della norma EN 124 sono testate da sole, allo stesso modo di coperchi per pozzetti e chiusini.
- (54) La Commissione ha rilevato che griglie, coperti per pozzetti e chiusini presentano le stesse caratteristiche tecniche, poiché sono tutti oggetto della norma EN 124. Non possono essere distinti facilmente e direttamente da altri tipi del prodotto in esame e pertanto la richiesta di escludere le griglie oggetto della norma EN 124 dal prodotto in esame è stata respinta.
- (55) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha ribadito che il componente griglia per canali oggetto della norma EN 1433 e le griglie oggetto della norma EN 124 condividerebbero le stesse caratteristiche fisiche e materiali e lo stesso processo di produzione. Di conseguenza, si tratta di fatto di prodotti identici. Inoltre, la FCI ha affermato che l'argomentazione della Commissione secondo cui le griglie indipendenti per canali non possano essere distinte facilmente e direttamente rispetto agli altri tipi di prodotto in esame sarebbe palesemente contraddetta dai fatti.
- (56) La Commissione ha rilevato che l'ambito di applicazione della norma EN 124 è limitato ai dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Le griglie oggetto della norma EN 124 sono quindi considerate parte di tali prodotti. Di conseguenza, il componente griglia per canali oggetto della norma EN 1433 e le griglie oggetto della norma EN 124 non possono essere considerati prodotti identici.
- (57) Affermando che tali griglie oggetto della norma EN 124 non possono essere facilmente distinte a livello visivo dagli altri tipi di prodotto in esame, la Commissione intendeva specificare che tali griglie non possono essere facilmente distinte a livello visivo dalle griglie da utilizzare come coperchio di un dispositivo di coronamento o di chiusura dei pozzetti stradali che permette il passaggio dell'acqua al suo interno nel pozzetto o chiusino, e che rientra nella definizione del prodotto in esame come sua parte. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3. DUMPING

3.1. RPC


3.1.1. Paese di riferimento

- (58) I denunciati hanno ribadito la loro opposizione alla scelta dell'India come paese di riferimento a causa delle distorsioni derivanti da sovvenzioni all'esportazione, dall'imposizione di una tassa all'esportazione e dalla doppia tariffazione per il trasporto che incide sul prezzo del minerale di ferro.
- (59) La Commissione ha esaminato queste contestazioni nei considerando 80 e 81 del regolamento provvisorio. Poiché non sono stati adottati nuovi argomenti, la contestazione è stata respinta.



3.1.2. Valore normale

- (60) Come indicato al considerando 88 del regolamento provvisorio, per calcolare il valore normale per i margini di dumping provvisori, per ciascun tipo di prodotto esportato dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione è stato dapprima determinato un valore normale per ciascun produttore indiano di riferimento e in seguito questi valori normali per tipo di prodotto sono stati ponderati con riferimento alla quantità prodotta da ciascun produttore indiano.
- (61) A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alla Commissione sono pervenute le osservazioni di varie parti interessate, che sostenevano che l'utilizzo di valori costruiti può aver gonfiato il valore normale stabilito nel paese di riferimento.
- (62) In particolare, la CCCME ha affermato che nel calcolare il valore normale in un paese di riferimento la Commissione poteva decidere a sua discrezione in merito al livello dei «quantitativi sufficienti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (63) La CCCME ha dichiarato inoltre che, qualora un produttore esportatore cinese superasse il test di rappresentatività, allora si dovrebbe utilizzare lo stesso valore normale basato sul prezzo per tutti gli altri produttori esportatori cinesi per lo stesso tipo di prodotto.
- (64) La Commissione ha accolto i due argomenti tecnici concernenti il test dei quantitativi sufficienti e l'utilizzo del valore normale basato sul prezzo e ha modificato di conseguenza il calcolo del valore normale.
- (65) Dato che più di un produttore inserito nel campione nel paese di riferimento ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha riconsiderato la determinazione del valore normale al fine di ridurre il più possibile l'utilizzo di valori normali costruiti.
- (66) A tale proposito, nel caso di un valore normale basato sul prezzo delle vendite sul mercato interno in India, effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, è stato utilizzato tale prezzo anziché il valore normale medio da esso derivato e un valore normale costruito di altri produttori. Quanto precede è coerente con l'articolo 2, paragrafo 7, a norma del quale il valore normale si dovrebbe calcolare con riferimento ai prezzi sul mercato interno del prodotto simile nel paese di riferimento.
- (67) Nel caso in cui un tipo di prodotto non venduto sul mercato interno da produttori indiani inseriti nel campione fosse comunque fabbricato da almeno un produttore indiano inserito nel campione, il valore normale era costruito sulla base del costo di produzione maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e il profitto realizzato con le vendite sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali di tale produttore indiano. Espresso in percentuale sul fatturato, l'importo ottenuto dalla somma di spese SGAV e profitti in questi casi era compreso tra l'1 % e il 10 % per quanto riguarda i prodotti di ghisa grigia e tra il 10 % e il 20 % per i prodotti di ghisa duttile.
- (68) In mancanza di un tipo di prodotto corrispondente, la Commissione ha utilizzato un valore normale basato sulle vendite sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali di tutti i tipi di prodotto che utilizzavano le stesse materie prime. Per quattro dei cinque produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, tale situazione ha riguardato meno dell'1,2 % del volume totale delle esportazioni, mentre per un esportatore cinese inserito nel campione ha inciso su oltre il 50 % del volume delle esportazioni. Quest'ultimo ha venduto prodotti di nicchia relativamente costosi, che non è stato possibile associare a nessuna delle tipologie di prodotti realizzati e venduti dai produttori inseriti nel campione del paese di riferimento, per cui non si è stati in grado di quantificare un eventuale adeguamento verso l'alto del valore normale. L'impiego di un valore normale medio di tutte le tipologie di prodotti realizzati con la medesima materia prima non ha determinato un aumento del margine di dumping di tale produttore esportatore.
- (69) La CCCME e la Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory si sono anche dichiarate in disaccordo con la metodologia utilizzata dalla Commissione per la costruzione del valore normale per i tipi di prodotto venduti in quantitativi insufficienti. Dopo le modifiche di cui ai considerando da 64 a 68 la contestazione non era più pertinente, in quanto non si sono verificati casi di costruzione del valore medio.
- (70) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare le spese SGAV e il profitto realizzato con le vendite sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali di tutti i produttori indiani per la costruzione del valore normale.
- (71) Nelle circostanze descritte al considerando 67 e conformemente alla formulazione chiara dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione è stata obbligata a utilizzare gli importi per le spese SGAV e il profitto realizzato con le vendite sul mercato interno del prodotto simile nell'ambito di normali operazioni commerciali del produttore indiano che ha realizzato il tipo di prodotto in questione.



- (72) L'argomentazione della CCCME secondo cui la Commissione dovrebbe scegliere varie spese SGAV e il profitto di altre società che non hanno realizzato il tipo di prodotto in esame e calcolarne in qualche modo una media è stata pertanto respinta.
- (73) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha chiesto alla Commissione di confermare che le imposte indirette non sono state incluse nei costi di produzione dei produttori indiani, che non hanno influito sul test di redditività e che non sono state incluse nei prezzi sul mercato interno utilizzati per determinare il valore normale.
- (74) La Commissione ha confermato che né i prezzi, né i costi che sono stati utilizzati per determinare il valore normale hanno tenuto conto delle imposte indirette e che le imposte indirette non hanno avuto alcun influsso sul test di redditività.


3.1.3. Prezzo all'esportazione

- (75) In assenza di osservazioni concernenti il prezzo all'esportazione, il considerando 89 del regolamento provvisorio è confermato.

3.1.4. Confronto

- (76) Un produttore esportatore ha chiesto che il valore normale fosse adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tenere conto del fatto che i produttori esportatori cinesi non progettavano il prodotto in esame. Il progetto era fornito dall'importatore indipendente.
- (77) Poiché i produttori indiani inseriti nel campione progettavano il prodotto simile venduto sul mercato interno, la Commissione ha accolto la richiesta. La relativa quantificazione dell'adeguamento è stata effettuata sulla base di dati pertinenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (78) La CCCME ha affermato che l'adeguamento per le imposte indirette sarebbe illegale e non menzionato nel considerando 91 del regolamento provvisorio nell'ambito degli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10. La CCCME ha sostenuto che l'adeguamento per il rimborso parziale dell'IVA si basa sulla valutazione della Commissione dello status della RPC di paese non retto da un'economia di mercato.
- (79) La Commissione ha respinto queste argomentazioni. La Commissione ha effettuato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), per la differenza tra le imposte indirette sulle vendite all'esportazione dalla RPC all'Unione (dove sulle esportazioni si applica un'imposta del 17 % in seguito rimborsata per il 5 %) e le imposte indirette sulle vendite sul mercato interno in India (con l'esclusione delle imposte dal prezzo interno). Questo adeguamento non è in alcun modo collegato all'applicazione del metodo del paese di riferimento alla RPC. Nel considerando 91 del regolamento provvisorio non è citato questo adeguamento, che è stato omissso per errore. Tuttavia, l'adeguamento è stato riportato nella specifica divulgazione delle conclusioni provvisorie ai produttori esportatori inseriti nel campione. Nessuno di loro ha presentato osservazioni sull'adeguamento.
- (80) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito l'obiezione al fatto che la Commissione abbia utilizzato l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base al fine di garantire la comparabilità tra il prezzo all'esportazione dalla RPC e il valore normale dall'India. La CCCME ha affermato che, poiché il sistema dell'IVA sulle esportazioni è uno dei motivi per i quali la RPC non è un paese con un'economia di mercato, non sarebbe possibile utilizzarlo per effettuare un adeguamento per il confronto dei prezzi. Questa argomentazione è stata respinta. L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base richiede che la Commissione trovi una fonte alternativa per il valore normale quando un paese non possiede un'economia di mercato e quando una società non chiede che le sia concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»). Una volta determinato il valore normale, la Commissione è obbligata a garantire un confronto equo e ragionevole, in linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (81) Come specificato al precedente considerando 79, le esportazioni di fusioni dalla RPC sono soggette a un'IVA sulle esportazioni parzialmente rimborsabile, mentre le vendite sul mercato interno in India prevedono il rimborso di tutte le imposte. Pertanto, per assicurare un confronto equo e in linea con la giurisprudenza costante⁽¹⁾, la Commissione è stata obbligata ad adeguare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, esattamente come la Commissione aveva già fatto per altre differenze che incidevano sul confronto a norma delle altre disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(1) Sentenza del 19 settembre 2013, causa C-15/12 P *Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio*, EU:C:2013:572, punti 34-35.



- (82) Se a una società della RPC fosse stato concesso il TEM, sarebbe stato applicato lo stesso adeguamento al valore normale, dal momento che sarebbe stata rilevata la stessa differenza in termini di imposte.
- (83) La CCCME e due produttori esportatori cinesi hanno affermato che la Commissione dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla motivazione circa l'utilizzo del numero di controllo del prodotto (NCP) abbreviato per individuare i diversi tipi di prodotto ai fini dei calcoli e i relativi effetti sull'equo confronto.
- (84) A tale proposito, la Commissione ha precisato di avere agito conformemente all'obbligo di garantire un equo confronto, e che l'NCP abbreviato le ha consentito di confrontare il volume complessivo delle esportazioni con i tipi di prodotto simile più somiglianti, tenendo conto delle loro caratteristiche fisiche di base. La Commissione non ha stabilito differenze nel valore di mercato delle caratteristiche del prodotto omesse nell'NCP abbreviato. Inoltre, nessun produttore esportatore cinese ha presentato una richiesta quantificata di un adeguamento per differenze nelle caratteristiche fisiche.
- (85) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME e due produttori esportatori cinesi hanno ribadito che la Commissione non avrebbe garantito la comparabilità dei prezzi. La CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe effettuare degli adeguamenti per tenere conto delle differenze dei prodotti evidenziate o meno dalle caratteristiche dell'NPC originale. La CCCME ha affermato di non aver avuto accesso alle caratteristiche tecniche del prodotto venduto dai produttori indiani e che la divulgazione dell'NPC completo del prodotto realizzato dai produttori indiani non sarebbe sufficiente.
- (86) La Commissione ha respinto queste argomentazioni. La Commissione ha ricordato di aver messo a disposizione di tutte le parti interessate, nel giugno 2017, la classificazione dei prodotti realizzati nel paese di riferimento secondo le quindici caratteristiche tecniche dell'NPC originale. Al di fuori dei cataloghi dei prodotti, di cui i produttori indiani non disponevano, la Commissione non possedeva alcuna fonte alternativa di informazioni tecniche che non fossero di natura riservata o che potessero essere sintetizzate in maniera significativa ai fini di un riesame da parte delle altre parti interessate.
- (87) Inoltre, mentre le quindici caratteristiche del prodotto realizzato dai produttori indiani nell'NPC originale erano perfettamente note alla CCCME, essa non ha avanzato alcuna richiesta specifica circa quale tipo di adeguamento dovrebbe essere effettuato, non soltanto oltre all'NPC, ma anche all'interno dell'NPC. Inoltre, la Commissione non ha ravvisato l'esigenza di un tale adeguamento durante le sue visite di verifica. Si noti che la CCCME stessa ha sottolineato nella sua comunicazione del 22 dicembre 2016 riguardante la scelta del paese di riferimento che «l'utilizzo dell'India risolverebbe altresì le problematiche dell'associazione dei tipi di prodotti, anche in questo caso perché i dati sarebbero più rappresentativi [...]». Utilizzando l'India come paese di riferimento, i dati sorgente saranno molto più abbondanti e pertanto è molto più probabile che la Commissione abbia dati sufficienti per associare i tipi di prodotti.» L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (88) La CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe applicare adeguamenti ai costi di produzione dei produttori indiani per presunte irregolarità derivanti dal basso volume di produzione di prodotti di ghisa duttile. La CCCME non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione.
- (89) Poiché si è riscontrato che le vendite di prodotti di ghisa duttile in India sono rappresentative, la Commissione ha ritenuto che tale adeguamento non fosse giustificato. In ogni caso, non essendo accompagnata da elementi di prova, la richiesta è stata respinta.
- (90) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito tale argomentazione e ha affermato di aver spiegato alla Commissione che le presunte irregolarità avrebbero comportato costi di produzione irragionevolmente elevati. La CCCME ha aggiunto che, per via della mancata divulgazione delle informazioni sui costi relativi ai produttori indiani, essa non era in grado di avanzare un'argomentazione motivata per un adeguamento.
- (91) La Commissione non ha ricevuto spiegazioni dettagliate concernenti tale argomentazione. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la CCCME ha affermato che «potrebbe sussistere un'irregolarità nella produzione o nel consumo eccessivo di vari fattori di costo, che determina un costo di produzione unitario erroneamente elevato». La CCCME è rimasta vaga o non si è espressa circa quale costo di produzione fosse interessato, nei confronti di quale riferimento dovrebbe essere accertata la presunta irregolarità e come dovrebbe essere calcolato l'adeguamento.
- (92) La Commissione non ha condiviso il fatto che tale argomentazione non potesse essere avanzata per via della mancata divulgazione del costo di produzione dei produttori indiani.
- (93) In primo luogo, i dati sui costi dei produttori indiani erano di natura riservata e non potevano essere sintetizzati ai fini del controllo da parte dell'altra parte interessata in una maniera che al contempo fosse significativa per la finalità perseguita dalla CCCME e proteggesse i dati commerciali sensibili dei produttori indiani.



- (94) In secondo luogo, i processi di produzione in India e nella RPC sono molto simili, come confermato nel considerando 79 del regolamento provvisorio e nella comunicazione della CCCME del 22 dicembre 2016 riguardante la scelta dell'India come paese di riferimento. La CCCME ha affermato che «la maggioranza dei produttori cinesi è composta da piccole fonderie e il processo di produzione non è automatico, ma più manuale». Ha inoltre rilevato che «è comunemente noto che l'India e la Cina sono simili in termini di livelli di sviluppo e di dimensioni» e «in relazione agli altri elementi che incidono sui costi e sui prezzi» e che la RPC e l'India sono «più simili tra di loro rispetto a quanto la Cina lo sia con qualsiasi altro paese». Di conseguenza, la CCCME, che afferma di rappresentare un elevato numero di produttori cinesi di tutte le dimensioni, avrebbe potuto avanzare la sua argomentazione senza la necessità di accedere ai dati riservati dei produttori indiani. Sulla base delle conoscenze del proprio settore, essa avrebbe dovuto essere in grado di specificare i modelli e i rapporti di produzione che determinano il costo di produzione unitario irragionevole asserito e di corroborare l'adeguamento richiesto.
- (95) La Commissione non ha riscontrato alcun elemento che giustifichi un adeguamento al costo di produzione dei produttori indiani in relazione alla determinazione del valore normale nel paese di riferimento. Considerando che il volume delle vendite dei produttori indiani è stato ritenuto rappresentativo e in mancanza di un'argomentazione specifica e motivata da parte della CCCME, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il costo di produzione dei produttori indiani dovrebbe essere adeguato.
- (96) Un produttore esportatore cinese ha affermato che la Commissione avrebbe adeguato indebitamente i suoi prezzi all'esportazione per i costi del credito, non avendo esso sostenuto costi di quel tipo.
- (97) La Commissione ha respinto questa argomentazione. Nell'intento di garantire un equo confronto dei prezzi, si sono applicati adeguamenti per i costi del credito al prezzo all'esportazione di tutti i produttori esportatori cinesi che concedevano termini di pagamento ai propri clienti, poiché qualsiasi credito concesso è un fattore considerato nella determinazione dei prezzi applicati. Poiché si è riscontrato che il produttore esportatore in questione concedeva crediti ai propri clienti, era lecito applicare un adeguamento per i costi del credito, anche se la società non aveva assunto prestiti a copertura dell'intervallo tra spedizione e pagamento da parte del cliente.
- (98) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe effettuare un adeguamento al valore normale quando è basato sui prezzi per tenere conto delle imposte indirette che gravano sui materiali fisicamente integrati nel prodotto simile.
- (99) Tuttavia, dato che in questo caso sui materiali integrati nel prodotto simile non erano applicati oneri all'importazione o imposte non rimborsabili, il suggerimento della CCCME secondo cui ciò avrebbe dovuto comportare un adeguamento di prezzo è risultato irrilevante.

3.1.5. Margini di dumping

- (100) Come precisato nei considerando che precedono, la Commissione ha tenuto conto di determinate osservazioni delle parti interessate e ha ricalcolato il margine di dumping dei produttori esportatori cinesi.
- (101) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping definitivi

Società	Margine di dumping definitivo
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5 %
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,5 %
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	38,1 %
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	21,3 %
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	25,0 %
Altre società che hanno collaborato	25,4 %
Tutte le altre società	38,1 %



3.2. India

- (102) A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione non ha ricevuto altre osservazioni concernenti l'India.
- (103) La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni provvisorie di non avere accertato pratiche di dumping per i gruppi di produttori esportatori dell'India inseriti nel campione.
- (104) La Commissione ha quindi confermato di non aver determinato un dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, né un dumping per tutti gli altri produttori esportatori dell'India, poiché le esportazioni dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato rappresentano un volume molto elevato (circa l'85 %) del totale delle esportazioni indiane nell'Unione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (105) In mancanza di osservazioni riguardo all'industria dell'Unione e alla produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 108 a 111 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (106) In mancanza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dalla RPC

- (107) La CCCME ha ribadito le preoccupazioni espresse nella sua comunicazione del 23 gennaio 2017 circa l'attendibilità dei dati sulle importazioni del prodotto in esame. Ha contestato il metodo utilizzato dai denunciati per ottenere dati sulle importazioni esclusivamente attinenti al prodotto in esame utilizzando dati Eurostat adeguati, accettato dalla Commissione, sostenendo che la Commissione dovrebbe basare l'esame del pregiudizio in modo obiettivo su prove certe e non su ipotesi non comprovate dei denunciati. La CCCME ha inoltre affermato che l'onere di ottenere dati attendibili sulle importazioni spetta alla Commissione.
- (108) A sostegno della sua argomentazione secondo cui i dati sulle importazioni utilizzati dalla Commissione non sarebbero attendibili e non potrebbero essere considerati prove certe, il 6 novembre 2017 la CCCME ha presentato per la prima volta i dati sul volume delle esportazioni dalla RPC per il prodotto in esame che a suo dire erano basati sulle statistiche delle esportazioni doganali della RPC per il prodotto in esame che essa aveva raccolto transazione per transazione e in via riservata. La CCCME ha inoltre affermato di essere in grado di identificare dalla descrizione del prodotto quali prodotti non erano il prodotto in esame e, di conseguenza, di essere in grado di calcolare il volume effettivo del prodotto in esame esportato dalla RPC.
- (109) La Commissione ha rilevato che la CCCME stessa aveva calcolato il volume esportato del prodotto in esame, anche transazione per transazione, utilizzando i dati doganali della RPC, escludendo in tal modo determinate descrizioni dei prodotti. La Commissione ha considerato i dati sulle esportazioni forniti dalla CCCME e ha riscontrato che tali dati non potevano alterare le proprie conclusioni sulle tendenze della quota di mercato, sul volume delle importazioni e sul consumo dell'Unione durante il periodo in esame. La Commissione ha inoltre rilevato che la CCCME non ha fornito alcuna prova sulla completezza e l'accuratezza dei dati da essa raccolti. La Commissione ha altresì rilevato che la CCCME non ha specificato a quale banca dati ufficiale delle autorità doganali della RPC, che le avrebbe consentito una raccolta dei dati transazione per transazione e l'identificazione della descrizione del prodotto, aveva fatto ricorso. Infine, la Commissione ha rilevato che le statistiche delle esportazioni dalla RPC non sono necessariamente identiche alle statistiche delle importazioni raccolte da Eurostat per via dell'intervallo che intercorre tra l'esportazione dalla RPC e l'effettiva importazione nell'Unione. La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni forniti dalla CCCME e ha riscontrato che tali dati non potevano alterare le proprie conclusioni sulle tendenze della quota di mercato, sul volume delle importazioni e sul consumo dell'Unione durante il periodo in esame. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui i dati sulle importazioni da essa utilizzati erano inattendibili.
- (110) La Commissione ha osservato che il metodo adottato dai denunciati per ottenere i dati sulle importazioni relativi al prodotto in esame durante il periodo in esame si basava su dati Eurostat. Secondo questo metodo, per il 2013 si è considerata la totalità dei codici NC 7325 10 50 e 7325 10 92, il 30 % del codice NC 7325 10 99, e il codice NC 7325 99 10 meno un volume fisso. A seguito di una modifica dei codici NC, dal 2014 fino al periodo dall'inchiesta i denunciati hanno utilizzato il 60 % del codice NC 7325 10 00 per quanto riguarda le importazioni dalla RPC e il codice NC 7325 99 10 meno un volume fisso.



- (111) Non avendo individuato fonti di informazione alternative che avrebbero rispecchiato con maggiore accuratezza i dati sulle importazioni del prodotto in esame, la Commissione ha ritenuto che il metodo basato sui dati Eurostat fosse il più appropriato. Di conseguenza, ha respinto la contestazione della CCCME.
- (112) La FCI e la CCCME hanno affermato che la metodologia adottata per valutare le importazioni dalla RPC comprendeva erroneamente tutti i prodotti importati con il codice NC 7325 99 10 meno un volume fisso, come proposto dai denunciatori, poiché questo codice non era normalmente utilizzato per il prodotto in esame prima dell'istituzione di misure antidumping nel 2005 e i denunciatori non hanno fornito prove del fatto che questo codice NC fosse utilizzato per le importazioni del prodotto in esame dopo il 2009. Di conseguenza, la FCI ha chiesto di non considerare questo codice NC, o di tenerne conto solo in parte, per il calcolo del volume delle importazioni del prodotto in esame.
- (113) La Commissione ha rilevato che un'analisi delle importazioni classificate con questo codice NC dall'istituzione delle misure provvisorie fino agli inizi di ottobre del 2017 ha evidenziato un volume significativo di importazioni dalla RPC (6 796 tonnellate) con il codice TARIC 7325 99 10 51, che si riferisce esclusivamente al prodotto in esame. Quindi è evidente che il prodotto in esame è importato anche con il codice NC 7325 99 10. Tuttavia, la Commissione non disponeva di prove del fatto che le importazioni di altri prodotti con questo codice NC avessero seguito la stessa tendenza del prodotto in esame dal 2005. Di conseguenza, l'utilizzo di una percentuale nel periodo in esame sarebbe stato inattendibile.
- (114) La Commissione ha pertanto deciso di non adeguare il volume delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha osservato inoltre che, anche escludendo questo codice NC dalla sua analisi, il volume delle importazioni avrebbe comunque evidenziato nel periodo in esame un aumento comparabile della quota di mercato.
- (115) La CCCME ha affermato che né i denunciatori né la Commissione hanno spiegato la percentuale stimata del volume delle importazioni del prodotto in esame con il codice NC 7325 10 99 e il motivo per cui la percentuale del volume delle importazioni con il codice 7325 10 99 si sia mantenuta stabile nel corso del periodo in esame.
- (116) Come indicato al considerando 122 del regolamento provvisorio, la Commissione ha basato la determinazione del volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sul metodo proposto dai denunciatori, ritenendolo attendibile e obiettivo. Nessuna parte ha proposto altri metodi più attendibili. Per l'esclusione delle griglie per canali, la Commissione ha fatto riferimento alle vendite medie di griglie per canali dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione nel periodo dell'inchiesta, pari al 10 % delle importazioni complessive. Questa percentuale è stata utilizzata per il periodo in esame. Poiché la CCCME non ha fornito dati alternativi per il volume delle importazioni di griglie per canali dalla RPC, l'argomentazione è stata respinta.
- (117) La FCI ha affermato che nella fattispecie non è possibile determinare un aumento significativo delle importazioni, poiché considerando tutti gli anni dalla scadenza delle misure antidumping nel 2010, le importazioni sono aumentate solo tra il 2013 e il 2014 e, pur attestandosi al di sopra dei livelli del 2013, nel periodo dell'inchiesta sono state molto inferiori ai livelli del 2010 e 2011.
- (118) Secondo la Commissione, il periodo in esame è ragionevole e coerente con la normale prassi della Commissione di esaminare le tendenze utili per valutare il pregiudizio. Di conseguenza non ha preso in considerazione gli anni precedenti, come suggerito dalla FCI.
- (119) Per quanto riguarda la sottoquotazione, la FCI ha affermato che i calcoli provvisori sono fuorvianti, in quanto confrontano i prezzi dei prodotti venduti dalle fonderie cinesi agli importatori dell'Unione con quelli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione a clienti finali e non tengono conto delle spese sostenute esclusivamente dagli importatori indipendenti. Tali spese comprendono i costi di R&S, i costi per la realizzazione di modelli e prototipi, i costi della certificazione e dell'omologazione, i controlli di qualità e le verifiche di conformità, i costi di magazzino e il costo delle vendite.
- (120) La Commissione ha verificato questi dati e ha deciso di modificare i margini di sottoquotazione per tenere conto di tali costi. I prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione sono stati adeguati verso il basso nella misura della media ponderata dei costi di R&S dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, tenendo conto di tutti i costi pertinenti citati al considerando precedente. L'adeguamento è risultato del 2,2 % del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (121) Inoltre, è stato introdotto un adeguamento di circa 33 EUR per tonnellata sul prezzo di importazione per i costi di importazione, sulla base dei dati forniti dai due importatori indipendenti verificati dopo l'istituzione delle misure provvisorie.




- (122) La CCCME ha chiesto maggiori informazioni sui margini di sottoquotazione di ciascun produttore esportatore inserito nel campione. Ai fini della determinazione del pregiudizio, come uno degli indicatori di pregiudizio è analizzato l'effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping. In base all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, la sottoquotazione deve essere significativa. In questo caso la sottoquotazione, compresa tra il 31,6 % e il 39,2 %, è stata considerata significativa. Per giungere a questa conclusione non occorre necessariamente riscontrare una sottoquotazione per ogni transazione. Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione sono infatti analizzati nel loro insieme e comprendono anche la sottoquotazione determinata da tali importazioni. Comunque, a fini informativi, i margini di sottoquotazione dei produttori esportatori inseriti nel campione sono riportati di seguito:

Tabella 2

Margini di sottoquotazione

Società	Margine di sottoquotazione
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	35,9 %
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,6 %
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	39,2 %
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	38,4 %
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	37,0 %

- (123) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciati hanno avanzato obiezioni circa la metodologia utilizzata dalla Commissione, che ha adeguato verso il basso i loro prezzi franco fabbrica anziché adeguare verso l'alto i prezzi all'importazione, mentre la maggior parte dei costi di R&S non sarebbe affatto sostenuta dagli importatori, bensì dai produttori nella RPC. Inoltre, i denunciati hanno sostenuto che i costi post-importazione sarebbero troppo elevati e potrebbero includere costi legati alle importazioni di griglie per canali e un dazio all'importazione non corretto del 2,7 % anziché dell'1,7 % per tutti i prodotti di ghisa duttile.
- (124) L'adeguamento dei costi di R&S al margine di sottoquotazione e al livello di eliminazione del pregiudizio si è basato, da un lato, su dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e, dall'altro lato, sulle prove raccolte in occasione delle visite di verifica presso gli importatori indipendenti del fatto che essi sostengono tali costi per la produzione del prodotto in esame nella RPC. Dal momento che i denunciati non hanno fornito prove a sostegno della propria argomentazione che quei costi non siano sostenuti dagli importatori indipendenti, la Commissione ha respinto la loro argomentazione.
- (125) Il calcolo dei costi post-importazione si è basato sui dati verificati dei due importatori indipendenti inclusi nel campione. Questi dati riguardavano esclusivamente il prodotto in esame, pertanto non includevano i prodotti esportati (ad esempio griglie per canali). La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (126) Per quanto riguarda l'adeguamento per i dazi all'importazione, la Commissione ha utilizzato l'aliquota doganale applicabile alle importazioni di prodotti di ghisa duttile. Non ha preso in considerazione le possibili dichiarazioni erronee volte a evitare di pagare il livello corretto di dazi all'importazione. Di conseguenza, anche questa argomentazione è stata respinta.
- (127) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha fornito i risultati di due recenti gare d'appalto indette da enti pubblici italiani, che sono state aggiudicate da (un rivenditore di) produttori dell'Unione che ha proposto un prezzo più basso per il prodotto simile rispetto a quello degli importatori indipendenti per il prodotto in esame, di molto inferiore rispetto a quanto dichiarato dai denunciati e riportato nel regolamento provvisorio.
- (128) La Commissione ha rilevato che riscontri empirici così recenti non sono sufficienti a concludere che i suoi dati verificati per il periodo dell'inchiesta debbano essere considerati inattendibili. Inoltre, la gamma di prodotti di queste gare d'appalto si discosta dalla gamma di prodotti della produzione media e dai corrispondenti costi di produzione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (129) In mancanza di altre osservazioni rispetto alle importazioni dalla RPC e a seguito della revisione dei calcoli della sottoquotazione di cui ai considerando da 119 a 122, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 115 a 128 del regolamento provvisorio.



4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (130) La CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe basato la sua analisi dei dati macroeconomici su dati reali relativi ai denunciati e ai produttori che sostenevano la denuncia e su stime fornite dai denunciati per il resto dell'industria dell'Unione. Ha sostenuto che queste stime non si potrebbero considerare prove certe perché i relativi importi e le relative fonti non erano stati divulgati alle parti interessate. A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito la propria argomentazione.
- (131) La Commissione ha sottolineato di non avere suddiviso la sua analisi dell'industria dell'Unione tra denunciati e non denunciati, precisando di avere richiesto i dati macroeconomici dell'industria dell'Unione e di aver messo a disposizione tali dati da essa utilizzati nell'inchiesta nel fascicolo a fini di controllo da parte delle parti interessate. Come specificato al considerando 32 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva anche verificato in loco, presso i locali dei denunciati, le fonti e la procedura adottata dagli stessi per compilare i dati relativi al resto dell'industria. Inoltre, i dati verificati forniti dalle società inserite nel campione riguardavano una parte consistente dei dati macroeconomici complessivi, ossia il 48 % del volume totale della produzione e il 43 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione della CCCME.
- (132) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha affermato che la Commissione si contraddice, perché il considerando 132 del regolamento provvisorio afferma che la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi a tutti i produttori dell'Unione. Tuttavia, il considerando 131 riporta che i dati macroeconomici si basano su dati verificati provenienti dalle società inserite nel campione in rappresentanza del 48 % del volume totale della produzione e del 43 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. Evidentemente, i dati con una copertura inferiore al 50 % della produzione totale non sono rappresentativi dell'industria dell'Unione nel suo complesso. In base a quanto sopra, le conclusioni della Commissione sugli indicatori macroeconomici si baserebbero su dati parziali e fuorvianti che non permetterebbero una corretta valutazione della situazione globale dell'industria dell'Unione.
- (133) La Commissione ha rilevato di aver verificato i dati macroeconomici riguardanti l'intera industria dell'Unione in loco presso i locali dei denunciati. Oltre a ciò, la Commissione ha verificato a fondo le società inserite nel campione, che sono rappresentative di una larga parte del volume di produzione nell'industria dell'Unione. I dati macroeconomici non si basano quindi esclusivamente sulle società inserite nel campione.
- (134) Inoltre, la FCI ha affermato che i dati sugli indicatori macroeconomici sarebbero problematici e che lo dimostrerebbe il fatto che la Commissione ha dovuto verificare le fonti originali dei dati presso i locali degli avvocati dei denunciati in più di un'occasione. In aggiunta, i denunciati hanno presentato diverse versioni dei dati sugli indicatori macroeconomici, ogni volta con cifre diverse. Questo fatto di per sé evidenzia che la metodologia seguita dai denunciati è irrimediabilmente viziata.
- (135) Inoltre, la FCI ha rilevato che i dati su cui si basano le conclusioni della Commissione sarebbero parziali. Di fatto, i dati si riferiscono soltanto ai denunciati e soltanto a uno dei due sostenitori della denuncia. In totale, i dati rappresentano meno del 50 % della produzione totale del prodotto simile nell'Unione.
- (136) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciati hanno altresì chiarito di aver utilizzato, per la compilazione dei dati, le risposte ai questionari sui dati degli indicatori di pregiudizio dettagliati, firmati dai responsabili delle società in questione, che sono stati forniti dai denunciati e da uno dei produttori che sostenevano la denuncia, successivamente aggiornati per riferirsi al periodo dell'inchiesta. Le stime sono state effettuate dai denunciati per i dati riguardanti gli altri produttori dell'Unione sulla base dei loro studi di mercato. In mancanza di dati concreti riguardanti alcuni produttori dell'Unione, i denunciati hanno adottato un approccio prudente, ipotizzando un utilizzo degli impianti del 100 % e un dato di vendita costante per tutto il periodo in esame.
- (137) Il fatto che i denunciati abbiano aggiornato i dati macroeconomici durante l'inchiesta non ha avuto alcuna implicazione sull'attendibilità dei dati finali da essi compilati. I dati finali sono stati verificati e giudicati attendibili dalla Commissione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione della FCI.
- (138) La CCCME ha inoltre affermato che la Commissione non avrebbe eseguito un'analisi per segmenti per Stato membro, con una conseguente divisione tra Stati membri con mercati principalmente dedicati alla ghisa duttile o alla ghisa grigia.
- (139) La Commissione ha fatto riferimento al considerando 199 del regolamento provvisorio, nel quale ha sottolineato che il mercato dell'Unione è un mercato unico e i prodotti di ghisa duttile e grigia sono intercambiabili. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCME.



- (140) La CCCME ha affermato in primo luogo che i dati sulle importazioni per l'anno 2013 non si sarebbero potuti confrontare con i dati sulle importazioni relativi agli anni successivi e al periodo dell'inchiesta, a causa dei cambiamenti nei codici doganali per il prodotto in esame introdotti nel 2014. In secondo luogo, la CCCME ha affermato che l'uso di serie di dati non comparabili non consentirebbe alla Commissione di trarre conclusioni sull'evoluzione dei volumi delle importazioni. Infine, la CCCME ha affermato che se la Commissione avesse analizzato gli effetti in termini di volumi con riferimento ai dati basati sulla stessa metodologia, vale a dire per il periodo dal 2014 al periodo dell'inchiesta, avrebbe concluso che non si sono verificati aumenti nelle importazioni.
- (141) La Commissione ha rilevato che il periodo per l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio andava dal 2013 fino al periodo dell'inchiesta. Per la sua analisi delle tendenze delle importazioni la Commissione ha accettato il metodo dei denunciati di ricavare i dati sulle importazioni del prodotto in esame utilizzando dati Eurostat, dopo averlo verificato e approvato come ragionevole. Non erano disponibili fonti di informazione alternative. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCME.


4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (142) La FCI e la CCCME hanno affermato che le conclusioni della Commissione al considerando 139 del regolamento provvisorio non sarebbero sostenute dai fatti, poiché il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, contrariamente a quanto dichiarato nel considerando 139 del regolamento provvisorio.
- (143) La Commissione ha accolto queste osservazioni. La diminuzione del volume di produzione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta era riconducibile principalmente al calo del consumo, come indicato nella tabella 3 di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio. Tuttavia, durante il periodo in esame, benché il consumo sia diminuito dell'8 %, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate del 16 % e il volume di produzione dell'industria dell'Unione è calato del 4 %.
- (144) La FCI ha affermato che i denunciati avrebbero calcolato l'utilizzo dei rispettivi impianti come riportato nella tabella 6 al considerando 137 del regolamento provvisorio, sulla base di tre turni. Secondo la FCI, nel mercato dei prodotti di ghisa sarebbe comunemente noto che una fonderia è ben posizionata se organizza il lavoro su due turni, mentre un terzo turno di produzione è costoso e comporta una capacità produttiva inferiore.
- (145) L'argomento della FCI non era suffragato da elementi di prova e in ogni caso non precludeva la possibilità di un terzo turno. La Commissione ha inoltre rilevato che, anche se l'utilizzo degli impianti fosse calcolato sulla base di due turni, la tendenza resterebbe la stessa indicata nella tabella 6 del regolamento provvisorio e rimarrebbe comunque una notevole capacità inutilizzata. Nell'ipotesi che la produzione rimanga costante in tutti i turni, il livello di utilizzo sulla base di due turni sarebbe di circa l'80 %.
- (146) In mancanza di altre osservazioni riguardo alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti e dopo la correzione apportata al considerando 139 del regolamento provvisorio, come indicato ai considerando 142 e 143, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 137 a 142 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (147) La FCI e la CCCME hanno affermato che le conclusioni di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio non sarebbero sostenute dai fatti, poiché il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, contrariamente a quanto dichiarato nel considerando 145 del regolamento provvisorio.
- (148) La Commissione ammette il riferimento sbagliato all'aumento delle importazioni tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta al considerando 145 del regolamento provvisorio e rileva che la diminuzione nel volume delle vendite si è verificata nel corso dell'intero periodo in esame e che pertanto la si può attribuire al calo del consumo, come riportato nella tabella 3 di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, così come al volume crescente delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC nell'arco dell'intero periodo in esame. Tuttavia, durante il periodo in esame, anche se il consumo è diminuito dell'8 %, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate del 16 %, con la conseguenza di un aumento molto più consistente, pari al 26 %, della relativa quota di mercato.



- (149) In mancanza di altre osservazioni riguardo al volume delle vendite e alla quota di mercato e dopo la correzione apportata al considerando 145 del regolamento provvisorio, come indicato ai considerando 147 e 148, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui al considerando da 143 a 146 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3. Crescita

- (150) In assenza di osservazioni riguardo alla crescita, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (151) La FCI ha affermato che le conclusioni di cui al considerando 149 del regolamento provvisorio non sarebbero sostenute dai fatti, in quanto la diminuzione del livello di occupazione non può essere collegata all'aumento dei quantitativi delle importazioni dalla RPC, poiché nell'unico anno durante il quale sono aumentate le importazioni (dal 2013 al 2014) è aumentata anche l'occupazione dell'industria dell'Unione. Negli anni nei quali si è registrato un calo dell'occupazione sono diminuite anche le importazioni dalla RPC.

- (152) La Commissione ha osservato che la tendenza nell'intero periodo in esame ha evidenziato un calo del numero di occupati, principalmente in conseguenza del calo della produzione. A sua volta, il calo della produzione è riconducibile alla diminuzione delle vendite nell'Unione a causa del calo della domanda e dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping nel corso del periodo in esame. Questa sequenza di avvenimenti si evidenzia nell'analisi dell'intero periodo in esame e non confrontando gli sviluppi da un anno all'altro. L'argomentazione della FCI non può quindi essere accettata.

- (153) La FCI ha affermato che i livelli di occupazione e produttività non avvalorerebbero la constatazione di un notevole pregiudizio. I livelli di occupazione si sono mantenuti relativamente stabili, soprattutto tenendo conto del fatto che quattro società hanno interrotto la fabbricazione del prodotto in esame durante il periodo in esame. I livelli di produttività sono aumentati.

- (154) La Commissione ha rilevato che il calo dell'occupazione può anche essere attribuito agli sforzi dell'industria dell'Unione per ridurre i costi di produzione e migliorare l'efficienza in considerazione della crescente concorrenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Questi miglioramenti dell'efficienza hanno prodotto un aumento della produttività del 3 %. L'argomentazione della FCI è stata quindi respinta.

- (155) In mancanza di altre osservazioni riguardo all'occupazione e alla produttività, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 149 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (156) La FCI ha affermato che la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta sarebbe simile alla situazione esistente al momento dell'abrogazione delle misure nei confronti di determinate fusioni originarie della RPC nel 2011, poiché il settore delle costruzioni non si è ancora ripreso dalla crisi economica e diversi Stati membri dell'Unione hanno ridotto notevolmente la dotazione di bilancio per progetti infrastrutturali.

- (157) Tuttavia, la FCI fa riferimento a statistiche Eurostat che non suffragano queste argomentazioni. Le statistiche della produzione nel settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenziano un aumento durante il periodo in esame. Il consumo di lavori di ghisa nell'Unione non ha tratto vantaggio da questa crescita, come si evince dalla tabella 3 del regolamento provvisorio. La Commissione pertanto respinge questa affermazione. L'argomentazione della FCI non può quindi essere accettata.

- (158) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha affermato che al considerando 157 si concluderebbe erroneamente che le statistiche sul settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenziano un aumento da quando le misure antidumping sono state abrogate nel 2011. Considerando l'evoluzione del settore dell'edilizia dalla fine del periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza di metà 2010, la FCI afferma che questo settore non si sarebbe ancora ripreso dalla crisi economica del 2008/2009.

- (159) La Commissione ha rilevato che il settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenzia una tendenza al rialzo dal 2013, indicando una lenta ripresa rispetto alla precedente tendenza al ribasso. Ciò contraddice l'argomentazione della FCI secondo cui l'attuale situazione dell'industria dell'Unione sia la stessa del 2011, dal momento che il settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenzia una tendenza al ribasso in quel periodo. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.



- (160) In assenza di altre osservazioni riguardo all'entità del dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione conferma le conclusioni di cui ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (161) La FCI ha affermato che non si riscontrano riduzioni significative nei prezzi di vendita se si tiene conto del calo nei costi di produzione, per cui la riduzione dei prezzi di vendita non si sarebbe da considerare come un segnale di notevole pregiudizio.
- (162) Come indicato al considerando 153 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a diminuire fino a perdere il 5 %, mentre il costo medio unitario di produzione ha registrato un calo del 3 %. Visto pertanto che la diminuzione dei prezzi è risultata superiore alla diminuzione dei prezzi di produzione, l'argomentazione è stata respinta.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (163) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono state presentate osservazioni concernenti il costo del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.4.3.3. Scorte

- (164) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono state presentate osservazioni concernenti le scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (165) La CCCME ha contestato le conclusioni della Commissione sulla graduale diminuzione della redditività a partire dal 2006, facendo riferimento alla richiesta di riesame in previsione della scadenza del 2010.
- (166) La Commissione ha confermato che, sulla base di dati verificati forniti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e disponibili nel fascicolo, le sue conclusioni di cui al considerando 162 del regolamento provvisorio sono corrette, e ha dunque respinto l'argomentazione della CCCME.
- (167) In assenza di ulteriori osservazioni sugli indicatori microeconomici, le conclusioni di cui ai considerando da 152 a 166 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (168) La CCCME ha affermato che la Commissione, non avendo svolto un'inchiesta sulla situazione dei produttori dell'Unione nella zona centrale e in quella orientale dell'UE, non avrebbe potuto giungere a una conclusione sul pregiudizio per l'industria dell'Unione nel suo complesso.
- (169) La Commissione ha respinto questa affermazione, poiché ha considerato l'intero mercato dell'Unione per l'analisi degli indicatori di pregiudizio macroeconomici. La Commissione ritiene che il campione di produttori dell'Unione sia sufficientemente rappresentativo ai fini dell'analisi degli indicatori di pregiudizio microeconomici e conferma l'esistenza di scambi del prodotto simile all'interno dell'Unione.
- (170) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 167 a 170 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (171) La FCI ha affermato che il regolamento provvisorio non rifletterebe il fatto che il volume di importazioni dalla RPC sia inizialmente aumentato, per poi diminuire costantemente a partire dal 2014 fino al periodo dell'inchiesta, mentre il volume delle vendite nell'Unione è calato nel corso dell'intero periodo in esame e la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è mantenuta stabile.



- (172) La Commissione ha osservato che, mentre il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame hanno registrato un calo, rispettivamente dell'11 % e del 3 %, nello stesso periodo il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC sono aumentati rispettivamente del 16 % e del 26 %. È quindi evidente il nesso tra l'aumento delle importazioni dalla RPC e la diminuzione del mercato per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (173) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha richiesto alla Commissione di spiegare le tendenze divergenti tra la diminuzione dell'8 % delle importazioni dalla RPC (con prezzi crescenti) tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta e il calo delle vendite dell'industria dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (174) Sebbene in termini di volume le vendite dell'industria dell'Unione non evidenzino una tendenza parallela a quella del volume delle importazioni dalla RPC nel periodo in esame, in termini di quote di mercato le tendenze sono simili. Inoltre, il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un andamento in linea con il volume delle importazioni dalla RPC, evidenziando un aumento dal 2013 al 2014 e successivamente un calo. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione ha seguito la tendenza delle importazioni cinesi. Inoltre, la tendenza riguardante l'intero periodo in esame testimonia dell'esistenza di un nesso di causalità, sia in termini di volumi che di quote di mercato. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che vi era una coincidenza temporale generale tra l'andamento al rialzo delle importazioni cinesi e l'andamento al ribasso degli indicatori di pregiudizio riguardanti l'industria dell'Unione.
- (175) La FCI ha affermato che i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sarebbero calati costantemente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, benché i prezzi delle importazioni cinesi siano aumentati del 4 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Le due tendenze sono evidentemente divergenti e ne conseguirebbe che alla strategia di prezzo dei produttori esportatori cinesi non si possa attribuire alcuna incidenza sui prezzi di vendita dei produttori dell'Unione.
- (176) Inoltre, la FCI ha affermato che il fatto che i produttori dell'Unione non abbiano registrato una maggiore redditività delle vendite nonostante l'aumento dei prezzi dei prodotti cinesi dimostrerebbe chiaramente che un eventuale notevole pregiudizio nel periodo in esame non si possa attribuire alle importazioni dalla RPC.
- (177) La Commissione ha respinto queste affermazioni, perché i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, anche dopo gli aumenti nel periodo in esame, erano notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione e pertanto hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (178) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI è ritornata sulla questione chiedendo alla Commissione di spiegare il nesso di causalità nonostante la tendenza divergente a partire dal 2014, dal momento che le importazioni dalla RPC sono calate (- 8 %) mentre i prezzi dei prodotti cinesi sono saliti (+ 1 %) e la quota del mercato dell'Unione è rimasta stabile (58,8 %).
- (179) La Commissione ha rilevato che, per evitare gli effetti delle normali fluttuazioni economiche, essa considera l'intero periodo in esame al fine di stabilire una tendenza. Inoltre, anche durante una tendenza al ribasso nel consumo dell'Unione nel periodo in esame, le importazioni dalla RPC hanno evidenziato un aumento della quota di mercato.
- (180) La CCCME ha affermato che la Commissione non avrebbe garantito la comparabilità dei prezzi nella sua analisi della sottoquotazione, poiché non avrebbe tenuto conto di determinate caratteristiche del prodotto in esame. Inoltre, ha affermato che la Commissione avrebbe preso in esame altre caratteristiche del prodotto per la determinazione del margine di dumping.
- (181) La Commissione ha sottolineato di aver preso in considerazione le caratteristiche principali del prodotto oggetto dell'inchiesta nel confronto tra i prezzi, garantendo la comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile fabbricato nell'Unione sulla base delle informazioni disponibili. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.
- (182) La CCCME ha affermato che né la CCCME né i produttori esportatori cinesi avrebbero avuto la possibilità di individuare differenze tra i prodotti cinesi esportati e i prodotti venduti dai produttori dell'Unione che influiscano sulla comparabilità dei prezzi e di chiedere adeguamenti ai fini della determinazione della sottoquotazione.
- (183) La Commissione ha precisato di aver comunicato ai produttori esportatori cinesi le specifiche modalità di calcolo della sottoquotazione e la metodologia adottata e ha confermato di avere garantito la comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile fabbricato e venduto nell'Unione, sulla base delle caratteristiche principali del prodotto in esame. Non era stata dimostrata la necessità di un adeguamento specifico per le differenze nelle caratteristiche fisiche. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.




- (184) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato che i produttori esportatori cinesi ed essa stessa non avrebbero avuto la possibilità di riesaminare il calcolo della Commissione del volume e del valore delle vendite per ciascun NCP da parte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e che pertanto non avrebbero potuto valutare la presenza di eventuali errori a tale proposito. Di conseguenza, la CCCME ha affermato che la base fattuale a sostegno dell'analisi della sottoquotazione sarebbe discutibile e non equivarrebbe a prova certa.
- (185) La Commissione ha rilevato di aver spiegato nella divulgazione delle conclusioni definitive alla CCCME il motivo per cui tali dati dovrebbero essere mantenuti riservati. Di conseguenza, ha respinto la contestazione della CCCME.
- (186) La CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe omesso di valutare la significatività della sottoquotazione in relazione alla proporzione delle vendite sul mercato interno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione per i quali non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione e ha pertanto contestato l'obiettività della Commissione nell'esaminare l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di vendita dei produttori dell'Unione. La CCCME ha ribadito la propria argomentazione a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive.
- (187) La Commissione ha stabilito che le importazioni oggetto di dumping dai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione erano sottoquotate rispetto al 62,6 % delle vendite totali dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha riscontrato che tutte le tipologie dei prodotti importati erano paragonabili alle tipologie dei prodotti venduti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha inoltre rilevato che i prezzi di tutte le tipologie dei prodotti importati avevano sottoquotato i prezzi di vendita delle tipologie comparabili vendute dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha pertanto concluso che gli effetti pregiudizievoli dei prezzi delle importazioni cinesi sulle vendite dell'industria dell'Unione sono stati sufficientemente dimostrati.
- (188) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha ribadito che i dati sulla disoccupazione e sulla produttività non avvalorerebbero la constatazione di un notevole pregiudizio causato dalle importazioni dalla RPC. Inoltre, la crescente efficienza delle linee di produzione automatizzate richiederebbe un minor numero di lavoratori.
- (189) La Commissione ha rilevato che il calo dell'occupazione può essere attribuito alla riduzione del volume di produzione causato dall'aumento dei quantitativi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC nel periodo in esame e agli sforzi dell'industria dell'Unione per ridurre i costi di produzione e migliorare l'efficienza in considerazione della crescente concorrenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Il calo dell'occupazione è superiore all'aumento di produttività; ciò è un segnale del pregiudizio causato dalle importazioni dalla RPC.
- (190) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 173 e 174 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (191) Come indicato dalla Commissione ai considerando 179 e 180 del regolamento provvisorio, le importazioni indiane non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e hanno potuto incidere solo marginalmente sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (192) Tuttavia, la CCCME ha affermato che le importazioni indiane avrebbero potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in quanto la Commissione non disporrebbe di una base probatoria per concludere che i produttori esportatori dalla RPC abbiano acquisito quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione, l'aumento e la diminuzione delle rispettive quote di mercato dell'India e dell'Unione sono identici, l'andamento del volume delle importazioni dall'India dal 2014 fino al periodo dell'inchiesta è risultato maggiormente in linea con l'evoluzione del volume di produzione e vendita dell'industria dell'Unione rispetto al volume delle importazioni dalla RPC e la sottoquotazione dei prezzi dell'India è superiore alla sottoquotazione dei prezzi della RPC, per cui sarebbe più probabile che eventuali effetti sui prezzi derivino dalle importazioni dall'India piuttosto che dalle importazioni dalla RPC.
- (193) La CCCME ha affermato inoltre che la Commissione dovrebbe individuare e distinguere nel dettaglio tutti i diversi effetti delle importazioni indiane, e separarli dai presunti effetti pregiudizievoli delle importazioni cinesi mediante un'analisi per segmenti, per Stato membro e tra ghisa grigia, ossia il prodotto indiano, e ghisa duttile, ossia il prodotto cinese.
- (194) Secondo la Commissione, per i motivi già illustrati al considerando 199 del regolamento provvisorio, non occorre un'analisi per segmenti per accertare se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC siano state causa di notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione.



- (195) La Commissione ha osservato che l'aumento relativo della quota del mercato dell'Unione delle importazioni dall'India è leggermente superiore rispetto a quello delle importazioni dalla RPC nell'arco del periodo in esame, ma in termini assoluti i volumi delle importazioni e la quota di mercato dell'India sono molto inferiori ai volumi delle importazioni e alla quota di mercato della RPC nello stesso periodo e nel periodo dell'inchiesta.
- (196) La Commissione ha rilevato di non essere in grado di concludere, sulla base dei volumi assoluti, che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione sia dovuta interamente all'aumento della quota di mercato delle importazioni indiane.
- (197) La Commissione ha rilevato altresì che l'argomentazione della CCCME concernente l'evoluzione dei volumi delle importazioni dal 2014 al periodo dell'inchiesta è contraddetta dai fatti. I volumi delle importazioni dall'India e dalla RPC si sono evoluti nello stesso modo rispetto all'andamento dei volumi di produzione e vendita dell'industria dell'Unione.
- (198) Inoltre, la Commissione ha riconosciuto la sottoquotazione dei prezzi dell'India e ha confermato le conclusioni di cui al considerando 179 del regolamento provvisorio secondo cui le differenze di prezzo medie non sono indicative, dal momento che la gamma di prodotti delle importazioni dall'India differiva da quella delle importazioni dalla RPC.
- (199) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato di non disporre delle informazioni che le avrebbero permesso di commentare le differenze di prezzo che sarebbero indicative secondo la Commissione e pertanto non ha condiviso la conclusione della Commissione.
- (200) La Commissione ha confermato che, se si considera l'evoluzione dei volumi delle importazioni, della quota di mercato e dei prezzi, le importazioni indiane possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, non si può presumere che le importazioni dall'India siano state l'unica causa del peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Se, in via ipotetica, si dovesse eliminare l'effetto delle importazioni dall'India, le importazioni dalla RPC costituirebbero comunque di per sé una causa indipendente di pregiudizio. In particolare, il livello delle importazioni dalla RPC nel periodo dell'inchiesta è molto più significativo (più che triplo) rispetto a quello delle importazioni indiane nello stesso periodo.
- (201) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che è probabile che le importazioni dall'India abbiano contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, queste importazioni non inficiano il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in virtù dei volumi e della quota di mercato più modesti. Inoltre, la Commissione ha rilevato che eventuali effetti delle importazioni dall'India non sono attribuiti alla RPC, poiché il livello di eliminazione del pregiudizio calcolato per l'attuazione della regola del dazio inferiore tiene conto esclusivamente degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (202) La Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando da 175 a 182 del regolamento provvisorio per i motivi menzionati sopra e respinge le argomentazioni presentate dalla CCCME.

5.2.2. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (203) La FCI ha sostenuto che la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe stata influenzata negativamente dall'aumento delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso paesi terzi a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari.
- (204) La Commissione ha osservato che le esportazioni verso paesi terzi rappresentano solo il 10 % circa delle vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione nel periodo in esame. La Commissione ha concluso quindi che le esportazioni verso paesi terzi possono avere inciso solo marginalmente sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e pertanto non hanno potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (205) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha chiesto una spiegazione alla Commissione sul perché la combinazione dell'aumento delle esportazioni con prezzi molto bassi non sia in grado di inficiare il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni del prodotto in esame dalla RPC. La FCI ha affermato che, se l'industria dell'Unione non avesse venduto i propri prodotti a mercati terzi e avesse invece venduto quella parte della produzione sul mercato interno, ai prezzi medi dell'Unione, essa avrebbe potuto migliorare il suo margine di profitto del 17,20 %.



- (206) La Commissione ha rilevato che l'ipotesi della FCI secondo cui i produttori dell'Unione avrebbero potuto vendere i prodotti che avevano esportato sul mercato dell'Unione allo stesso prezzo da loro praticato nell'Unione non si basa su alcuna prova ed è una mera congettura. In primo luogo, i prezzi all'interno dell'industria dell'Unione sono soggetti a pressioni a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In secondo luogo, secondo la legge economica fondamentale della domanda e dell'offerta, l'aumento dell'offerta riduce il prezzo del prodotto. Inoltre, la gamma di prodotti esportati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione potrebbe divergere rispetto alla loro produzione media e al corrispondente costo di produzione. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione della FCI secondo cui i produttori dell'Unione avrebbero potuto migliorare il loro margine di profitto vendendo i prodotti esportati sul mercato dell'Unione.

5.2.3. *Contrazione della domanda*


- (207) La FCI ha presentato elementi di prova in base ai quali la chiusura delle fonderie di cui al considerando 190 del regolamento provvisorio dovrebbe essere attribuita a fattori diversi dall'aumento delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.
- (208) La Commissione osserva che, per quanto concerne ACO, da informazioni di dominio pubblico risultava che le pressioni sui prezzi e la concorrenza della RPC sono stati uno dei motivi della chiusura della fonderia dell'Unione. Per quanto concerne le altre chiusure, la FCI non ha fornito elementi di prova risolutivi sui motivi. In ogni caso non sono state queste chiusure a determinare il calo dei prezzi di vendita e della redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, visto che rispecchiano una perdita di competitività sul mercato interno dell'Unione. La Commissione pertanto respinge questa argomentazione e resta del parere che le chiusure abbiano coinciso con il pregiudizio subito dall'Unione e di conseguenza non inficino il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (209) La CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto distinguere l'effetto pregiudizievole del calo del consumo dai presunti effetti pregiudizievoli dovuti alle importazioni dalla RPC, poiché sarebbe chiaro che, considerando l'andamento dei volumi delle vendite e della produzione dell'industria dell'Unione, tale calo non si potrebbe attribuire alle importazioni dalla RPC.
- (210) Inoltre, la CCCME ha affermato che, poiché l'aumento delle importazioni dalla RPC non coinciderebbe con il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, non esisterebbe una base fattuale a sostegno dell'argomentazione della Commissione secondo cui, poiché l'aumento delle importazioni dalla RPC è superiore al calo del consumo e delle vendite dell'industria dell'Unione, la contrazione della domanda non possa inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (211) La Commissione rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla CCCME, l'aumento delle importazioni dalla RPC coincide con il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, se si prende in considerazione l'intero periodo per l'accertamento del pregiudizio.
- (212) La Commissione pertanto respinge questa affermazione e conferma le conclusioni di cui ai considerando da 189 a 191 del regolamento provvisorio.

5.2.4. *Segmentazione nel mercato dell'Unione*

- (213) La FCI ha affermato che le norme nazionali e le diverse prescrizioni al livello degli Stati membri segmenterebbero l'Unione in vari mercati nazionali per i lavori di ghisa.
- (214) La Commissione ha osservato che, nonostante l'esistenza di norme nazionali per diversi tipi di prodotto, i produttori dell'Unione e i produttori esportatori possono rispettare allo stesso modo questi requisiti nazionali relativi alla certificazione del prodotto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.5. *Evoluzione tecnica del prodotto in esame*

- (215) La FCI ha affermato inoltre che il peso dei lavori venduti sarebbe diminuito e di conseguenza uno stesso volume di produzione in tonnellate corrisponderebbe a un maggior numero di lavori venduti. Secondo la FCI, il mancato aumento dei profitti e della quota di mercato si dovrebbe attribuire a un cambiamento strutturale nella tecnologia e nei processi di produzione, piuttosto che alla concorrenza con i prodotti fabbricati nella RPC.



- (216) La Commissione osserva che in base ai dati forniti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione non si è riscontrata una riduzione significativa del peso durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (217) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha argomentato che vi sarebbe stata una riduzione generale del peso dei lavori di ghisa. Il fatto che i volumi di produzione nell'Unione nel periodo dell'inchiesta fossero equivalenti alla situazione che prevaleva nel 2013 (96 %) indicherebbe che l'industria dell'Unione ha necessariamente aumentato il numero di lavori venduti. Qualsiasi pregiudizio si dovrebbe pertanto attribuire a un cambiamento strutturale nella tecnologia e nei processi di produzione, piuttosto che alla concorrenza con i prodotti fabbricati nella RPC.
- (218) La Commissione aveva richiesto ai produttori dell'Unione inseriti nel campione non soltanto tutti i dati in tonnellate prodotte, ma anche in pezzi prodotti. Tali dati verificati non hanno evidenziato alcuna riduzione significativa del peso del prodotto simile. Pertanto la Commissione non ha condiviso l'argomentazione della FCI secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe necessariamente aumentato il numero di articoli venduti. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (219) La CCCME ha affermato che, malgrado la presunta sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di mantenere la propria quota di mercato, cosa che difficilmente si concilierebbe con la constatazione di un nesso di causalità.
- (220) La Commissione ha rilevato che nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è notevolmente aumentata. Inoltre, si è constatata una notevole sottoquotazione. La Commissione ha quindi respinto questa argomentazione.
- (221) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito la propria argomentazione secondo cui non vi sarebbe una coincidenza temporale tra le importazioni dalla RPC e il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La CCCME ha sottolineato che i dati dimostrerebbero l'esistenza di una coincidenza temporale tra gli indicatori di pregiudizio in questione e l'evoluzione dei consumi, che a suo dire parrebbe essere l'effettiva causa dell'eventuale pregiudizio. Ha inoltre affermato che ciò a sua volta avrebbe avuto un impatto su altri indicatori di pregiudizio quali la redditività. Infine, la CCCME ha affermato che nelle sue analisi su pregiudizio e nesso di causalità la Commissione avrebbe dovuto considerare le tendenze delle importazioni nel periodo in esame anziché limitarsi a confrontare i punti finali, così come statuito dall'organo di appello ⁽¹⁾.
- (222) Contrariamente alla relazione dell'organo di appello, in cui non è stata effettuata alcuna analisi delle tendenze ma soltanto un confronto tra il punto iniziale e quello finale del periodo in esame, nel caso in questione la Commissione ha eseguito un'analisi esauriente delle tendenze prevalenti in atto nell'intero periodo in esame, anche da un anno all'altro del suddetto periodo. Su tale base, la Commissione ha riscontrato una coincidenza temporale tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante tale periodo. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.
- (223) A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, la CCCME ha affermato per la prima volta durante l'inchiesta che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione potrebbe essere stato autoinflitto, poiché numerosi produttori dell'Unione hanno cominciato a sostituire le vendite del prodotto simile con le vendite di prodotti compositi, anch'essi di loro produzione, e ha suggerito che si sarebbe dovuto tenere conto della concorrenza esercitata da questi prodotti, poiché sarebbe in grado di inficiare il presunto nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (224) La Commissione ha respinto questa argomentazione, poiché la CCCME, a parte una semplice brochure di prodotti di uno dei produttori dell'Unione, non l'ha sostenuta con elementi di prova risolutivi. Soprattutto, le conclusioni della Commissione si basano sui dati relativi al prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (225) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciatori hanno inoltre ribadito che le vendite di prodotti compositi sono minime e rappresentano meno dell'1 % della loro attività. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (226) In mancanza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 202 a 205 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ Relazione dell'organo di appello in *United States — Measures Affecting Imports of Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tyres from China*, WT/DS/399/AB/R, punto 220.




6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (227) La FCI ha affermato che le importazioni dalla RPC nel periodo in esame non avrebbero avuto l'effetto di deprimere i prezzi nazionali del prodotto in esame dell'industria dell'Unione, poiché durante il periodo in esame i prezzi cinesi sarebbero notevolmente aumentati, a fronte di una progressiva diminuzione dei prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, secondo una tendenza che avrebbe fatto seguito a un calo generale dei costi di produzione unitari, che sarebbe stato nell'interesse dell'industria dell'Unione.
- (228) La Commissione ha respinto questa argomentazione, perché i prezzi delle importazioni dalla RPC, anche dopo gli aumenti nel periodo in esame, erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, e hanno avuto quindi l'effetto di deprimere i prezzi nell'Unione. Questa constatazione è suffragata dal calo dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che ha superato il calo dei costi di produzione unitari. È pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione fermare il calo dei prezzi dovuto alle importazioni cinesi oggetto di dumping.
- (229) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha sostenuto che i produttori dell'Unione riceverebbero una parte della loro gamma di prodotti dalla RPC. Di conseguenza, l'istituzione di un dazio provvisorio nei confronti della RPC starebbe causando problemi anche ai produttori dell'Unione.
- (230) Inoltre, uno dei produttori dell'Unione ha recentemente effettuato un cospicuo investimento per lo sviluppo di una nuova fonderia negli Stati Uniti d'America («USA»); l'istituzione di un dazio definitivo comporterebbe un aumento delle importazioni dagli USA e il consolidamento della posizione dominante di tale produttore dell'Unione nel mercato dell'Unione per i lavori di ghisa, a scapito della concorrenza libera e leale.
- (231) La Commissione ha rilevato che l'istituzione di misure antidumping potrebbe interessare tutti i soggetti del mercato dell'Unione, compresi i produttori dell'Unione. Tuttavia, a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciante e un produttore che sosteneva la denuncia hanno affermato che è nell'interesse dell'industria dell'Unione imporre un dazio definitivo, che contribuirebbe alla creazione di condizioni di parità sul mercato.
- (232) Durante la visita di verifica presso il produttore di cui al considerando 230, la società ha informato la Commissione che l'investimento negli USA è teso a sostituire uno stabilimento già esistente. Dal momento che la FCI non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione secondo cui tale produttore utilizzerebbe tale investimento per aumentare le importazioni dagli USA verso l'Unione, la Commissione ha respinto questa argomentazione.
- (233) I denunciante hanno affermato che, se le aliquote del dazio definitivo venissero ridotte ai livelli proposti nelle conclusioni definitive, essi non sarebbero in grado di competere con le importazioni oggetto di dumping, poiché gli importatori del prodotto in esame dalla RPC sarebbero ancora in grado di sottoquotare i prezzi dell'industria dell'Unione nonostante l'istituzione del dazio provvisorio del 33 % in media.
- (234) Le misure antidumping sono stabilite al livello necessario per eliminare l'effetto del dumping pregiudizievole. Di conseguenza, è possibile che i prezzi all'importazione siano ancora competitivi rispetto al prezzo del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione, in particolare dal momento che il dazio antidumping provvisorio istituito si basa sui margini di dumping riscontrati come inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (235) La FCI ha affermato che la Commissione avrebbe sottovalutato il ruolo svolto e l'occupazione creata da un grande consorzio di PMI europee nel mercato del prodotto in esame.
- (236) La Commissione ha osservato di avere constatato nel corso dell'inchiesta che i produttori indipendenti devono sostenere determinati costi di progettazione, certificazione e R&S del prodotto in esame, e ha pertanto deciso di adeguare di conseguenza il calcolo della sottoquotazione e del livello di eliminazione del pregiudizio come indicato ai precedenti considerando da 119 a 122. Tuttavia, anche dopo questi adeguamenti, la sottoquotazione e il livello di eliminazione del pregiudizio restano significativi.
- (237) La FCI ha affermato che la Commissione non terrebbe conto dell'importanza delle certificazioni per il prodotto in esame e dell'esistenza di contratti a lungo termine.



- (238) La Commissione ha rilevato di non avere riscontrato elementi di prova dell'esistenza di tali contratti a lungo termine nel corso dell'inchiesta. I costi delle certificazioni per il prodotto in esame sono integrati nell'adeguamento per i costi di R&S nell'ambito dei calcoli della sottoquotazione e del livello di eliminazione del pregiudizio.
- (239) Poiché il numero totale di dipendenti delle società che fanno parte della FCI è stimato in circa 1 200 per le importazioni da tutti i paesi, le misure applicate solo alle importazioni dalla RPC avranno un potenziale impatto su un numero ridotto di lavoratori.
- (240) La FCI ha affermato che mentre l'industria dell'Unione potrebbe mantenere gli attuali livelli di occupazione anche in presenza di importazioni del prodotto in esame dalla RPC, la maggior parte delle società della FCI sarà costretta a chiudere o a licenziare i lavoratori se la Commissione decide di istituire un dazio antidumping definitivo.
- (241) La Commissione ha respinto questa argomentazione, poiché la FCI non ha corroborato la sua affermazione con elementi di prova o analisi concernenti l'eventualità di chiusure forzate o riduzioni dell'occupazione. Al contrario, considerando il livello significativo della sottoquotazione, nonostante l'effetto dell'eventuale dazio definitivo i prezzi delle importazioni cinesi resteranno competitivi rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, per cui ciò non porterà a chiusure o riduzione dell'occupazione.
- (242) La FCI ha affermato che gli importatori indipendenti non sarebbero in grado di trovare fonti di approvvigionamento alternative con facilità e in tempi brevi, mentre a suo avviso i produttori dell'Unione non venderanno il prodotto in esame agli importatori indipendenti, poiché sono in diretta concorrenza gli uni con gli altri.
- (243) Riguardo all'argomentazione che l'imposizione di misure determinerebbe una carenza dell'approvvigionamento del prodotto in esame, la Commissione ha osservato innanzi tutto che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni, bensì di ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Quindi le importazioni dalla RPC non dovrebbero interrompersi, ma continuare, però a prezzi equi.
- (244) Nel contempo non si può escludere che nella pratica le misure contro la RPC non sortiscano effetti. Tuttavia, come indicato al considerando 220 del regolamento provvisorio, gli importatori indipendenti potrebbero rivolgersi ad altri paesi terzi per le importazioni. A questo proposito, la Commissione ha stabilito che gli importatori indipendenti non dipendono esclusivamente dalle importazioni dalla RPC, ma nel periodo in esame hanno acquistato il prodotto in esame anche da produttori di altri paesi terzi, come l'India, la Turchia e il Brasile. La Commissione ha rilevato anche importazioni da Vietnam, Egitto e Ucraina.
- (245) Inoltre, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha riscontrato che l'industria dell'Unione dispone di capacità inutilizzata, poiché il livello di utilizzo dei suoi impianti è all'incirca del 50 %. La FCI non ha presentato prove a sostegno dell'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione non venderà il prodotto in esame agli importatori indipendenti.
- (246) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, è ritornata sulla questione della sicurezza dell'offerta, affermando che i produttori dell'Unione non avrebbero mai accettato e non accetterebbero mai di produrre fusioni per conto delle società della FCI. Le società della FCI avrebbero contattato diverse fonderie nell'Unione e tutte avrebbero rifiutato di fornire i materiali prodotti secondo i loro modelli o hanno dichiarato di non essere disponibili a produrre lavori di ghisa per tutte le dimensioni richieste.
- (247) Riguardo all'eventuale spostamento verso altri paesi terzi, la FCI ha affermato che nessuno dei paesi menzionati nel presente regolamento rappresenterebbe un'alternativa praticabile rispetto alla RPC. L'India e la Turchia non sarebbero alternative ragionevoli, avendo esportato soltanto quantitativi limitati del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta. In particolare, i produttori in India produrrebbero quasi esclusivamente ghisa grigia, mentre i produttori nella RPC produrrebbero prevalentemente ghisa duttile. Soltanto 30 000 tonnellate di lavori in ghisa sarebbero state importate da paesi terzi diversi dall'India nel periodo dell'inchiesta, pertanto secondo la FCI sarebbe impensabile avviare la produzione di volumi sufficienti di fusioni in un tempo ragionevole in paesi diversi dalla RPC. Inoltre, l'eventuale cambiamento della fonte delle importazioni per il prodotto in esame comporterebbe costi aggiuntivi per gli importatori indipendenti. Tutti gli investimenti nei modelli di proprietà dei produttori della RPC non sarebbero utilizzabili altrove e perderebbero quindi il loro valore se venisse istituito un dazio definitivo. Inoltre, l'eventuale spostamento della produzione richiederebbe tempo e tale ritardo causerebbe l'abbandono del mercato dell'Unione da parte degli importatori indipendenti.



- (248) La Commissione ha rilevato che la FCI non ha fornito prove a sostegno della sua argomentazione secondo cui i produttori dell'Unione non accetterebbero mai di produrre fusioni per conto della società della FCI.
- (249) D'altro canto, a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciatori hanno affermato di essere disposti a rifornire gli importatori e hanno fornito prove del fatto che già lo fanno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (250) Il fatto che si siano registrate soltanto poche importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta non esclude la possibilità di spostare la produzione verso altri paesi terzi. Inoltre, le misure non hanno l'obiettivo di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni cinesi, bensì di ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Poiché le aliquote del dazio definitivo sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio e persino inferiori ai margini di sottoquotazione per tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, non si prevede che abbiano un effetto proibitivo sulle importazioni dalla RPC. Questa constatazione è suffragata dalle statistiche sulle importazioni a decorrere dall'istituzione delle misure antidumping provvisorie, che evidenziano tuttora importazioni significative dalla RPC.
- (251) I costi aggiuntivi connessi a un eventuale spostamento della produzione sono pertanto essenzialmente frutto di una congettura e non intrinsecamente legati all'istituzione delle misure antidumping.
- (252) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha respinto tutte le argomentazioni avanzate dalla FCI riguardanti la sicurezza della fornitura.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (253) Secondo la FCI, le misure sarebbero contrarie alle diverse necessità e specificità richieste da autorità pubbliche e soggetti privati che dipendono dalle importazioni degli importatori indipendenti, in particolare in regioni non sufficientemente vicine ai produttori dell'Unione.
- (254) La Commissione ha ribadito che gli utilizzatori finali non possono basarsi su prezzi di dumping a spese dell'industria dell'Unione. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame e il prodotto simile sono già oggetto di scambi all'interno dell'Unione, anche nelle regioni che non sono ubicate nelle vicinanze dei produttori dell'Unione.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (255) In sintesi, nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di motivi validi contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.
- (256) Eventuali effetti negativi sugli importatori indipendenti non possono considerarsi sproporzionati e sono mitigati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, da paesi terzi o dall'industria dell'Unione. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, superano i possibili effetti negativi sugli altri gruppi di interesse.
- (257) In mancanza di ulteriori osservazioni, la Commissione conferma le conclusioni di cui al considerando 226 del regolamento provvisorio.

7. CHIUSURA E MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (258) Non essendo stata accertata l'esistenza di dumping, il procedimento concernente le importazioni originarie dell'India si intende chiuso.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio per la RPC

- (259) I denunciatori hanno dichiarato di non essere d'accordo con la redditività del 5,3 % utilizzata nella valutazione del livello di eliminazione del pregiudizio. A loro parere, la redditività dei produttori dell'Unione nel 2006 si attestava all'incirca al 10 %. Tuttavia, la redditività utilizzata nella valutazione del pregiudizio è quella ottenuta nel 2013 dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.



- (260) Come indicato al considerando 231 del regolamento provvisorio, il livello dei profitti del 2013 rispecchia quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. Questo profitto di riferimento è inoltre coerente con la percentuale proposta dai denunciati per i calcoli della vendita sottocosto contenuti nella denuncia.
- (261) Secondo la FCI, la valutazione provvisoria del livello di eliminazione del pregiudizio è fuorviante, poiché confronta i prezzi dei prodotti venduti dalle fonderie cinesi agli importatori dell'Unione con quelli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione ai clienti finali e non tiene conto delle spese sostenute esclusivamente dagli importatori indipendenti. Tali spese comprendono i costi di R&S, i costi per la realizzazione di modelli e prototipi, i costi della certificazione e dell'omologazione, i controlli di qualità e le verifiche di conformità, i costi di magazzino e il costo delle vendite.
- (262) La Commissione ha verificato questi dati e ha deciso di modificare il margine di sottoquotazione (cfr. i considerando da 119 a 122) e il livello di eliminazione del pregiudizio per tenere conto di tali costi, con un adeguamento verso il basso dei prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione, considerando la media ponderata dei costi di R&S sul fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Inoltre, è stato applicato un adeguamento al prezzo di importazione per i costi post-importazione verificati.

7.2. Misure definitive per la RPC


- (263) Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di dumping, conformemente alla regola del dazio inferiore.
- (264) Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono stabilite come indicato nella tabella 3 che segue:

Tabella 3

Margine di dumping, livello di eliminazione del pregiudizio e aliquota del dazio

Società	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio	Dazio
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5 %	63,5 %	15,5 %
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,5 %	52,8 %	31,5 %
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	38,1 %	72,8 %	38,1 %
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	21,3 %	70,3 %	21,3 %
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	25,0 %	66,2 %	25,0 %
Altre società che hanno collaborato	25,4 %	64,8 %	25,4 %
Tutte le altre società	38,1 %	72,8 %	38,1 %

- (265) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote (diversamente dal dazio a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono pertanto applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle società e quindi dalle persone giuridiche espressamente menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento con la denominazione e l'indirizzo, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di queste aliquote e devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».



- (266) Eventuali richieste concernenti l'applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in caso di modifica della denominazione del soggetto giuridico o a seguito dell'istituzione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere rivolte alla Commissione ⁽¹⁾ e corredate di tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse, a titolo di esempio, alla modifica della denominazione o al cambiamento a livello delle entità di produzione e vendita. Se del caso, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società beneficiarie di aliquote del dazio a titolo individuale.
- (267) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle forti differenze nelle aliquote del dazio, occorrono misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping a titolo individuale. Le società soggette a dazi antidumping individuali sono tenute a presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Tale fattura deve essere conforme ai requisiti indicati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate dalla fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (268) Al fine di garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per «tutte le altre società» non dovrebbe applicarsi solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, salvo che questi ultimi siano conformi alle condizioni di cui all'articolo 3.
- (269) Un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato e la CCCME hanno proposto un impegno congiunto sui prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Tale proposta è attualmente oggetto di valutazione.
- (270) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽²⁾ è indicato stabilire il tasso degli interessi di mora che devono essere corrisposti in caso di rimborso dei dazi definitivi, visto che le disposizioni pertinenti in vigore riguardanti i dazi doganali non prevedono un tasso di interesse e che l'applicazione di regole nazionali causerebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici, conseguenti alla scelta dello Stato membro per lo sdoganamento.

7.3. Offerta di impegno sui prezzi

- (271) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME e sessantaquattro produttori esportatori hanno presentato un'offerta di impegno sui prezzi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.
- (272) La Commissione ha valutato tale offerta e ha concluso che l'accettazione di tale impegno sarebbe impraticabile ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base sulla base degli elementi seguenti:
- la difficoltà per le autorità doganali degli Stati membri di distinguere a livello visivo tra i due diversi gruppi di prodotti presentati nell'impegno proposto;
 - l'elevato numero di produttori esportatori inclusi nell'offerta;
 - la bassa attendibilità dei loro documenti contabili;
 - le esportazioni di altri prodotti da parte dei produttori esportatori non soggetti a misure che consentano anche una compensazione dei prezzi; e
 - il fatto che in passato un impegno simile, riguardante un numero molto inferiore di produttori esportatori, sia stato oggetto di violazioni ripetute e sia stato infine ritirato.
- (273) La CCCME e i produttori esportatori interessati nonché l'industria dell'Unione sono stati informati dei motivi per i quali la Commissione intendeva respingere l'offerta di impegno. L'industria dell'Unione ha espresso il suo accordo con il respingimento.
- (274) La CCCME ha presentato alcune osservazioni e alcuni suggerimenti in risposta alla valutazione dell'offerta di impegno da parte della Commissione. La CCCME ha proposto di utilizzare un prezzo all'importazione minimo medio basato sui tipi di prodotto più costosi, di limitare le esportazioni di altri prodotti e di definire determinati criteri di ammissibilità allo scopo di ridurre la quantità dei produttori esportatori partecipanti all'impegno. Tuttavia, sebbene tali suggerimenti possano in qualche modo attenuare certi rischi relativi al monitoraggio, quelli riguardanti la riduzione della quantità dei produttori esportatori e del rischio connesso all'attendibilità dei loro documenti contabili la Commissione non ha potuto valutarli, giacché non erano stati precisati al punto da costituire un'offerta riveduta. Inoltre, una riduzione della quantità dei produttori esportatori partecipanti potrebbe indurre i produttori esportatori non partecipanti a far transitare le loro esportazioni attraverso i partecipanti. La Commissione ha infine ricordato che in passato un impegno simile, riguardante un numero molto inferiore di produttori esportatori, è stato oggetto di ripetute violazioni ed è stato alla fine ritirato. Pertanto, le osservazioni e i suggerimenti della CCCME non hanno nel complesso modificato la valutazione della Commissione.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁾ Sentenza nella causa *Wortmann*, C-365/15, UE:C:2017:19, punti da 35 a 39.



7.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (275) Alla luce dei margini di dumping riscontrati e considerato il livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva.
- (276) Le aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio. Quindi, gli importi depositati in eccesso rispetto all'aliquota del dazio antidumping definitivo dovrebbero essere svincolati.
- (277) Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso pareri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 51) e originari della Repubblica popolare cinese.

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
- dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.


I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,
- scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,
- scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5	C221
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,5	C222
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	38,1	C223
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	21,3	C224
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	25,0	C225
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	25,4	Cfr. allegato
Tutte le altre società	38,1	C999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinate fusioni vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.



4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da corrispondere in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016),
- non è collegato a esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.

Articolo 4

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'India si intende chiuso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

Denominazione	Codice addizionale TARIC
Baoding City Maikesaier Casting Ltd.	C226
Baoding GB Metal Products Co., Ltd.	C232
Baoding Hualong Casting Co., Ltd.	C233
Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd.	C234
Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd.	C235
Botou City Minghang Casting Co., Ltd.	C236
Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd. e la società collegata Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd.	C237
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory	C238
Botou Dongli Foundry Co., Ltd.	C239
Botou GuangTai Precision Casting Factory	C240
Botou Mancheng Foundry Co., Ltd.	C241
Botou Okai Foundry Co., Ltd.	C242
Botou Sanjiang Casting Co., Ltd.	C243
Botou TongYang Casting Factory	C244
Botou Weili Precision Casting Co., Ltd.	C245
Botou Xinrong Foundry Co., Ltd.	C246
Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd.	C247
Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd.	C248
Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd.	C249
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd.	C250
Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd.	C251
China National Minerals Co., Ltd.	C252
Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial	C253
Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd.	C254
Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd.	C255
Handan Haolin Casting Co., Ltd.	C256
Handan Qunshan Foundry Co., Ltd.	C257




Denominazione	Codice addizionale TARIC
Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd.	C258
Handan Yuanyang Foundry Co.,Ltd	C259
Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd.	C260
Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd.	C261
Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd.	C262
Hebei Jinghua Casting Co., Ltd.	C263
Hebei Shunda Foundry Co., Ltd.	C264
Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd.	C265
Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd.	C266
Hengtong Valve Co.,LTD	C267
Heping Cast Co., Ltd. Yi County	C268
Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd.	C269
Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd.	C270
Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd.	C271
Laiwu City Haitian Machinery Plant	C272
Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd.	C273
Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry	C274
Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd.	C275
Lingshou County Boyuan Foundry Co., Ltd.	C276
Pingyao County Master Casting Co., Ltd.	C277
Qingdao Jiatailong Industrial Co.,Ltd	C278
Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd.	C279
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd.	C280
Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd.	C281
Qingyuanxian Yueda Founry Co., Ltd.	C282
Rockhan Technology Co., Ltd.	C283
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd.	C284
Shandong Heshengda Machinery Technology Co., Ltd.	C298
Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd.	C285
Shandong Lulong Group Co., Ltd.	C286



Denominazione	Codice addizionale TARIC
Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd.	C310
Shanxi Associated Industrial Co., Ltd.	C287
Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd.	C288
Shanxi Solid Industrial Co., Ltd.	C289
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd.	C290
Shaoshan Huanqiu Castings Foundry	C291
Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd.	C292
Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd.	C293
Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd.	C294
Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd.	C295
Wangdu Junrong Foundry Co., Limited	C296
Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd.	C297
Weifang Weikai Casting Co., Ltd.	C299
Wen Shui Hengli Nature of the Company	C300
Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd	C301
Zibo Joy's Metal Co., Ltd.	C302

18CE0685



DECISIONE (PESC) 2018/141 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2018

che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Le misure restrittive fissate dalla decisione 2011/72/PESC si applicano fino al 31 gennaio 2018. Sulla base di un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2019. È opportuno modificare la voce relativa a una persona.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2019. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).



ALLEGATO

La voce che figura nell'allegato della decisione 2011/72/PESC relativa alla persona in appresso è sostituita dalla voce seguente:

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
«5	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068	Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico tunisino da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari ("concussione").»

18CE0686



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/142 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

[notificata con il numero C(2018) 71]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione ⁽²⁾ definisce gli obiettivi di capacità, i requisiti di qualità e interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione del dispositivo europeo di risposta emergenziale (EERC), nonché i requisiti generali per i moduli di protezione civile.
- (2) La grave carenza di squadre mediche di emergenza e di altre squadre di intervento in campo sanitario riscontrata durante la crisi dell'Ebola nell'Africa occidentale ha portato all'istituzione del concetto di «corpo medico europeo», cioè la parte dell'EERC che può essere mobilitata per operazioni di risposta in caso di apparizione di focolai di malattia e di emergenze con conseguenze per la salute. L'obiettivo è rafforzare la capacità dell'Unione considerata nel suo complesso di rispondere all'apparizione di focolai di malattia e alle emergenze con conseguenze per la salute che non possono essere affrontate utilizzando solo i mezzi dei paesi colpiti, all'interno e all'esterno dell'Unione.
- (3) I requisiti per i moduli di protezione civile devono tener conto dei processi internazionali riconosciuti, come l'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità volta a classificare le squadre mediche di emergenza e le linee guida dell'INSARAG (Gruppo consultivo internazionale specializzato nella ricerca e salvataggio).
- (4) A norma della decisione di esecuzione 2014/762/UE, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità degli obiettivi di capacità, di qualità e di interoperabilità, nonché la procedura di certificazione e registrazione delle risorse nell'EERC, che rivede se necessario. La procedura di certificazione delle risorse dovrebbe essere adeguata per tener conto dell'esperienza acquisita nel periodo iniziale.
- (5) La decisione di esecuzione 2014/762/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 6:


«6) “corpo medico europeo”: la parte dell'EERC disponibile per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in caso di emergenze sanitarie gravi.»

- 2) all'articolo 16, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se viene riproposto di registrare nell'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto, la certificazione va rivalutata al più tardi entro cinque anni.»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 924.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GUL 320 del 6.11.2014, pag. 1).




- 3) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 4) l'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione;
- 5) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2018

Per la Commissione
Christos STYLIANIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO I

L'allegato II della decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificato:

1) è aggiunta la seguente sezione (18):

«18. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 1 (fissa): cure ambulatoriali di emergenza

Compiti	Prime cure ambulatoriali di emergenza in seguito a lesioni e in altri casi gravi che richiedono un'assistenza medica, comprensive dei seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> — triage, valutazione, pronto soccorso; — stabilizzazione e trasferimento in caso di emergenze traumatiche e non traumatiche gravi; — trattamento definitivo in seguito a emergenze traumatiche e non traumatiche minori.
Capacità	Servizi ambulatoriali per almeno 100 visite/giorno.
Componenti principali	Requisiti in termini di squadre e personale: <ul style="list-style-type: none"> — gestione: personale necessario per svolgere le funzioni di caposquadra, vice caposquadra, funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze) e responsabile della sicurezza; — operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'OMS; — logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica in conformità ai requisiti di autosufficienza. <p>La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).</p>
Autosufficienza	La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.
Mobilitazione	Disponibilità alla partenza entro massimo 24-48 ore dall'accettazione dell'offerta. Capacità operativa per almeno 14 giorni.»

2) è aggiunta la seguente sezione (19):

«19. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 1 (mobile): cure ambulatoriali di emergenza

Compiti	Prime cure ambulatoriali di emergenza in seguito a lesioni e in altri casi gravi che richiedono un'assistenza medica, comprensive dei seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> — triage, valutazione, pronto soccorso; — stabilizzazione e trasferimento in caso di emergenze traumatiche e non traumatiche gravi; — trattamento definitivo in seguito a emergenze traumatiche e non traumatiche minori.
Capacità	Servizi ambulatoriali per almeno 50 visite/giorno.
Componenti principali	Requisiti in termini di squadre e personale: <ul style="list-style-type: none"> — gestione: personale necessario per svolgere le funzioni di caposquadra, vice caposquadra, funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze) e responsabile della sicurezza;



	<ul style="list-style-type: none"> — operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'OMS; — logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica in conformità ai requisiti di autosufficienza. <p>La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).</p>
Autosufficienza	La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.
Mobilitazione	Disponibilità alla partenza entro massimo 24-48 ore dall'accettazione dell'offerta. Capacità operativa per almeno 14 giorni.»

3) è aggiunta la seguente sezione (20):

«20. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 2: chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero

Compiti	<p>terapia intensiva, chirurgia generale e ostetrica in seguito a traumi e altri casi gravi, con i servizi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ammissione/screening dei pazienti nuovi e inviati da altri medici, rinvio ad altri medici; — triage e valutazione chirurgici; — rianimazione cardiopolmonare avanzata; — trattamento definitivo di lesioni e fratture semplici; — interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali; — chirurgia generale e ostetrica di emergenza; — cure ospedaliere in caso di emergenze non traumatiche; — anestesia di base, radiologia, sterilizzazione, esami di laboratorio e trasfusioni sanguigne; — servizi di riabilitazione e follow-up dei pazienti. <p>Capacità di accogliere e integrare squadre specialistiche nella loro struttura qualora la squadra non possa fornire alcuni dei servizi di cui sopra.</p>
Capacità	<p>Servizi diurni e notturni (se necessario 24/24 ore e 7/7 giorni), tra cui come minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 blocco operatorio con 1 sala operatoria; almeno 20 letti per tavolo operatorio; — possibilità di realizzare 7 interventi chirurgici pesanti o 15 minori al giorno.
Componenti principali	<p>Requisiti in termini di squadre e personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gestione: 1 caposquadra; 1 vice caposquadra; 1 funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze); 1 responsabile della sicurezza; — operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); — logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica per l'EMT e i suoi pazienti ricoverati. <p>La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'OMS.</p>
Autosufficienza	La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.



Mobilitazione	Disponibilità alla partenza entro massimo 48-72 ore dall'accettazione dell'offerta e operatività sul posto entro 24-96 ore. Capacità operativa per almeno 3 settimane al di fuori dell'Unione e per almeno 14 giorni all'interno dell'Unione.»
---------------	---

4) è aggiunta la seguente sezione (21):

«21. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 3: cura dei pazienti trasferiti

Compiti	Interventi chirurgici complessi sui pazienti trasferiti, comprese le capacità di terapia intensiva, con i seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> — capacità di prestare servizi EMT di tipo 2; — trattamento delle lesioni e ortopedia ricostruttiva per i casi complessi; — esami radiologici approfonditi, sterilizzazione, esami di laboratorio e trasfusioni sanguigne; — servizi di riabilitazione e follow-up dei pazienti; — cure pediatriche di alto livello e anestesia degli adulti; — letti nel reparto terapia intensiva con monitoraggio 24/24 ore e possibilità di ventilare; — servizi di accettazione e trasferimento dalle EMT di tipo 1 e 2 e dal sistema sanitario nazionale. Possono essere inclusi servizi specializzati come: trattamento delle ustioni; dialisi e trattamento della sindrome da schiacciamenti; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia ortoplastica; riabilitazione intensiva; salute materna; cure neonatali e pediatriche; trasporto e recupero.
Capacità	Servizi diurni e notturni (se necessario 24/24 ore e 7/7 giorni), tra cui come minimo: <ul style="list-style-type: none"> — 1 blocco operatorio con almeno 2 tavoli operatori in due sale separate, almeno 40 letti (20 per tavolo) e 4-6 letti nel reparto terapia intensiva. Per ogni tavolo operatorio aggiunto occorreranno 20 letti supplementari al fine di garantire una capacità post-operatoria adeguata; — possibilità di realizzare 15 interventi chirurgici pesanti o 30 minori al giorno.
Componenti principali	Requisiti in termini di squadre e personale: <ul style="list-style-type: none"> — gestione: 1 caposquadra; 1 vice caposquadra; 1 funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze); 1 responsabile della sicurezza — squadra di operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — squadra logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica per l'EMT e i suoi pazienti ricoverati. La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'OMS.
Autosufficienza	La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.
Mobilitazione	Disponibilità alla partenza entro massimo 48-72 ore dall'accettazione dell'offerta e operatività sul posto entro 5-7 giorni. Capacità operativa per almeno 8 settimane al di fuori dell'Unione e per almeno 14 giorni all'interno dell'Unione.»



ALLEGATO II


L'allegato III della decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificato:

«ALLEGATO III

OBIETTIVI DI CAPACITÀ DELL'EERC

Moduli

Modulo	Numero di moduli simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1)
HCP (Pompaggio a alta capacità)	6
MUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano — 1 in condizioni di clima freddo)	6
WP (Depurazione idrica)	2
FFFP (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con aerei)	2
AMP (Posto medico avanzato)	2 (2)
ETC (Campo temporaneo di emergenza)	2
HUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano)	2
CBRNDET (Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN])	2
GFFF (Lotta a terra contro gli incendi boschivi)	2
GFFF-V (Lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi)	2
CBRNUSAR (USAR in situazioni CBRN)	1
AMP-S (Posto medico avanzato con unità chirurgica)	1 (2)
FC (Contenimento delle alluvioni)	2
FRB (Salvataggio dalle alluvioni con l'uso di imbarcazioni)	2
MEVAC (Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei)	1
FHOS (Ospedale da campo)	1 (2)
FFFH (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con elicotteri)	2
EMT di tipo 1 fissa (Squadra medica di emergenza di tipo 1: cure ambulatoriali di emergenza – fissa)	5
EMT di tipo 1 mobile (Squadra medica di emergenza di tipo 1: cure ambulatoriali di emergenza – mobile)	2
EMT di tipo 2 (Squadra medica di emergenza di tipo 2: chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero)	3
EMT di tipo 3 (Squadra medica di emergenza di tipo 3: trattamento dei pazienti trasferiti)	1




Squadre di supporto e assistenza tecnica

Squadra di supporto e assistenza tecnica	Numero di moduli TAST simultaneamente disponibili per la mobilitazione ⁽¹⁾
TAST (Squadra di supporto e assistenza tecnica)	2

Altri mezzi di risposta

Altri mezzi di risposta	Numero di altri mezzi di risposta simultaneamente disponibili per la mobilitazione ⁽¹⁾
Squadre di ricerca e salvataggio in montagna	2
Squadre di ricerca e salvataggio in acqua	2
Squadre di ricerca e salvataggio speleologico	2
Squadre con apparecchiature di ricerca e salvataggio specializzate, per esempio sistemi di ricerca robotizzati	2
Squadre con veicoli aerei senza equipaggio	2
Squadre di intervento in caso di incidenti marittimi	2
Squadre del genio civile per interventi di valutazione dei danni e della sicurezza, individuazione degli immobili da demolire/ripristinare, valutazione delle infrastrutture e puntellamento nel breve termine.	2
Sostegno all'evacuazione: comprese le squadre per la gestione logistica e delle informazioni	2
Interventi antincendio: squadre di valutazione/consulenza	2
Squadre decontaminazione CBRN	2
Laboratori mobili per le emergenze ambientali	2
Squadre o piattaforme di comunicazione per ripristinare i collegamenti nelle zone isolate	2
Mezzi distinti per l'evacuazione aeromedica via jet e via elicottero, in Europa e nel mondo	2
Capacità di ricovero aggiuntiva: unità per 250 persone (50 tende), più un'unità auto-sufficiente per gli operatori	100
Capacità aggiuntiva di kit ricoveri: unità per 2 500 persone (500 teloni), con kit attrezzi, possibilmente tramite appalto locale	6
Pompe a acqua con capacità minima di 800 litri/minuto	100
Gruppi elettrogeni con potenza tra 5-150 kW	100
Gruppi elettrogeni con potenza superiore a 150 kW	10
Mezzi antinquinamento marino	se necessari
Squadre mediche di emergenza per cure specialistiche	8
Laboratori di biosicurezza mobili	4



Altri mezzi di risposta	Numero di altri mezzi di risposta simultaneamente disponibili per la mobilitazione ⁽¹⁾
Capacità ingegneristica permanente	1
Altri mezzi di risposta per far fronte ai rischi individuati	se necessari

⁽¹⁾ Per garantire questa disponibilità, sarà possibile registrare nell'EERC un numero maggiore di mezzi (per esempio in caso di rotazione). Analogamente gli Stati membri che rendono disponibili più mezzi possono registrarne un numero superiore nell'EERC.

⁽²⁾ Per questo tipo di modulo, non sarà possibile registrare un numero più elevato di capacità nell'EERC. L'obiettivo di capacità per questo tipo di modulo scade al più tardi il 31 dicembre 2019.»



ALLEGATO III

L'allegato V della decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificato:

1) il titolo dell'allegato è sostituito da quanto segue:


«**PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE PER L'EERC**»

2) La tabella alla fine dell'allegato è sostituita dal seguente testo:

«FASI DELLA CERTIFICAZIONE

1. Il processo di certificazione comprende una visita a scopo consultivo, un esercizio di simulazione e un'esercitazione sul campo. Si può decidere, caso per caso, di soprassedere all'esercitazione sul campo per i moduli relativi agli incendi, i campi temporanei di emergenza, i moduli di evacuazione sanitaria con mezzi aerei e altri mezzi di risposta.
2. Le squadre di ricerca e salvataggio in ambito urbano (su media e vasta scala) sono considerate certificate se sono state sottoposte alla classificazione esterna dell'INSARAG. Per queste squadre non sarà istituito un processo di certificazione distinto nell'EERC.
3. Le squadre mediche di emergenza (tipi 1, 2 e 3 e cure specialistiche) sono considerate certificate se sono state sottoposte al processo di verifica dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La procedura di certificazione e registrazione delle squadre mediche di emergenza nell'EERC integra il processo di verifica dell'OMS.»

18CE0687



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/143 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2018

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 184]

(I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a calcolare le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2016 sono calcolate conformemente al terzo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione l'80 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati durante l'anno considerato.
- (3) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sui veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli Stati membri durante l'anno civile precedente. Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione in più fasi, le emissioni specifiche di CO₂ sono attribuite al costruttore del veicolo di base.
- (4) Tutti gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i dati per il 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
- (5) Il 18 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 62 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO₂ e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2016. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 23 costruttori hanno notificato errori.
- (6) Per i restanti 39 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (7) La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e i relativi motivi di correzione e le serie di dati sono state opportunamente confermate o modificate.
- (8) Nel caso dei dati senza l'identificazione dei veicoli corrispondenti o con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO₂ e ai valori di massa in tali dati.

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.



- (9) Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.
- (10) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento che soddisfa l'obiettivo per le emissioni specifiche.
- (11) Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen ha rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO₂ per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. Pur avendo esaminato approfonditamente tale questione, la Commissione ritiene tuttavia necessari ulteriori chiarimenti da parte del raggruppamento Volkswagen nel suo complesso nonché una conferma dell'assenza di tali irregolarità da parte delle pertinenti autorità nazionali di omologazione. Non è quindi possibile confermare o modificare i valori per il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. e Volkswagen AG).
- (12) La Commissione si riserva il diritto di rivedere i risultati raggiunti da un costruttore, confermati o modificati dalla presente decisione, qualora le pertinenti autorità nazionali confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO₂ usati per accertare se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (13) Occorre confermare o modificare di conseguenza il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2016, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e per ciascun raggruppamento di produttori di veicoli commerciali leggeri, in relazione all'anno civile 2016 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

- (1) Alfa Romeo SpA
C.so Giovanni Agnelli 200
10135 Torino
Italia
- (2) Automobiles Citroen
Route de Gizy
78943 Vélizy-Villacoublay Cedex
Francia
- (3) Automobiles Peugeot
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
Francia



(4) AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

LADA France S.A.S.
13, route Nationale 10
78310 Coignières
Francia

(5) BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
Francia

(6) Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

(7) BMW M GmbH

Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

(8) FCA US LLC

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles
Edificio 5 – Piano terra – Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia

(9) CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

(10) COMARTH ENGINEERING S.L.


Carril Alejandro 79
ES-30570 Beniaján – Murcia
Spagna

(11) Automobile Dacia SA

Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia

(12) Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
Germania



(13) DFSK MOTOR CO., LTD.

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria Srl
Via Pisana 11/a
50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
Italia

(14) Esagono Energia srl

Via Puecher 9
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
Italia

(15) FCA Italy SpA

Edificio 5 – Piano terra – Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia

(16) Ford Motor Company of Australia Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

(17) Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

(18) Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

(19) Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
Belgio

(20) Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG
Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
Germania



(21) Mitsubishi Fuso Truck Europe SA

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG
Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
Germania

(22) LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2
Lähte Tartumaa
60502
Estonia

(23) General Motors Company

Rappresentato nell'Unione da:

Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania

(24) GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

AUTORIMESSA MONTE MARIO SRL
Via della Muratella, 797
00054 Maccarese (RM)
Italia

(25) Goupil Industrie S.A.

Route de Villeneuve
47320 Bourran
Francia

(26) Great Wall Motor Company Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH
Otto-Hahn-Str. 5
63128 Dietzenbach
Germania


(27) Honda Motor Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:


Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst
Belgio

(28) Honda of the UK Manufacturing Ltd.


Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst
Belgio



- (29) Hyundai Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- (30) Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- (31) Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- (32) Isuzu Motors Limited
Rappresentato nell'Unione da:
Isuzu Motors Europe NV
Bist 12
2630 Aartselaar
Belgio
- (33) IVECO SpA
Via Puglia 35
10156 Torino
Italia
- (34) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley
Coventry
CV3 4LF
Regno Unito
- (35) KIA Motors Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- (36) KIA Motors Slovakia s.r.o.
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- (37) LADA Automobile GmbH
Erlengrund 7-11
21614 Buxtehude
Germania



- (38) Magyar Suzuki Corporation Ltd.
Legal Department Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germania
- (39) Mahindra & Mahindra Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Mahindra Europe srl
Via Cancelliera 35
00040 Ariccia (Roma)
Italia
- (40) Mazda Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Mazda Motor Europe GmbH
European R&D Centre
Hiroshimastr 1
61440 Oberusel (Taunus)
Germania
- (41) M.F.T.B.C.
Rappresentato nell'Unione da:
Daimler AG
Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
Germania
- (42) Mitsubishi Motors Corporation MMC
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SG Born
Paesi Bassi
- (43) Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe BV MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SG Born
Paesi Bassi
- (44) Nissan International SA
Rappresentato nell'Unione da:
Renault Nissan Representation Office
Avenue des Arts/Kunstlaan 40
1040 Bruxelles
Belgio




- (45) Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania
- (46) Piaggio & C SpA
Viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera (PI)
Italia
- (47) Renault S.A.S.
Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia
- (48) Renault Trucks
99 Route de Lyon TER L10 0 01
69802 Saint Priest Cedex
Francia
- (49) Romanital Srl
Via delle Industrie, 107
90040 Isola delle Femmine (PA)
Italia
- (50) SAIC MAXUS Automotive Co. Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:


SAIC Luc, S.a.r.l.
President Building
37A avenue J.F. Kennedy
1855 Lussemburgo
Lussemburgo
- (51) SsangYong Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office
Herriotstrasse 1
60528 Francoforte sul Meno
Germania
- (52) StreetScooter GmbH
Jülicher Straße 191
52070 Aquisgrana
Germania
- (53) Suzuki Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH
Legal Department Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germania



- (54) Tata Motors Limited
Rappresentato nell'Unione da:
Tata Motors European Technical Centre Plc.
Internal Automotive Research Centre
University of Warwick
Coventry
CV4 7AL
Regno Unito
- (55) Toyota Motor Europe NV/SA
Avenue du Bourget 60
1140 Bruxelles
Belgio
- (56) Univers Ve Helem
14 rue Federico Garcia Lorca
32000 Auch
Francia
- (57) Volvo Car Corporation
VAK building Assar Gabrielssons väg
SE-405 31 Göteborg
Svezia
- (58) Raggruppamento per: Daimler AG
Mercedesstr 137/1
Zimmer 229
70546 Stoccarda
Germania
- (59) Raggruppamento per: FCA Italy SpA
Edificio 5 – Piano terra – Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia
- (60) Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania
- (61) Raggruppamento per: General Motors
Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania
- (62) Raggruppamento per: Kia
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- (63) Raggruppamento per: Hyundai
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania




(64) Raggruppamento per: Mitsubishi Motors
Mitsubishi Avenue 21
6121 SG Born
Paesi Bassi

(65) Raggruppamento per: Renault
1 Avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione




ALLEGATO


Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (80 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
ALFA ROMEO SPA		3	108,000	145,302	- 37,302	- 37,302	1 386,67	114,333
AUTOMOBILES CITROËN		147 450	132,337	167,907	- 35,570	- 35,570	1 629,73	145,920
AUTOMOBILES PEUGEOT		152 426	133,395	170,220	- 36,825	- 36,825	1 654,60	147,718
AVTOVAZ JSC	P8	30	216,000	135,847	80,153	80,153	1 285,00	216,000
BLUECAR SAS	DMD	173	0,000				1 325,00	0,000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DMD	324	143,344				1 894,74	148,988
BMW M GMBH	DMD	291	127,203				1 756,75	135,955
FCA US LLC	P2	163	202,208	204,098	- 1,890	- 1,890	2 018,88	215,356
CNG- TECHNIK GMBH	P3	2	108,000	152,541	- 44,541	- 44,541	1 464,50	115,000
COMARTH ENGINEERING SL	DMD	5	0,000				860,20	0,000
AUTOMOBILE DACIA SA	P8	23 928	118,662	135,482	- 16,820	- 16,820	1 281,07	124,061
DAIMLER AG	P1	141 780	177,473	215,538	- 38,065	- 38,065	2 141,89	187,766
DFSK MOTOR CO LTD	DMD	503	172,291				1 143,26	174,684
ESAGONO ENERGIA SRL	DMD	6	0,000				1 314,17	0,000
FCA ITALY SPA	P2	158 552	143,505	172,123	- 28,618	- 28,619	1 675,06	153,099
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P3	31 598	207,251	221,102	- 13,851	- 13,854	2 201,72	212,811
FORD MOTOR COMPANY	P3	512	202,836	218,576	- 15,740	- 15,740	2 174,56	209,527
FORD- WERKE GMBH	P3	243 326	158,071	192,422	- 34,351	- 34,397	1 893,33	168,603
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	DMD	86	155,735				1 673,84	160,267
mitsubishi FUSO TRUCK & BUS CORPORATION	P1	543	235,756	253,909	- 18,153	- 18,153	2 554,48	238,066
LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ	DMD	4	285,000				2 091,25	285,000



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (80 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
GENERAL MOTORS COMPANY	P4	11	269,750	250,558	19,192	19,192	2 518,45	280,455
GONOW AUTO CO LTD	DMD	44	191,314				1 535,91	203,455
GOUPIL INDUSTRIE SA	DMD	60	0,000				1 095,83	0,000
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	DMD	183	196,610				1 800,49	202,377
HONDA MOTOR CO LTD	DMD	38	108,500				1 382,16	113,842
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD	DMD	89	134,817				1 686,36	143,281
HYUNDAI MOTOR COMPANY	P5	3 489	207,827	225,072	- 17,245	- 17,245	2 244,41	211,070
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE	P5	32	99,600	125,504	- 25,904	- 25,904	1 173,78	102,313
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO	P5	461	154,310	186,196	- 31,886	- 31,886	1 826,39	167,994
ISUZU MOTORS LIMITED		12 658	197,733	208,994	- 11,261	- 11,261	2 071,53	203,634
IVECO SPA		30 686	210,302	232,423	- 22,121	- 22,121	2 323,45	215,944
JAGUAR LAND ROVER LIMITED	D	7 435	247,609	272,000	- 24,391	- 24,391	2 147,75	257,094
KIA MOTORS CORPORATION	P6	498	115,834	147,327	- 31,493	- 31,493	1 408,44	123,169
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO	P6	436	124,736	158,336	- 33,600	- 33,600	1 526,82	133,766
LADA AUTOMOBILE GMBH	DMD	15	216,000				1 242,07	216,000
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD	DMD	25	117,350				1 357,24	119,920
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	DMD	386	208,808				1 986,97	212,370
MAZDA MOTOR CORPORATION	DMD	556	138,385				1 622,53	152,570
MFTBC	P1	162	235,806	258,513	- 22,707	- 22,707	2 603,99	238,136
MINITUBISHI MOTORS CORPORATION MMC	P7/D	955	166,357	195,000	- 28,643	- 28,643	1 894,06	178,721
MINITUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P7/D	16 429	175,873	195,000	- 19,127	- 19,127	1 934,71	179,395
NISSAN INTERNATIONAL SA		52 940	135,342	191,107	- 55,765	- 55,765	1 879,19	164,242
ADAM OPEL AG	P4	92 815	150,202	179,531	- 29,329	- 29,329	1 754,72	160,762



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (80 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
PIAGGIO & C SPA	D	2 966	130,872	155,000	- 24,128	- 24,128	1 101,58	149,553
RENAULT SAS	P8	216 516	133,477	175,639	- 42,162	- 42,162	1 712,87	152,141
RENAULT TRUCKS		9 111	196,829	229,655	- 32,826	- 32,826	2 293,69	206,718
ROMANITAL SRL	DMD	20	155,000				1 268,25	160,450
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD	DMD	447	249,994				2 184,42	249,996
SSANGYONG MOTOR COMPANY	DMD	795	195,692				2 069,26	198,153
STREETSCOOTER GMBH		1 669	0,000	145,715	- 145,715	- 145,715	1 391,11	0,000
SUZUKI MOTOR CORPORATION	DMD	119	159,063				1 160,96	160,286
TATA MOTORS LIMITED		6	196,000	210,015	- 14,015	- 14,015	2 082,50	196,000
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA		30 760	170,839	197,565	- 26,726	- 27,747	1 948,63	179,279
UNIVERS VE HELEM	DMD	2	0,000				1 008,00	0,000
VOLVO CAR CORPORATION		1 216	113,332	171,938	- 58,606	- 58,606	1 673,08	121,022

Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (80 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
DAIMLER AG	P1	142 486	177,673	215,733	- 38,060	- 38,060	2 143,99	188,015
FCA ITALY SPA	P2	158 718	143,536	172,155	- 28,619	- 28,620	1 675,41	153,162
FORD- WERKE GMBH	P3	275 438	162,277	195,760	- 33,483	- 33,522	1 929,23	173,750
GENERAL MOTORS	P4	92 826	150,205	179,539	- 29,334	- 29,334	1 754,81	160,776
HYUNDAI	P5	3 982	200,556	219,771	- 19,215	- 19,215	2 187,41	205,209



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (80 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
KIA	P6	934	119,137	152,466	- 33,329	- 33,329	1 463,7	128,116
MITSUBISHI MOTORS	P7/D	17 384	174,897	195,000	- 20,103	- 20,103	1 932,48	179,358
RENAULT	P8	240 474	131,072	171,638	- 40,566	- 40,566	1 669,85	149,355

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto per l'esercizio 2016.

«DMD» significa che si applica una deroga *de minimis* a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, ossia un costruttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2016 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2016.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o alla CO₂ e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.

Colonna D

«Emissioni specifiche medie di CO₂ (80 %）」 sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base dell'80 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂. Le emissioni specifiche medie di CO₂ comprendono le riduzioni di emissioni derivate dalle disposizioni sui supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.

Colonna E

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO₂ sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.



Colonna G

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli della colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di $[(AC1 - TG1) - (AC2 - TG2)]$

AC1 = le emissioni specifiche medie di CO₂ inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1 = l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);


AC2 = le emissioni specifiche medie di CO₂ esclusi i veicoli non identificabili;

TG2 = l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I

«Emissioni medie di CO₂ (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂ ma escludono le riduzioni di emissioni derivate dalle disposizioni sui supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.

18CE0688



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/144 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2018

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 186]

(I testi in lingua bulgara, francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se costruttori e raggruppamenti hanno raggiunto i loro obiettivi per le emissioni specifiche.
- (2) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati per il 2016. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
- (4) Il 20 aprile 2017 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 95 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO₂ e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2016. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 40 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.
- (5) Per i restanti 55 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi per le emissioni specifiche. Per tre costruttori tutti i veicoli indicati nella serie di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (6) La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati sono state confermate o modificate.
- (7) Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, si dovrebbe tenere conto del fatto che i costruttori non possono verificare o correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO₂ e ai valori di massa in tali dati.
- (8) Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.



- (9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento che soddisfa l'obiettivo per le emissioni specifiche.
- (10) Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen ha rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO₂ per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. Pur avendo esaminato approfonditamente tale questione, la Commissione ritiene tuttavia necessari ulteriori chiarimenti da parte del raggruppamento Volkswagen nel suo complesso nonché una conferma dell'assenza di tali irregolarità da parte delle pertinenti autorità nazionali di omologazione. Non è pertanto possibile confermare o modificare i valori per il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bugatti Automobiles S.A.S., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG).
- (11) La Commissione si riserva il diritto di rivedere i risultati raggiunti da un costruttore, confermati o modificati dalla presente decisione, qualora le pertinenti autorità nazionali confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO₂ usati per accertare se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (12) Occorre confermare o modificare di conseguenza il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ delle nuove autovetture immatricolate nel 2016, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nell'allegato della presente decisione figurano i valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori, in relazione all'anno civile 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009:


- 1) Adidor Voitures SAS
2/4 Rue Hans List
78290 Croissy-sur-Seine
Francia
- 2) ALFA Romeo SpA
C.so Giovanni Agnelli 200
10135 Torino
Italia
- 3) Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co., KG
Alpenstraße 35 - 37
86807 Buchloe
Germania
- 4) Anhui JiangHuai Automobile Co Ltd
Via Lanzo 27
10071 Borgaro Torinese
Italia



- 5) Aston Martin Lagonda Ltd.
Gaydon Engineering Centre
Banbury Road
Gaydon Warwickshire
CV35 0DB
Regno Unito
- 6) Automobiles Citroen
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
Francia
- 7) Automobiles Peugeot
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
Francia
- 8) AVTOVAZ JSC
Rappresentato nell'Unione da:
LADA France S.A.S.
13, route Nationale 10
78310 Coignières
Francia
- 9) Bentley Motors Ltd.
Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg
Germania
- 10) BLUECAR SAS
31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
Francia
- 11) BLUECAR ITALY SRL
Foro Bonaparte 54
20121 Milano (MI)
Italia
- 12) Bayerische Motoren Werke AG
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 13) BMW M GmbH
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 14) BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
BYD Europe B.V.
's-Gravelandseweg 256
3125 BK Schiedam
Paesi Bassi



- 15) Caterham Cars Ltd.
2 Kennet Road Dartford
Kent
DA1 4QN
Regno Unito
- 16) Chevrolet Italia SpA
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania
- 17) FCA US LLC
Rappresentato nell'Unione da:
Fiat Chrysler Automobiles
Edificio 5 – Piano terra – Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia
- 18) CNG-Technik GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania
- 19) Automobile Dacia SA
Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia
- 20) Daimler AG
Zimmer 229
Mercedesstr 137/1
70546 Stoccarda
Germania
- 21) Donkervoort Automobielen BV
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
Paesi Bassi
- 22) DR Motor Company Srl
S.S. 85 Venafrana, km 37,500
86070 Macchia d'Isernia (IS)
Italia
- 23) Ferrari SpA
Via Emilia Est 1163
41122 Modena
Italia
- 24) FCA Italy SpA
Edificio 5 – Piano terra – Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia



25) Ford India Private Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

26) Ford Motor Company of Australia Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

27) Ford Motor Company of Brazil Ltda.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

28) Ford Motor Company
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania29) Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

30) Fuji Heavy Industries Ltd.


Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
Belgio

31) General Motors Company

Rappresentato nell'Unione da:

Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania



32) General Motors Holdings LLC

Rappresentato nell'Unione da:

KnowMotive
Bouwhuispad 1
8121 PX Olst
Paesi Bassi

33) GM Korea Company

Rappresentato nell'Unione da:

Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania

34) Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH
Otto-Hahn-Str. 5
63128 Dietzenbach
Germania

35) Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.
Cain Road
Bracknell
Berkshire
RG12 1HL
Regno Unito

36) Honda Motor Co., Ltd.


Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.
Cain Road
Bracknell
Berkshire
RG12 1HL
Regno Unito

37) Honda Turkiye A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.
Cain Road
Bracknell
Berkshire
RG12 1HL
Regno Unito




- 38) Honda of the UK Manufacturing Ltd.
Honda Motor Europe Ltd.
Cain Road
Bracknell
Berkshire
RG12 1HL
Regno Unito
- 39) Hyundai Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 40) Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 41) Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 42) Hyundai Motor India Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 43) Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 44) Isuzu Motors Limited
Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV
Bist 12
B-2630 Aartselaar
Belgio
- 45) IVECO SpA
Via Puglia 35
10156 Torino
Italia



- 46) Jaguar Land Rover Ltd.
Abbey Road
Whitley
Coventry CV3 4LF
Regno Unito
- 47) KIA Motors Corporation
Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- 48) KIA Motors Slovakia s.r.o.
Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- 49) Koenigsegg Automotive AB
Valhall Park
262 74 Ängelholm
Svezia
- 50) KTM-Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen
Austria
- 51) LADA Automobile GmbH
Erlengrund 7-11
21614 Buxtehude
Germania
- 52) LADA France S.A.S.

13, route Nationale 10

78310 Coignières

Francia
- 53) Automobili Lamborghini SpA
via Modena 12
40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
Italia
- 54) Litex Motors AD
3 Lachezar Stanchev Str., 2nd floor,
1706 Sofia
Bulgaria
- 55) Lotus Cars Ltd.
Hethel Norwich
Norfolk
NR14 8EZ
Regno Unito



56) Magyar Suzuki Corporation Ltd.
Legal Department
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germania

57) Mahindra & Mahindra Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Mahindra Europe srl
Via Cancelliera 35
00040 Ariccia (Roma)
Italia

58) Maruti Suzuki India Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Suzuki Deutschland GmbH
Legal Department
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germania


59) Maserati SpA
Viale Ciro Menotti 322
41122 Modena
Italia

60) Mazda Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Mazda Motor Europe GmbH
European R&D Centre
Hiroshimastr 1
61440 Oberursel/Ts
Germania


61) McLaren Automotive Ltd.
Chertsey Road
Woking
Surrey GU21 4YH
Regno Unito

62) Mercedes-AMG GmbH
Mercedesstr 137/1
Zimmer 229 HPC F 403
70327 Stoccarda
Germania

63) MG Motor UK Ltd.
International HQ
Q Gate
Low Hill Lane
Birmingham
B31 2BQ
Regno Unito



- 64) Mitsubishi Motors Corporation MMC
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi
- 65) Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi
- 66) Morgan Technologies Ltd.
Pickersleigh Road Malvern Link
Worcestershire
WR14 2LL
Regno Unito
- 67) National Electric Vehicle Sweden A.B.
Saabvägen 5
SE-461 38 Trollhättan
Svezia
- 68) Nissan International SA
Rappresentato nell'Unione da:
Renault Nissan Representation Office
Avenue des Arts/Kunstlaan 40
1040 Bruxelles
Belgio
- 69) Noble Automotive Ltd
24a Centurion Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1WH
Regno Unito
- 70) Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania
- 71) Pagani Automobili SpA
Via dell'Artigianato 5
41018 San Cesario sul Panaro (Modena),
Italia
- 72) PGO Automobiles
ZA de la pyramide
30380 SAINT CHRISTOL les Alès
Francia



- 73) Radical Motorsport Ltd.
24 Ivatt Way Business Park
Westwood
Peterborough
PE3 7PG
Regno Unito
- 74) Renault S.A.S.
Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia
- 75) Renault Trucks
99 Route de Lyon TER L10 0 01
69802 Saint Priest Cedex
Francia
- 76) Rolls-Royce Motor Cars Ltd.
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 77) Secma S.A.S.
Rue Denfert Rochereau
59580 Aniche
Francia
- 78) Shanghai Maple Automobile Co Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:


LTI Vehicles Ltd
Holyhead Road
Coventry
CV5 8JJ
Regno Unito
- 79) SsangYong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office
Herriotstrasse 1
60528 Francoforte sul Meno
Germania
- 80) Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH
Legal Department
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germania



81) Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH
Legal Department
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germania

82) Taiqi Electric Vehicle Co Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Quickstart 05/14
Vermögensverwaltung GmbH
Ganghoferstraße 33
80399 Monaco di Baviera
Germania

83) Tata Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.
International Automotive Research Centre
University of Warwick
Coventry
CV4 7AL
Regno Unito

84) Tazzari GL SpA

Via Selice Provinciale 42/E
40026 Imola
Bologna
Italia

85) Tesla Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tesla Motors NL
7-9 Atlasstraat
5047 RG Tilburg
Paesi Bassi

86) Toyota Motor Europe NV/SA


Avenue du Bourget 60
1140 Bruxelles
Belgio

87) Volvo Car Corporation


VAK building
Assar Gabriellssons väg
405 31 Göteborg
Svezia

88) Raggruppamento per: BMW Group

Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania




- 89) Raggruppamento per: Daimler AG
Mercedesstr 137/1
Zimmer 229
70546 Stoccarda
Germania
- 90) Raggruppamento per: FCA Italy SpA
Edificio 5 - Piano terra - Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia
- 91) Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50725 Colonia
Germania
- 92) Raggruppamento per: General Motors
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania
- 93) Raggruppamento per: Honda Motor Europe Ltd.
470 London Road Slough
Berkshire SL3 8QY
Regno Unito
- 94) Raggruppamento per: Hyundai
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 95) Raggruppamento per: Kia
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- 96) Raggruppamento per: Mitsubishi Motors
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi
- 97) Raggruppamento per: Renault
1 Avenue du Golf
78288
Guyancourt Cedex
Francia
- 98) Raggruppamento per: Suzuki
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germania



- 99) Raggruppamento per: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover
Abbey Road
Whitley
Coventry CV3 4LF
Regno Unito

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione



ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (100 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
ADIDOR VOITURES SAS	DMD	16	179,000				1 300,00	179,000
ALFA ROMEO SpA	P3	63 120	115,042	128,478	- 13,436	- 13,436	1 359,09	115,042
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG	DMD	773	172,604				1 873,15	172,604
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE	DMD	52	232,692				1 586,92	232,692
ASTON MARTIN LAGONDA LTD	D	1 367	308,661	309,000	- 0,339	- 0,339	1 830,98	308,661
AUTOMOBILES CITROËN		614 686	103,312	122,810	- 19,498	- 19,498	1 235,06	103,312
AUTOMOBILES PEUGEOT		889 051	101,748	123,348	- 21,600	- 21,600	1 246,84	101,748
AVTOVAZ JSC	P10	2 676	180,060	120,367	59,693	59,693	1 181,62	180,060
BENTLEY MOTORS LTD	D	3 260	285,502	294,000	- 8,498	- 8,682	2 499,31	285,502
BLUECAR SAS		1 466	0,000	128,873	- 128,873	- 128,873	1 367,74	0,000
BLUECAR ITALY SRL		8	0,000	133,089	- 133,089	- 133,089	1 460,00	0,000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	P1	973 555	121,947	138,104	- 16,157	- 16,218	1 569,72	121,983
BMW M GmbH	P1	15 780	175,968	144,250	31,718	30,524	1 704,21	175,976
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED	DMD	32	0,000				2 455,00	0,000
CATERHAM CARS LIMITED	DMD	130	150,438				644,54	150,438
CHEVROLET ITALIA SpA	P5	1	116,000	120,293	- 4,293	- 4,293	1 180,00	116,000
FCA US LLC	P3	104 390	146,673	142,421	4,252	4,199	1 664,19	146,673
CNG-TECHNIK GmbH	P4	567	162,695	137,799	24,896	24,896	1 563,05	162,695
AUTOMOBILE DACIA SA	P10	414 892	117,432	121,203	- 3,771	- 3,771	1 199,90	117,432
DAIMLER AG	P2	910 189	124,543	138,640	- 14,097	- 14,236	1 581,46	125,012
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV	DMD	5	178,000				865,00	178,000



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (100%)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100%)
DR MOTOR COMPANY SRL	DMD	490	147,808				1 183,29	147,808
FERRARI SpA	D	2 482	281,007	290,000	- 8,993	- 8,993	1 710,05	281,007
FCA ITALY SpA	P3	768 863	115,961	119,443	- 3,482	- 3,484	1 161,40	115,961
FORD INDIA PRIVATE LIMITED	P4	7 363	113,646	114,583	- 0,937	- 0,955	1 055,05	113,646
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P4	1	206,000	173,762	32,238	32,238	2 350,00	206,000
FORD MOTOR COMPANY	P4	16 184	216,871	149,108	67,763	67,547	1 810,52	216,871
FORD-WERKE GmbH	P4	1 010 774	118,435	128,663	- 10,228	- 10,241	1 363,15	118,435
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	ND	30 249	158,756	164,616	- 5,860	- 5,930	1 606,29	158,756
GENERAL MOTORS COMPANY	P5	1 138	265,656	151,235	114,421	114,421	1 857,07	265,656
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC	P5	642	267,399	152,108	115,291	115,291	1 876,16	267,399
GM KOREA COMPANY	P5	378	121,569	124,182	- 2,613	- 2,613	1 265,09	121,577
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	DMD	167	184,964				1 751,60	184,964
HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD	P6	5	128,800	118,657	10,143	10,143	1 144,20	128,800
HONDA MOTOR CO LTD	P6	66 732	116,989	123,400	- 6,411	- 6,411	1 247,98	116,989
HONDA TURKIYE AS	P6	1 081	154,871	125,445	29,426	29,426	1 292,73	154,871
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD	P6	83 283	134,565	135,144	- 0,579	- 0,579	1 504,95	134,565
HYUNDAI MOTOR COMPANY	P7	78 881	131,212	135,580	- 4,368	- 4,368	1 514,51	131,212
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS	P7	164 974	112,035	115,761	- 3,726	- 3,726	1 080,83	112,035
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO	P7	245 611	130,815	133,970	- 3,155	- 3,155	1 479,27	130,815
HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH	P7	840	109,012	116,796	- 7,784	- 7,784	1 103,47	109,012
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	P7	15	114,533	118,194	- 3,661	- 3,661	1 134,07	114,533
ISUZU MOTORS LTD	DMD	9	198,556				2 015,00	198,556
JAGUAR LAND ROVER LIMITED	P12/ND	225 192	149,841	178,025	- 28,184	- 28,184	1 953,39	149,841



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (100%)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100%)
KIA MOTORS CORPORATION	P8	250 700	119,687	127,681	- 7,994	- 7,994	1 341,65	119,687
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO	P8	171 005	132,348	132,789	- 0,441	- 0,441	1 453,42	132,348
KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB	DMD	4	377,750				1 432,75	377,750
KTM-SPORTMOTORCYCLE AG	DMD	30	189,967				895,00	189,967
LADA AUTOMOBILE GmbH	DMD	889	215,847				1 284,97	215,847
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA	D	856	315,729	318,000	- 2,271	- 2,271	1 693,16	315,729
LITEX MOTORS AD	DMD	51	181,902				1 720,78	181,902
LOTUS CARS LIMITED	DMD	784	207,352				1 199,71	207,352
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD	P11/ND	137 789	120,610	123,114	- 2,504	- 2,504	1 186,03	120,610
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	DMD	396	172,326				1 825,89	172,326
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	P11/ND	14 234	100,181	123,114	- 22,933	- 22,934	960,77	100,181
MASERATI SpA	D	7 111	197,005	245,000	- 47,995	- 48,023	2 072,67	197,005
MAZDA MOTOR CORPORATION	ND	219 859	126,740	129,426	- 2,686	- 2,687	1 323,59	126,740
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED	D	739	262,188	275,000	- 12,812	- 12,812	1 493,83	262,188
MERCEDES-AMG GmbH	P2	2 194	220,390	141,170	79,220	77,774	1 636,83	220,390
MG MOTOR UK LIMITED	D	4 159	126,445	146,000	- 19,555	- 19,555	1 305,57	126,445
MINI MOTORS CORPORATION MMC	P9	78 199	125,408	140,027	- 14,619	- 14,619	1 611,81	125,408
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P9	26 176	96,226	108,560	- 12,334	- 12,334	923,26	96,226
MORGAN TECHNOLOGIES LTD	DMD	473	187,977				1 080,64	187,977
NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN	DMD	1	161,000				1 910,00	161,000
NISSAN INTERNATIONAL SA		550 090	116,666	129,402	- 12,736	- 12,736	1 379,31	116,666
NOBLE AUTOMOTIVE LTD	DMD	2	333,000				1 416,00	333,000
ADAM OPEL AG	P5	968 401	122,854	127,667	- 4,813	- 4,813	1 341,36	122,854
PAGANI AUTOMOBILI SpA	DMD	1	343,000				1 487,00	343,000
PGO AUTOMOBILES	DMD	26	172,423				1 065,54	172,423
RADICAL MOTORSPORT LTD	DMD	5	319,800				1 088,40	319,800




A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (100 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
RENAULT SAS	P10	1 128 508	105,185	125,246	- 20,061	- 20,063	1 288,38	105,185
RENAULT TRUCKS	DMD	49	172,184				2 172,04	172,184
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD	P1	756	334,075	183,226	150,849	148,449	2 557,09	334,075
SECMA SAS	DMD	39	132,846				678,79	132,846
SHANGHAI MAPLE AUTOMOBILE CO LTD	DMD	1	256,000				1 455,00	256,000
SSANGYONG MOTOR COMPANY	ND	18 228	153,254	167,573	- 14,319	- 14,319	1 633,60	153,254
SUZUKI MOTOR CORPORATION	P11/ND	14 893	156,047	123,114	32,933	32,806	1 111,88	156,047
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD	P11/ND	26 427	96,760	123,114	- 26,354	- 26,354	882,11	96,760
TAIQI ELECTRIC VEHICLE CO. LIMITED	DMD	1	0,000				1 313,00	0,000
TATA MOTORS LIMITED	P12/ND	5	149,800	178,025	- 28,225	- 28,225	1 485,00	149,800
TAZZARI GL SpA	DMD	2	0,000				712,00	0,000
TESLA MOTORS LTD		10 829	0,000	169,018	- 169,018	- 169,018	2 246,18	0,000
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA		616 164	105,447	126,835	- 21,388	- 21,834	1 323,15	105,447
VOLVO CAR CORPORATION		270 854	121,166	145,620	- 24,454	- 24,454	1 734,20	121,166

Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti di costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (100 %)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
BMW GROUP	P1	990 091	122,970	138,236	- 15,266	- 15,389	1 572,62	123,006
DAIMLER AG	P2	912 383	124,774	138,646	- 13,872	- 14,020	1 581,59	125,241
FCA ITALY SpA	P3	936 373	119,323	122,614	- 3,291	- 3,299	1 230,78	119,323
FORD-WERKE GmbH	P4	1 034 889	119,964	128,888	- 8,924	- 8,938	1 368,07	119,964
GENERAL MOTORS	P5	970 560	123,117	127,710	- 4,593	- 4,593	1 342,29	123,117



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento	Numero di immatricolazioni	Emissioni specifiche medie di CO ₂ (100%)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo corretto	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100%)
HONDA MOTOR EUROPE LTD	P6	151 101	126,948	129,887	- 2,939	- 2,939	1 389,93	126,948
HYUNDAI	P7	490 321	124,522	128,073	- 3,551	- 3,551	1 350,23	124,522
KIA	P8	421 705	124,821	129,752	- 4,931	- 4,931	1 386,97	124,821
MINI	P9	104 375	118,090	132,136	- 14,046	- 14,046	1 439,13	118,090
RENAULT	P10	1 546 076	108,601	124,153	- 15,552	- 15,553	1 264,45	108,601
SUZUKI POOL	P11/ND	193 343	118,576	123,114	- 4,538	- 4,542	1 122,19	118,576
TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER	P12/ND	225 197	149,841	178,025	- 28,184	- 28,184	1 953,38	149,841

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009 con effetto per l'esercizio 2016.

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'esercizio 2016;

«DMD» significa che si applica una deroga *de minimis* a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, ossia un costruttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2016 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.


«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2016.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o alla CO₂ e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.

Colonna D

«Emissioni specifiche medie di CO₂ (100%)» sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate sulla base del 100% dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂. Le emissioni specifiche medie di CO₂ comprendono le riduzioni di emissioni derivate dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.



Colonna E

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO₂ sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione ⁽¹⁾. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1 = le emissioni specifiche medie di CO₂ inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1 = l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2 = le emissioni specifiche medie di CO₂ esclusi i veicoli non identificabili;

TG2 = l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I

«Emissioni medie di CO₂ (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂ ma escludono le riduzioni di emissioni derivate dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).



DECISIONE (UE) 2018/145 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo *, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, un accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) («accordo»).
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 9 giugno 2006, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio ⁽²⁾.
- (3) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri.
- (4) In seguito alla loro adesione all'accordo, la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia sono diventati Stati membri e, di conseguenza, hanno automaticamente cessato di essere parti associate ai sensi dell'accordo conformemente al suo articolo 31, paragrafo 2. Ciò dovrebbe essere ribadito in una notifica da effettuare all'atto del deposito dello strumento di approvazione dell'accordo.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio del 9 giugno 2006 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 1).



- (5) Relativamente alle modifiche dell'allegato I dell'accordo per quanto riguarda semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione in tale allegato, che dovranno essere adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo, il potere di approvare tali modifiche a nome dell'Unione dovrebbe essere conferito alla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.
- (6) In tutti gli altri casi, la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza dell'Unione dovrebbe essere definita caso per caso conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (7) Poiché sia l'Unione che gli Stati membri sono parti dell'accordo, è fondamentale che cooperino strettamente tra loro. Al fine di assicurare tale stretta cooperazione e l'unità della rappresentanza esterna in sede di comitato misto e fatti salvi i trattati, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è opportuno che sia posto in essere un coordinamento delle posizioni che devono essere adottate, a nome dell'Unione e degli Stati membri, in sede di comitato misto per quanto concerne questioni che rientrano nelle competenze sia dell'Unione sia degli Stati membri prima delle riunioni del comitato misto che trattano tali questioni.
- (8) L'articolo 2 della decisione 2006/682/CE contiene disposizioni sulla definizione delle posizioni che devono essere adottate in sede di comitato misto durante l'applicazione provvisoria dell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione contro Consiglio ⁽¹⁾, tali disposizioni dovrebbero cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
- (9) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), è approvato a nome dell'Unione ⁽²⁾.

2. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo ⁽³⁾ e a effettuare la notifica seguente:

«1. In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'"Unione europea".

2. In seguito alla loro adesione all'Unione europea, la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia sono diventati Stati membri dell'Unione europea e conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo hanno cessato di conseguenza di essere parti associate ai sensi dell'accordo.».

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata dall'Unione relativamente alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 17 dell'accordo per quanto riguarda semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato I dell'accordo, previ eventuali adeguamenti tecnici necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.


Articolo 3

L'articolo 2 della decisione 2006/682/CE cessa di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

⁽¹⁾ ECLI: EU: C: 2015:282.

⁽²⁾ L'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3) unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.




Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER

18CE0690



DECISIONE (UE) 2018/146 DEL CONSIGLIO**del 22 gennaio 2018****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno del Marocco («accordo»), conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
- (2) L'accordo è stato firmato il 12 dicembre 2006 a norma della decisione 2006/959/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio ⁽²⁾. L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, a eccezione di Bulgaria, Romania e Croazia. È previsto che questi ultimi Stati membri aderiscano all'accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dei rispettivi atti di adesione.
- (3) Relativamente alle modifiche di alcuni allegati dell'accordo che devono essere adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo, il potere di approvare tali modifiche a nome dell'Unione dovrebbe essere conferito alla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.
- (4) In tutti gli altri casi, le posizioni che devono essere adottate, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per quanto riguarda le questioni che rientrano nelle competenze dell'Unione, dovrebbero essere definite caso per caso conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (5) Poiché sia l'Unione che gli Stati membri sono parti dell'accordo, è fondamentale che cooperino strettamente tra loro. Al fine di assicurare tale stretta cooperazione e l'unità della rappresentanza esterna in sede di comitato misto e fatti salvi i trattati, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è opportuno che sia posto in essere un coordinamento delle posizioni che devono essere adottate, a nome dell'Unione e degli Stati membri, in sede di comitato misto per quanto concerne questioni che rientrano nelle competenze sia dell'Unione sia degli Stati membri prima delle riunioni del comitato misto che trattano tali questioni.
- (6) Gli articoli da 2 a 5 della decisione 2006/959/CE contengono disposizioni sul processo decisionale del Consiglio in merito a varie questioni contenute nell'accordo, tra cui la definizione delle posizioni che devono essere adottate in sede di comitato misto e gli obblighi di informazione degli Stati membri durante l'applicazione provvisoria dell'accordo. Tali disposizioni appaiono non necessarie ovvero la loro applicazione dovrebbe essere interrotta alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione contro Consiglio ⁽³⁾. È pertanto opportuno che tutte le disposizioni in questione cessino di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
- (7) È opportuno approvare l'accordo,

⁽¹⁾ GU C 81E del 15.3.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 4 dicembre 2006 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 55).

⁽³⁾ ECLI: UE: C 2015:282.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è approvato a nome dell'Unione ⁽¹⁾.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a consegnare al Regno del Marocco le note diplomatiche previste dall'articolo 30 dell'accordo ⁽²⁾ e a effettuare la notifica seguente:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'"Unione europea".»

Articolo 2

Le posizioni che devono essere adottate dall'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo per quanto riguarda la modifica degli allegati dell'accordo diversi dall'allegato I (Servizi concordati e rotte specificate) e dall'allegato IV (Disposizioni transitorie), sono stabilite dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 3

Gli articoli da 2 a 5 della decisione 2006/959/CE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018


Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ L'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57) unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO (UE) 2018/147 DEL CONSIGLIO**del 29 gennaio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di latte scremato in polvere giacenti all'intervento pubblico nell'Unione ammontavano a fine luglio 2017 a 357 359 tonnellate. Altre 22 710 tonnellate sono state offerte per l'acquisto a prezzo fisso fino alla chiusura del periodo di intervento, il 30 settembre 2017.
- (2) Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari si assiste attualmente a uno sfasamento senza precedenti tra i prezzi delle materie grasse e delle proteine, a motivo di una domanda particolarmente elevata di burro.
- (3) Si prevede che le consegne di latte nell'Unione aumenteranno nel 2018, con un conseguente aumento della produzione di burro e latte scremato in polvere.
- (4) Grazie all'andamento decisamente positivo della domanda di burro e formaggi, e nonostante i prezzi relativamente bassi delle proteine del latte, nel 2018 i prezzi del latte crudo che devono essere pagati agli agricoltori dovrebbero mantenersi a livelli tali da garantire la remuneratività della produzione lattiera.
- (5) Tali elementi di mercato creano per l'anno 2018 una situazione eccezionale di cui occorre tenere conto in modo specifico con riguardo al funzionamento del meccanismo di intervento pubblico per i prodotti lattiero-caseari.
- (6) L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa una limitazione quantitativa per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere al prezzo fisso di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento. Una volta raggiunto tale limite, gli acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo massimo di acquisto.
- (7) Al fine di evitare acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso in una situazione in cui ciò contravverrebbe agli obiettivi della rete di sicurezza, qualsiasi intervento pubblico per il latte scremato in polvere dovrebbe avvenire nell'ambito di una procedura di gara. A tal fine è opportuno fissare a zero, per il 2018, la limitazione quantitativa per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1370/2013.
- (9) Per far sì che la misura temporanea di cui al presente regolamento abbia un impatto immediato sul mercato e per consentire agli operatori di essere informati in tempo utile prima dell'inizio della prossima campagna di intervento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

¹⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, nel 2018 la limitazione quantitativa per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso è fissata a 0 tonnellate.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

18CE0692



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/148 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2017

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non dovrebbero beneficiare delle preferenze dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, l'allegato II è soggetto a riesame entro il 1° gennaio di ogni anno. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione i cambiamenti delle condizioni economiche, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari in rapporto ai criteri stabiliti nell'articolo 4.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che l'SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore del cambiamento di status di un paese come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
- (5) Il Paraguay è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2015, 2016 e 2017. Il Paraguay pertanto non possiede più i requisiti per beneficiare dello status di paese beneficiario dell'SPG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere eliminato dall'elenco dei paesi beneficiari del regime SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento, con applicazione dal 1° gennaio 2019.
- (6) I regimi di accesso preferenziale al mercato sono entrati in vigore per la Costa d'Avorio il 3 settembre 2016, per lo Swaziland il 10 ottobre 2016 e per il Ghana il 15 dicembre 2016. A norma pertanto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Costa d'Avorio, lo Swaziland e il Ghana dovrebbero anche essere eliminati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione dal 1° gennaio 2019.
- (7) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) ai paesi beneficiari dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (8) Cessando di essere beneficiario dell'SPG a decorrere dal 1° gennaio 2019, il Paraguay cessa anche di essere beneficiario dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. Il Paraguay dovrebbe pertanto essere eliminato dall'allegato III di tale regolamento con applicazione dal 1° gennaio 2019.

(1) GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.



- (9) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale per i paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi - Everything But Arms (EBA)»] se è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV di tale regolamento.
- (10) Le Nazioni unite hanno depennato la Guinea equatoriale dalla categoria dei paesi meno- sviluppati il 4 giugno 2017. Di conseguenza la Guinea equatoriale non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere rimossa dall'allegato IV dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 l'eliminazione della Guinea equatoriale dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire dal 1° gennaio 2021.
- (11) La Guinea equatoriale è stata inoltre classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito alto nel 2015 e medio-alto nel 2016 e 2017. La Guinea equatoriale pertanto non possiede più i requisiti per beneficiare dello status dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe anche essere eliminata dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento, con applicazione dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- 1) nell'allegato II, i seguenti codici alfabetici e i paesi corrispondenti sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

CI	Costa d'Avorio
GH	Ghana
PY	Paraguay
SZ	Swaziland

- 2) nell'allegato III, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

PY	Paraguay
----	----------

- 3) negli allegati II e IV, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

GQ	Guinea equatoriale
----	--------------------

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0693



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/149 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1238 per quanto riguarda i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato.
- (2) In seguito ai miglioramenti tecnici della metodologia utilizzata per l'analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al fine di allineare le vigenti norme dell'Unione relative ai requisiti in materia di igiene, occorre riesaminare e aggiornare i parametri dei requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità di taluni prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato.
- (3) Gli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/1238 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/1238 sono così modificati:

- a) la parte II dell'allegato IV è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;
- b) la parte II dell'allegato V è sostituita dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).




ALLEGATO I

«PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Il burro è un'emulsione solida, sostanzialmente del tipo "acqua in olio", che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità:

Parametri	Tenore e caratteristiche di qualità
Grasso	Minimo 82 %
Acqua	Massimo 16 %
Materie secche non grasse	Massimo 2 %
Acidità delle materie grasse	Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse
Indice di perossidi	Max 0,3 mequiv di ossigeno/1 000 g di materie grasse
Grassi diversi da quelli del latte	Non rilevabili con l'analisi dei trigliceridi
Caratteristiche organolettiche	Almeno quattro punti su cinque per quanto riguarda l'aspetto, il gusto e la consistenza»



ALLEGATO II

«PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Parametri	Tenore e caratteristiche di qualità
Proteine	Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso
Grasso	Massimo 1,00 %
Acqua	Massimo 3,5 %
Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo	Massimo 19,5 ml
Lattati	Massimo 150 mg/100 g
Prova di fosfatasi	Negativo, cioè un'attività fosfataseica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito
Indice di insolubilità	Massimo 0,5 ml (24 °C)
Particelle combuste	Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B
Microorganismi	Massimo 40 000 UFC per grammo
Latticello ⁽¹⁾	Assente ⁽²⁾
Siero di latte presamico ⁽³⁾	Assente
Siero di latte acido ⁽³⁾	Assente ⁽⁴⁾ o al massimo 150 mg/100 g ⁽⁵⁾
Gusto e odore	Puliti
Aspetto	Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate

⁽¹⁾ Per latticello si intende il sottoprodotto della produzione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.


⁽²⁾ L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDP (dipalmitoilfosfatidiletanolamina)/100 g.

⁽³⁾ Per siero di latte si intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.

⁽⁴⁾ quando vengono effettuati controlli in loco.

⁽⁵⁾ quando si applica la norma ISO 8069»

18CE0694



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/150 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (²) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (³) stabiliscono le norme in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato. Il regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (⁴) stabilisce i metodi applicabili per determinare se il latte e i prodotti lattiero-caseari soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti nei suddetti regolamenti per l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato.
- (2) Gli sviluppi tecnici realizzati nella metodologia impiegata per l'analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari rendono opportuno introdurre alcune modifiche sostanziali a fini di semplificazione e per fornire riferimenti aggiornati alle norme ISO. A fini di chiarezza e razionalità, e vista la portata e la natura tecnica delle modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2008, le disposizioni pertinenti di tale regolamento dovrebbero essere incorporate nel regolamento (UE) 2016/1240.
- (3) Al fine di assicurare la conformità con le nuove norme e i nuovi metodi in tutti gli Stati membri, i laboratori dovrebbero poter disporre di un periodo di tempo sufficiente per rivedere le procedure e applicare i metodi aggiornati.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
- (5) Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 273/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è così modificato:

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per il burro: nell'allegato IV, parti I e I bis, del presente regolamento;»

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:


«e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e I bis, del presente regolamento.»;

(¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(²) Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

(³) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

(⁴) Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).



b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I metodi per determinare la qualità dei cereali, del burro e del latte scremato in polvere ammissibili all'intervento pubblico di cui agli allegati I, IV e V rispettivamente, sono definiti nell'ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso, in vigore almeno 6 mesi prima del primo giorno del periodo d'intervento pubblico quale definito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

2) è inserito il seguente articolo 60 bis:

«Articolo 60 bis

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato per il latte e i prodotti lattiero-caseari

1. L'ammissibilità del burro, del latte scremato in polvere e del formaggio al beneficio degli aiuti all'ammasso privato è stabilita secondo i metodi previsti negli allegati VI, VII e VIII rispettivamente.

Tali metodi sono stabiliti facendo riferimento all'ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso, in vigore almeno 6 mesi prima del primo giorno del periodo d'intervento pubblico quale definito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. I risultati dei controlli effettuati applicando i metodi stabiliti nel presente regolamento sono valutati conformemente all'allegato IX.»;

3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 273/2008 è abrogato.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 sono così modificati:

1) l'allegato IV è così modificato:

a) nella parte I, punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascun campione deve essere valutato singolarmente. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.»;

b) è aggiunta la seguente parte I bis:

«PARTE I bis


Metodi di analisi del burro non salato destinato all'intervento pubblico

Parametro	Metodo
Grasso ⁽¹⁾	ISO 17189 o ISO 3727 parte 3
Acqua	ISO 3727 parte 1
Materie secche non grasse	ISO 3727 parte 2
Acidità delle materie grasse	ISO 1740
Indice di perossidi	ISO 3976
Grassi diversi da quelli del latte	ISO 17678
Caratteristiche organolettiche	ISO 22935 parti 2 e 3 e tabella di punteggio di seguito riportata.

⁽¹⁾ Il metodo da applicare è riconosciuto dall'organismo pagatore.

Tabella di punteggio

Aspetto		Consistenza		Gusto e aroma	
Punti	Osservazioni	Punti	Osservazioni	Punti	Osservazioni
5	<i>Molto buono</i> tipo ideale massima qualità (uniformemente asciutto)	5	<i>Molto buono</i> tipo ideale massima qualità (ben spalmabile)	5	<i>Molto buono</i> tipo ideale massima qualità (aroma finissimo asso- lutamente puro)
4	<i>Buono</i> (nessun difetto evi- dente)	4	<i>Buono</i> (nessun difetto evi- dente)	4	<i>Buono</i> (nessun difetto evi- dente)
1, 2 o 3	Qualunque difetto	1, 2 o 3	Qualunque difetto	1, 2 o 3	Qualunque difetto»



- 2) all'allegato V è aggiunta la seguente parte I bis:

«PARTE I bis

Metodi di analisi del latte scremato in polvere destinato all'intervento pubblico


Parametro	Metodo
Proteine	ISO 8968 parte 1
Grasso	ISO 1736
Acqua	ISO 5537
Acidità	ISO 6091
Lattati	ISO 8069
Prova di fosfatasi	ISO 11816 parte 1
Indice di insolubilità	ISO 8156
Particelle combuste ⁽¹⁾	ADPI
Microrganismi	ISO 4833 parte 1
Latticello	Appendice I
Siero di latte presamico ⁽²⁾	Appendici II e III
Siero di latte acido ⁽³⁾	ISO 8069 o controlli in loco
Controlli organolettici ⁽⁴⁾	ISO 22935 parti 2 e 3

⁽¹⁾ L'analisi delle particelle combuste può essere effettuata sistematicamente. Tuttavia, tale analisi deve essere effettuata in ogni caso se non vengono effettuati controlli organolettici.

⁽²⁾ Il metodo da applicare è riconosciuto dall'organismo pagatore (uno o entrambi i metodi).

⁽³⁾ Il metodo da applicare è riconosciuto dall'organismo pagatore.

⁽⁴⁾ I controlli organolettici sono effettuati se ritenuti necessari previa un'analisi del rischio riconosciuta dall'organismo pagatore.



Appendice I

LATTE SCREMATO IN POLVERE: DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI FOSFATIDILSERINA E FOSFATIDILETANOLAMINA

Metodo: HPLC in fase inversa

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo descrive una procedura per la determinazione quantitativa della fosfatidilserina (PS) e della fosfatidiletanolamina (PE) nel latte scremato in polvere (LSP) ed è adatto per rivelare particelle solide di latticello nel LSP.

2. DEFINIZIONE

Contenuto di PS + PE: la frazione in massa di sostanza determinata utilizzando la procedura qui specificata. Il risultato è espresso in milligrammi di dipalmitoilfosfatidiletanolamina (PEDP) per 100 g di polvere.

3. PRINCIPIO DEL METODO

Estrazione degli amminofosfolipidi mediante metanolo da latte in polvere ricostituito. Determinazione di PS e PE come derivati della dialdeide o-ftalica (OPA) mediante HPLC in fase inversa (RP) e rivelazione per fluorescenza. Quantificazione del contenuto di PS e PE nel campione d'analisi per riferimento ad un campione standard contenente una quantità nota di PEDP.

4. REAGENTI

Tutti i reagenti devono essere di purezza analitica riconosciuta. L'acqua deve essere distillata o di purezza almeno equivalente, salvo diversamente specificato.

4.1. **Materiale standard: PEDP, purezza 99 % minimo**

Nota: Il materiale standard deve essere conservato a - 18 °C.

4.2. **Reagenti per le preparazioni del campione standard e del campione d'analisi**

4.2.1. *Metanolo per HPLC*

4.2.2. *Cloroformio per HPLC*

4.2.3. *Triptamina monoclorigrato*

4.3. **Reagenti per la derivatizzazione con dialdeide o-ftalica**

4.3.1. *Idrossido di sodio, soluzione acquosa 12M*

4.3.2. *Acido bórico, soluzione acquosa 0,4M regolata a pH 10,0 con idrossido di sodio (4.3.1)*

4.3.3. *2-mercaptoetanolo*

4.3.4. *Dialdeide o-ftalica (OPA)*

4.4. **Solventi per l'eluizione HPLC**

4.4.1. *I solventi di eluizione devono essere preparati utilizzando reagenti per HPLC*

4.4.2. *Acqua per HPLC*


4.4.3. *Metanolo di purezza fluorimetrica controllata*

4.4.4. *Tetraidrofurano*

4.4.5. *Diidrogenofosfato di sodio*

4.4.6. *Acetato di sodio*


4.4.7. *Acido acetico*



5. APPARECCHIATURA
 - 5.1. **Bilancia analitica, in grado di pesare con l'approssimazione di 1 mg e con risoluzione di 0,1 mg**
 - 5.2. **Becher da 25 e 100 ml**
 - 5.3. **Pipette da 1 e 10 ml**
 - 5.4. **Agitatore magnetico**
 - 5.5. **Pipette graduate da 0,2, 0,5 e 5 ml**
 - 5.6. **Matracci tarati da 10, 50 e 100 ml**
 - 5.7. **Siringhe da 20 e 100 µl**
 - 5.8. **Bagno ad ultrasuoni**
 - 5.9. **Centrifuga a 27 000 × g**
 - 5.10. **Flaconi di vetro della capacità di circa 5 ml**
 - 5.11. **Cilindro graduato da 25 ml**
 - 5.12. **pH-metro, con l'approssimazione di 0,1 unità di pH**
 - 5.13. **Apparecchiatura HPLC**
 - 5.13.1. *Sistema di pompaggio a gradiente in grado di funzionare a 1,0 ml/min a 200 bar*
 - 5.13.2. *Autocampionatore con possibilità di derivatizzazione*
 - 5.13.3. *Riscaldatore di colonna termostato a 30 °C ± 1 °C*
 - 5.13.4. *Rivelatore a fluorescenza regolato alla lunghezza d'onda di eccitazione di 330 nm e alla lunghezza d'onda di emissione di 440 nm*
 - 5.13.5. *Integratore o software di elaborazione dati in grado di misurare l'area dei picchi*
 - 5.13.6. *Una colonna LiChrosphere® — 100 (250 × 4,6 mm) o una colonna equivalente riempita con ottadecilsilano (C 18), granulometria 5 µm.*
6. CAMPIONAMENTO

Il campionamento deve essere eseguito secondo la norma ISO 707.
7. PROCEDIMENTO
 - 7.1. **Preparazione della soluzione dello standard interno**
 - 7.1.1. *Pesare 30,0 ± 0,1 mg di triptamina monoclorigrato (4.2.3) in un matraccio tarato da 100 ml (5.6) e portare alla tacca con metanolo (4.2.1).*
 - 7.1.2. *Pipettare 1 ml (5.3) di questa soluzione in un matraccio tarato da 10 ml (5.6) e integrare alla tacca con metanolo (4.2.1) in modo da ottenere una concentrazione di triptamina pari a 0,15 mM.*
 - 7.2. **Preparazione della soluzione campione d'analisi**
 - 7.2.1. *Pesare 1,000 ± 0,001 g del campione di LSP in un becher da 25 ml (5.2). Aggiungere 10 ml di acqua distillata a 40 °C ± 1 °C mediante una pipetta (5.3) e agitare con l'agitatore magnetico (5.4) per 30 minuti per sciogliere eventuali grumi.*
 - 7.2.2. *Pipettare 0,2 ml (5.5) del latte ricostituito in un matraccio tarato da 10 ml (5.6), aggiungere 100 µl della soluzione di triptamina 0,15 mM (7.1) con una siringa (5.7) e portare a volume con metanolo (4.2.1). Miscelare accuratamente capovolgendo il matraccio e sottoponendolo a bagno ultrasonico (5.8) per 15 minuti.*
 - 7.2.3. *Centrifugare (5.9) a 27 000 g per 10 minuti e raccogliere il surnatante in un flacone di vetro (5.10).*

Nota: La soluzione campione deve essere conservata a 4 °C fino al momento dell'esecuzione dell'analisi HPLC.



7.3. Preparazione della soluzione dello standard esterno

7.3.1. Pesare 55,4 mg di PEDP (4.1) in un matraccio tarato da 50 ml (5.6) e aggiungere circa 25 ml di cloroformio (4.2.2) mediante un cilindro graduato (5.11). Riscaldare il matraccio tappato a 50 °C ± 1 °C e miscelare accuratamente fino a quando il PEDP si scioglie. Raffreddare il matraccio a 20 °C, portare a volume con metanolo (4.2.1) e miscelare capovolgendolo.

7.3.2. Pipettare 1 ml (5.3) di questa soluzione in un matraccio tarato da 100 ml (5.6) e portare a volume con metanolo (4.2.1). Pipettare 1 ml (5.3) di questa soluzione in un matraccio tarato da 10 ml (5.6), aggiungere 100 µl (5.7) di soluzione di triptamina 0,15 mM (7.1) e portare a volume con metanolo (4.2.1). Miscelare mediante capovolgimento.

Nota: La soluzione del campione deve essere conservata a 4 °C fino al momento dell'esecuzione dell'analisi HPLC.

7.4. Preparazione del reagente di derivatizzazione

Pesare 25,0 ± 0,1 mg di OPA (4.3.4) in un matraccio tarato da 10 ml (5.6), aggiungere 0,5 ml (5.5) di metanolo (4.2.1) e miscelare accuratamente per sciogliere l'OPA. Portare alla tacca con soluzione di acido borico (4.3.2) e aggiungere 20 µl di 2-mercaptoetanolo (4.3.3) con una siringa (5.7).

Nota: Il reagente di derivatizzazione deve essere conservato a 4 °C in un flacone scuro; in tal modo rimane stabile per una settimana.

7.5. Determinazione HPLC

7.5.1. Solventi di eluizione (4.4)

Solvente A: soluzione di diidrogenofosfato di sodio 0,3 mM e di acetato di sodio 3 mM (regolata a pH 6,5 ± 0,1 con acido acetico); metanolo: tetraidrofurano = 558:440:2 (v/v/v)

Solvente B: metanolo

7.5.2. Gradiente di eluizione consigliato:

Durata (min)	Solvente A (%)	Solvente B (%)	Portata (ml/min)
Iniziale	40	60	0
0,1	40	60	0,1
5,0	40	60	0,1
6,0	40	60	1,0
6,5	40	60	1,0
9,0	36	64	1,0
10,0	20	80	1,0
11,5	16	84	1,0
12,0	16	84	1,0
16,0	10	90	1,0
19,0	0	100	1,0
20,0	0	100	1,0
21,0	40	60	1,0
29,0	40	60	1,0
30,0	40	60	0

Nota: Il gradiente di eluizione può richiedere leggere modifiche per ottenere la risoluzione mostrata in figura 1.

Temperatura della colonna: 30 °C.



7.5.3. Volume di iniezione: 50 µl di reagente di derivatizzazione e 50 µl di soluzione campione.

7.5.4. Equilibratura della colonna

Tutti i giorni, all'avviamento del sistema fluxare la colonna con solvente B al 100 % per 15 minuti, regolarla poi su A:B = 40:60 ed equilibrarla a 1 ml/min per 15 minuti. Eseguire una prova in bianco iniettando metanolo (4.2.1).

Nota: Se si prevede di non usare la colonna per un tempo prolungato, fluxarla con metanolo: cloroformio = 80:20 (v/v) per 30 minuti.

7.5.5. Determinazione del contenuto di PS + PE nel campione d'analisi

7.5.6. Eseguire la sequenza delle analisi cromatografiche mantenendo costante il tempo da una prova all'altra allo scopo di ottenere tempi di ritenzione costanti. Iniettare la soluzione dello standard esterno (7.3) ogni 5-10 soluzioni del campione d'analisi per calcolare il coefficiente di risposta.

Nota: La colonna deve essere pulita mediante fluxaggio con solvente B al 100 % (7.5.1) per almeno 30 minuti ogni 20-25 prove.

7.6. **Modalità di integrazione**

7.6.1. Picco PEDP

Il PEDP viene eluito come picco singolo. Determinare l'area del picco mediante integrazione da valle a valle.

7.6.2. Picco della triptamina

La triptamina viene eluita come picco singolo (figura 1). Determinare l'area del picco mediante integrazione da valle a valle.

7.6.3. Gruppo dei picchi PS e PE

Nelle condizioni descritte (figura 1), la PS eluisce nella forma di due picchi principali parzialmente non risolti preceduti da un picco minore; la PE eluisce nella forma di tre picchi principali parzialmente non risolti. Determinare l'area totale di ciascun gruppo di picchi fissando la linea di base come indicato nella figura 1.

8. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare il contenuto di PS e PE nel campione d'analisi con la formula seguente:

$$C = 55,36 \times [(A_2)/(A_1)] \times [(T_1)/(T_2)]$$

dove:

C = contenuto di PS o PE (mg/100 g di polvere) nel campione d'analisi;

A₁ = area del picco della PEDP della soluzione campione standard (7.3);

A₂ = area del picco PS o PE della soluzione campione d'analisi (7.3);

T₁ = area del picco della triptamina della soluzione campione standard (7.3);

T₂ = area del picco della triptamina della soluzione campione d'analisi (7.2).

9. PRECISIONE DEL METODO

Nota: I valori della ripetibilità sono stati calcolati secondo la norma internazionale FIL (*).

9.1. **Ripetibilità**

La deviazione standard relativa della ripetibilità (che esprime la variabilità di risultati analitici indipendenti ottenuti dallo stesso operatore utilizzando la stessa apparecchiatura nelle stesse condizioni sullo stesso campione d'analisi e a breve distanza di tempo) non deve superare il 2 % in valore relativo. La differenza relativa tra i risultati di due determinazioni ottenute in queste condizioni non deve essere superiore al 6 % della media aritmetica dei risultati.



9.2. Riproducibilità



La differenza relativa tra i risultati di due determinazioni ottenute da operatori di differenti laboratori utilizzando apparecchiature differenti in differenti condizioni per l'analisi dello stesso campione non deve essere maggiore dell'11 % della media aritmetica dei risultati.

10. BIBLIOGRAFIA

- 10.1. Resmini P., Pellegrino L., Hogenboom J.A., Sadini V., Rampilli M., "Detection of buttermilk solids in skimmilk powder by HPLC quantification of aminophospholipids." *Sci. Tecn. Latt.-Cas.*, 39,395 (1988).

Figura 1

Diagramma HPLC di derivati OPA della fosfatidilserina (PS) e della fosfatidiletanolamina (PE) in estratto metanolico di latte scremato in polvere ricostituito. È riportato il modo di integrazione dei picchi di PS, PE e triptamina (standard interno)



Appendice II

RICERCA DEL LATTOSIERO PRESAMICO NEL LATTE SCREMATO IN POLVERE DESTINATO ALL'AMMASSO PUBBLICO ATTRAVERSO IL DOSAGGIO DEI CASEINOMACROPEPTIDI MEDIANTE IL METODO PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA PRESTAZIONE (HPLC)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo permette di evidenziare la presenza di lattosiero presamico nel latte scremato in polvere destinato all'ammasso pubblico attraverso il dosaggio dei caseinomacropeptidi.

2. RIFERIMENTO

Norma internazionale ISO 707 - Latte e prodotti lattieri – Orientamenti in materia di campionamento.

3. DEFINIZIONE

Il contenuto di siero di latte presamico in polvere è espresso come percentuale di massa, determinato mediante il contenuto di caseinomacropeptidi secondo il metodo in appresso descritto.

4. PRINCIPIO

- Ricostituzione del latte scremato in polvere in acqua calda, eliminazione dei grassi e delle proteine con acido tricloroacetico, centrifugazione o filtrazione.
- Determinazione della quantità di caseinomacropeptidi (CMP) presente nel surnatante mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).
- Valutazione del risultato ottenuto in confronto con campioni di riferimento costituiti da latte scremato in polvere esente o addizionato di una percentuale nota di lattosiero in polvere.

5. REAGENTI

Tutti i reagenti devono essere di purezza analitica riconosciuta. L'acqua da impiegare deve essere acqua distillata o acqua di purezza almeno equivalente.

5.1. **Soluzione di acido tricloroacetico**

Sciogliere in acqua 240 g di acido tricloroacetico (CCl_3COOH) e portare a 1 000 ml. La soluzione deve essere chiara e incolore.

5.2. **Soluzione eluente a pH 6,0**

Sciogliere 1,74 g di fosfato dipotassico (K_2HPO_4), 12,37 g di fosfato monopotassico (KH_2PO_4) e 21,41 g di solfato di sodio (Na_2SO_4) in 700 ml d'acqua circa. Se necessario, regolare a pH 6,0 mediante una soluzione di acido fosforico o di idrossido di potassio.

Portare a 1 000 ml con acqua e miscelare.

Nota: La composizione dell'eluente può essere aggiornata per rispettare il certificato delle norme o le raccomandazioni del fabbricante del materiale di confezione della colonna.

Prima dell'impiego, filtrare la soluzione eluente su membrana filtrante con pori del diametro di 0,45 μm .

5.3. **Soluzione di lavaggio**


Miscelare 1 volume di acetonitrile (CH_3CN) con 9 volumi d'acqua. Prima dell'utilizzazione, filtrare la miscela su membrana filtrante con pori del diametro di 0,45 μm .

Nota: Può essere impiegata qualsiasi altra soluzione di lavaggio dotata di effetto battericida e tale da non alterare l'efficacia di risoluzione delle colonne.

5.4. **Campioni di riferimento**

5.4.1. *Latte scremato in polvere rispondente alle esigenze del presente regolamento, indicato in seguito con [0].*

5.4.2. *Lo stesso latte, sofisticato al 5 % (m/m) con lattosiero in polvere di tipo presamico di composizione media, indicato in seguito con [5].*



6. APPARECCHIATURA
 - 6.1. **Bilancia analitica**
 - 6.2. **Centrifuga (facoltativa) capace di raggiungere 2 200 g e fornita di provette a tappo della capacità di 50 ml circa**
 - 6.3. **Agitatore meccanico**
 - 6.4. **Agitatore magnetico**
 - 6.5. **Imbuti in vetro del diametro di 7 cm circa**
 - 6.6. **Dischi di carta da filtro (porosità media) del diametro di 12,5 cm circa**
 - 6.7. **Dispositivo di filtrazione in vetro provvisto di membrana filtrante con pori del diametro di 0,45 µm**
 - 6.8. **Pipette graduate capaci di erogare 10 ml (norma ISO 648, classe A o ISO/R 835) oppure un sistema capace di erogare 10,0 ml in due minuti**
 - 6.9. **Sistema erogatore capace di erogare 20,0 ml di acqua a ca. 50 °C**
 - 6.10. **Bagnomaria, termostato a 25 ± 0,5 °C**
 - 6.11. **Apparecchiatura HPLC comprendente:**
 - 6.11.1. *pompa;*
 - 6.11.2. *iniettore, manuale o automatico, da 15 a 30 µl di capacità;*
 - 6.11.3. *due colonne in serie TSK 2 000-SW (lunghezza 30 cm, diametro interno 0,75 cm) o colonne di pari efficacia (es. colonna singola TSK 2 000-SWxl, colonna singola Agilent Technologies Zorbax GF 250) ed una precolonna a monte (3 cm × 0,3 cm), caricata con I 125 o con un materiale di pari efficacia;*
 - 6.11.4. *forno a colonna, termostato a 35 ± 1 °C;*
 - 6.11.5. *rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile, capace di effettuare misure a 205 nm con la sensibilità di 0,008 Å;*
 - 6.11.6. *integratore capace di misurare l'altezza dei picchi da valle a valle.*

Nota: Si può lavorare mantenendo le colonne a temperatura ambiente, ma il potere di risoluzione risulta leggermente più basso. In questo caso, le variazioni di temperatura nel corso di una stessa serie di analisi devono essere inferiori a ± 5 °C.
7. CAMPIONAMENTO
 - 7.1. Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707. Gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché conforme ai principi della suddetta norma.
 - 7.2. Conservare il campione in condizioni tali da non consentire alcun deterioramento o modifica di composizione.
8. PROCEDIMENTO
 - 8.1. **Preparazione del campione da analizzare**

Travasare la polvere in un recipiente di capacità all'incirca doppia del volume della polvere, provvisto di un coperchio impermeabile all'aria. Chiudere immediatamente il recipiente. Mescolare bene il latte in polvere capovolgendo più volte il recipiente.
 - 8.2. **Aliquota da analizzare**

In una provetta da centrifuga (6.2) o in una bottiglia chiusa idonea (50 ml) pesare 2,000 g del campione con l'approssimazione di 0,001 g.
 - 8.3. **Eliminazione dei grassi e delle proteine**
 - 8.3.1. *Aggiungere all' aliquota da analizzare 20,0 ml di acqua calda (50 °C). Sciogliere la polvere agitando per 5 minuti con l'agitatore (6.3). Mettere la provetta a bagnomaria (6.10) fino a raggiungere i 25 °C.*



- 8.3.2. Lavorando sotto agitazione magnetica (6.4), aggiungere 10,0 ml della soluzione di acido tricloroacetico (5.1) a ca. 25 °C in 2 minuti. Collocare la provetta nel bagnomaria (6.10) e mantenerla per 60 minuti.
- 8.3.3. Centrifugare (6.2) a 2 200 g per 10 minuti, oppure filtrare su carta (6.6), eliminando i primi 5 ml di filtrato.

8.4. Determinazione cromatografica

- 8.4.1. Iniettare nell'apparecchio HPLC (6.11) da 15 a 30 µl del surnatante o del filtrato (8.3.3), misurati esattamente, mantenendo la velocità di flusso della soluzione eluente (5.2) sul valore di 1,0 ml/minuto.

Nota 1: Si può usare un'altra velocità di flusso in funzione del diametro interno delle colonne usate o delle istruzioni del fabbricante della colonna.

Nota 2: Al momento di ogni interruzione, risciacquare le colonne con acqua. Non lasciarle mai sotto la soluzione eluente (5.2).

Prima di ogni interruzione superiore a 24 ore, risciacquare le colonne con acqua, poi lavarle con la soluzione (5.3) per almeno 3 ore, alla velocità di 0,2 ml/minuto.

- 8.4.2. I risultati dell'analisi cromatografica del campione in esame [E] sono ottenuti sotto forma di cromatogramma in cui ogni picco è identificato dal suo tempo di ritenzione RT, vale a dire:

Picco II:	secondo picco del cromatogramma, con RT uguale a 12,5 minuti circa.
Picco III:	terzo picco del cromatogramma, corrispondente ai CMP, con RT uguale a 15,5 minuti.

La scelta delle colonne può influire notevolmente sui tempi di ritenzione dei vari picchi.

L'integratore (6.11.6) calcola automaticamente la superficie A di ogni picco:

A_{II} :	superficie del picco II
A_{III} :	superficie del picco III

Per rilevare le eventuali anomalie dovute a un cattivo funzionamento dell'apparecchiatura o delle colonne, oppure all'origine e alla natura del campione analizzato, è necessario osservare l'aspetto di ogni cromatogramma prima di qualsiasi interpretazione quantitativa.

In caso di dubbio, ripetere l'analisi.

8.5. Taratura

- 8.5.1. Applicare esattamente ai campioni di riferimento (5.4) il modo di operare descritto dal punto 8.2 al punto 8.4.2.

Utilizzare soluzioni preparate di recente, in quanto, in presenza di tricloroacetico all'8 %, i CMP si degradano (alla temperatura di 30 °C, infatti, la loro concentrazione diminuisce dello 0,2 % circa ogni ora).

- 8.5.2. Prima di procedere a qualsiasi determinazione cromatografica sui campioni, condizionare le colonne iniettando ripetutamente la soluzione (8.5.1) del campione di riferimento (5.4.2), finché la superficie e il tempo di ritenzione del picco corrispondente ai CMP risultino costanti.
- 8.5.3. Determinare i coefficienti di risposta R iniettando volumi di filtrati (8.5.1) uguali a quelli utilizzati per i campioni.

9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

9.1. Metodo di calcolo e formule


- 9.1.1. Calcolo dei coefficienti di risposta R:

Picco II:	$R_{II} = 100/(A_{II}[0])$
-----------	----------------------------

dove:

R_{II} = coefficiente di risposta del picco II,

$A_{II}[0]$ = le superfici dei picchi II del campione di riferimento [0] ottenute in 8.5.3.



Picco III:	$R_{III} = W/(A_{III}[5] - A_{III}[0])$
------------	---

dove:

- R_{III} = coefficiente di risposta del picco III,
 $A_{III}[0]$ and $A_{III}[5]$ = le superfici del picco III nei campioni di riferimento [0] e [5] rispettivamente ottenute in 8.5.3,
 W = quantità di lattosiero presente nel campione di riferimento [5], cioè 5.

9.1.2. *Calcolo della superficie relativa dei picchi del campione [E]:*

$$S_{II}[E] = R_{II} \times A_{II}[E]$$

$$S_{III}[E] = R_{III} \times A_{III}[E]$$

$$S_{IV}[E] = R_{IV} \times A_{IV}[E]$$

dove:

- $S_{II}[E]$, $S_{III}[E]$, $S_{IV}[E]$ = superfici relative, rispettivamente dei picchi II, III e IV nel campione [E],
 $A_{II}[E]$, $A_{III}[E]$ = superfici rispettivamente dei picchi II e III nel campione [E], ottenute in 8.4.2,
 R_{II} , R_{III} = coefficienti di risposta calcolati in 9.1.1.

9.1.3. *Calcolo del tempo di ritenzione relativo del picco III del campione [E]:*

$$RRT_{III}[E] = (RT_{III}[E])/(RT_{III}[5])$$

dove:

- $RRT_{III}[E]$ = tempo di ritenzione relativo del picco III del campione [E],
 $RT_{III}[E]$ = tempo di ritenzione del picco III del campione [E] ottenuto in 8.4.2,
 $RT_{III}[5]$ = tempo di ritenzione del picco III del campione di controllo [5] ottenuto in 8.5.3.

9.1.4. *È stata sperimentalmente dimostrata l'esistenza di una relazione lineare fra il tempo di ritenzione relativo del picco III, cioè $RRT_{III}[E]$, e la percentuale di lattosiero in polvere aggiunto fino al 10 %:*

- $RRT_{III}[E] \leq 1,000$ se il contenuto di lattosiero è $> 5\%$,
 — $RRT_{III}[E] \geq 1,000$ se il contenuto di lattosiero è $\leq 5\%$.

L'incertezza ammessa per i valori di RRT_{III} è $\pm 0,002$.


Di norma il valore di $RRT_{III}[0]$ è poco diverso da 1,034. Secondo lo stato delle colonne, esso può avvicinarsi a 1,000, restando tuttavia sempre superiore.

9.2. **Calcolo della percentuale di lattosiero presamico in polvere contenuto nel campione:**

$$W = S_{III}[E] - [1,3 + (S_{III}[0] - 0,9)]$$

dove:

- W = percentuale m/m di lattosiero presamico contenuto nel campione [E],
 $S_{III}[E]$ = superficie relativa del picco III del campione da analizzare [E] ottenuto in 9.1.2,
 1,3 = superficie relativa media del picco III, espressa in grammi di lattosiero presamico per 100 g determinato in latte scremato in polvere non sofisticato di diversa origine. Questa cifra è stata ottenuta sperimentalmente,
 $S_{III}[0]$ = superficie relativa del picco III, che è uguale a $R_{III} \times A_{III}[0]$. Tali valori sono ottenuti rispettivamente nei punti 9.1.1 e 8.5.3,
 $(S_{III}[0] - 0,9)$ = correzione da apportare alla superficie relativa media 1,3 quando il valore $S_{III}[0]$ è diverso da 0,9. Sperimentalmente la superficie relativa media del picco III del campione di controllo [0] è di 0,9.



9.3. Precisione del metodo

9.3.1. Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o a breve distanza di tempo dallo stesso analista, impiegando la stessa apparecchiatura e sulla stessa aliquota di campione non deve superare lo 0,2 % m/m.

9.3.2. Riproducibilità

La differenza tra due risultati individuali ed indipendenti ottenuti in due laboratori diversi sulla stessa aliquota di campione, non deve superare lo 0,4 % m/m.

9.4. Interpretazione

9.4.1. È possibile concludere per l'assenza di lattosiero se la superficie relativa del picco III, $S_{III} [E]$, espressa in g di lattosiero presamico per 100 g di prodotto, è $\leq 2,0 + (S_{III}[0] - 0,9)$

dove:

2,0	è il valore massimo ammesso per la superficie relativa del picco III, che tiene conto della superficie media relativa del picco III, ossia 1,3, dell'incertezza dovuta alle variazioni di composizione del latte scremato in polvere e della riproducibilità del metodo (9.3.2),
$(S_{III} [0] - 0,9)$	è la correzione da apportare quando il valore $S_{III} [0]$ è diverso da 0,9 (cfr. punto 9.2).

9.4.2. Se la superficie relativa del picco III, $S_{III} [E]$ è $> 2,0 + (S_{III}[0] - 0,9)$ e la superficie relativa del picco II, $S_{II} [E]$, è ≤ 160 , determinare il tenore di lattosiero presamico presente nel modo indicato al punto 9.2.

9.4.3. Se la superficie relativa del picco III, $S_{III} [E]$ è $>$ di $2,0 + (S_{III}[0] - 0,9)$ e la superficie relativa del picco II, $S_{II} [E]$, è ≤ 160 , determinare il tenore di proteine totale (P %); in seguito esaminare i grafici 1 e 2.

9.4.3.1. I dati ottenuti dall'analisi di campioni di latte scremato in polvere non sofisticato che presentano un tenore elevato di proteine totale sono riportati nei grafici 1 e 2.

La retta continua rappresenta la retta di regressione lineare i cui coefficienti sono calcolati con il metodo dei minimi quadrati.

La retta tratteggiata indica il limite superiore della superficie relativa del picco III, con una probabilità del 90 % di non essere superata.

Le equazioni delle rette tratteggiate dei grafici 1 e 2 sono, rispettivamente, uguali a:

$S_{III} = 0,376 P \% - 10,7$	(grafico 1)
$S_{III} = 0,0123 S_{II} [E] + 0,93$	(grafico 2)

dove:

S_{III} è la superficie relativa del picco III, calcolata in base al tenore di proteine totali o in base alla superficie relativa del picco $S_{II} [E]$,

P % è il tenore di proteine totali espresso in percentuale in peso,

$S_{II} [E]$ è la superficie relativa del campione, calcolata come indicato nel punto 9.1.2.

Queste equazioni sono equivalenti a 1,3, valore menzionato al punto 9.2.

Lo scarto (T_1 e T_2) tra la superficie relativa $S_{III} [E]$ osservata e la superficie relativa S_{III} si ricava dalle seguenti relazioni: $T_1 = S_{III}[E] - [(0,376 P \% - 10,7) + (S_{III}[0] - 0,9)]$; $T_2 = S_{III}[E] - [(0,0123 S_{II}[E] + 0,93) + (S_{III}[0] - 0,9)]$



9.4.3.2 Se T_1 e/o T_2 sono inferiori o uguali a zero, non si può concludere che è presente lattosiero presamico.


Se T_1 e T_2 sono superiori a zero, si può concludere che è presente lattosiero presamico.

Il tenore di lattosiero presente è calcolato utilizzando la formula seguente: $W = T_2 + 0,91$


dove:

0,91 rappresenta lo scarto sull'asse verticale tra la retta continua e la retta tratteggiata.

Latte scremato in polvere



Latte scremato in polvere



Appendice III

DETERMINAZIONE DEL LATTOSIERO PRESAMICO IN POLVERE NEL LATTE SCREMATO IN POLVERE

1. OGGETTO: RICERCA DELL'AGGIUNTA DI SIERO DI LATTE PRESAMICO IN POLVERE AL LATTE SCREMATO IN POLVERE
2. RIFERIMENTI: NORMA INTERNAZIONALE ISO 707
3. DEFINIZIONE

Il contenuto di siero di latte presamico in polvere è espresso come percentuale di massa, determinato mediante il contenuto di caseinomacropetidi secondo il metodo in appresso descritto.
4. PRINCIPIO

I campioni sono analizzati ai fini della ricerca del caseinomacropetide A mediante il metodo per cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase inversa. Valutazione del risultato ottenuto in confronto con campioni di riferimento costituiti da latte scremato in polvere esente o addizionato di una percentuale nota di siero di latte in polvere. I risultati superiori all'1 % (m/m) mostrano la presenza di polvere di siero di latte presamico.
5. REAGENTI

Tutti i reagenti devono essere di purezza analitica riconosciuta. L'acqua da impiegare deve essere acqua distillata o acqua di purezza almeno equivalente. L'acetonitrile deve essere di qualità spettroscopica o HPLC.

 - 5.1. **Soluzione di acido tricloroacetico**

Sciogliere in acqua 240 g di acido tricloroacetico (CCl_3COOH) e portare a 1 000 ml.
 - 5.2. **Eluenti A e B**

Eluente A: in un pallone da 1 000 ml porre 150 ml di acetonitrile (CH_3CN), 20 ml di isopropanolo ($\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$) e 1,00 ml di acido trifluoroacetico (TFA, CF_3COOH) e portare al volume di 1 000 ml con acqua.

Eluente B: in un pallone da 1 000 ml porre 550 ml di acetonitrile, 20 ml di isopropanolo e 1,00 ml di TFA e portare al volume di 1 000 ml con acqua. Prima dell'impiego, filtrare la soluzione eluente su membrana filtrante con pori del diametro di 0,45 μm .
 - 5.3. **Conservazione della colonna**

Dopo le analisi la colonna viene lavata con l'eluente B (con gradiente) e successivamente con acetonitrile (con gradiente per 30 minuti). La colonna è conservata in acetonitrile.
 - 5.4. **Campioni di riferimento**
 - 5.4.1. *Latte scremato in polvere rispondente ai requisiti previsti per l'ammasso pubblico, indicato in appresso con [0].*
 - 5.4.2. *Lo stesso latte, sofisticato al 5 % (m/m) con lattosiero in polvere di tipo presamico di composizione media, indicato in seguito con [5].*
 - 5.4.3. *Lo stesso latte, sofisticato al 50 % (m/m) con lattosiero in polvere di tipo presamico di composizione media, indicato in seguito con [50].*
6. APPARECCHIATURA
 - 6.1. **Bilancia analitica**
 - 6.2. **Centrifuga (facoltativa) capace di raggiungere 2 200 g e fornita di provette a tappo della capacità di 50 ml circa**
 - 6.3. **Agitatore meccanico**
 - 6.4. **Agitatore magnetico**
 - 6.5. **Imbuti in vetro del diametro di 7 cm circa**



- 6.6. **Dischi di carta da filtro (porosità media) del diametro di 12,5 cm circa**
- 6.7. **Dispositivo di filtrazione in vetro provvisto di membrana filtrante con pori del diametro di 0,45 µm**
- 6.8. **Pipette graduate capaci di erogare 10 ml (norma ISO 648, classe A o ISO/R 835) oppure un sistema capace di erogare 10,0 ml in due minuti**
- 6.9. **Sistema erogatore capace di erogare 20,0 ml di acqua a ca. 50 °C**
- 6.10. **Bagnomaria, termostato a 25 ± 0,5 °C**
- 6.11. **Apparecchiatura HPLC comprendente:**
 - 6.11.1. sistema di pompaggio a gradiente binario;
 - 6.11.2. iniettore manuale o automatico da 100 µl di capacità;
 - 6.11.3. colonna Agilent Technologies Zorbax 300 SB-C3 (lunghezza 25 cm × diametro interno 0,46 cm) o una colonna equivalente per fase inversa a base di silice a pori larghi;
 - 6.11.4. forno a colonna, termostato a 35 ± 1 °C;
 - 6.11.5. rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile, capace di effettuare misure fino a 210 nm (se necessario si può utilizzare una lunghezza d'onda superiore, fino a 220 nm), con la sensibilità di 0,02 Å;
 - 6.11.6. integratore capace di impostare l'integrazione o sulla linea di base o da valle a valle.

Nota: È possibile far funzionare la colonna a temperatura ambiente purché tale temperatura non abbia fluttuazioni superiori ad 1 °C, altrimenti il tempo di ritenzione del CMP_A sarebbe soggetto a variazioni troppo grandi.

7. CAMPIONAMENTO

- 7.1. **Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707. Gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché conforme ai principi della succitata norma.**
- 7.2. **Conservare il campione in condizioni tali da non consentire alcun deterioramento o modifica di composizione.**

8. PROCEDIMENTO

8.1. Preparazione del campione da analizzare

Trasversare la polvere in un recipiente di capacità all'incirca doppia del volume della polvere, provvisto di un coperchio impermeabile all'aria. Chiudere immediatamente il recipiente. Mescolare bene il latte in polvere capovolgendo più volte il recipiente.


8.2. Aliquota da analizzare

In una provetta da centrifuga (6.2) o in una bottiglia chiusa idonea (50 ml) pesare 2,00 g del campione con l'approssimazione di 0,001 g.

Nota: Nel caso delle miscele, pesare una porzione dell'aliquota da analizzare in modo che la porzione sgrassata del campione corrisponda a 2,00 g.

8.3. Eliminazione dei grassi e delle proteine

- 8.3.1. Aggiungere all'aliquota da analizzare 20,0 ml di acqua calda (50 °C). Sciogliere la polvere agitando per 5 minuti con l'agitatore meccanico (6.3). Mettere la provetta a bagnomaria (6.10) fino a raggiungere i 25 °C.
- 8.3.2. Aggiungere 10,0 ml di soluzione di acido tricloroacetico a ca. 25 °C (5.1) senza interruzione per 2 minuti, agitando vigorosamente con l'agitatore magnetico (6.4). Collocare la provetta nel bagnomaria (6.10) e mantenerla per 60 minuti.
- 8.3.3. Centrifugare a 2 200 g (6.2) per 10 minuti oppure filtrare su carta (6.6), eliminando i primi 5 ml di filtrato.



8.4. Determinazione cromatografica

- 8.4.1. Il metodo HPLC in fase inversa esclude la possibilità di falsi positivi a causa della presenza di latticello acido in polvere.
- 8.4.2. Prima di eseguire l'analisi HPLC in fase inversa andranno ottimizzate le condizioni del gradiente. Un tempo di ritenzione di 26 minuti \pm 2 minuti per il CMP_A è ottimale per i sistemi a gradiente con un volume morto di circa 6 ml (volume dal punto in cui i solventi confluiscono sino al volume del circuito dell'iniettore compreso). Per i sistemi a gradiente con un volume morto inferiore (ad esempio 2 ml) si deve utilizzare come tempo ottimale di ritenzione un tempo di 22 minuti.

Prendere soluzioni dei campioni di riferimento (5.4) con e senza lattosiero presamico al 50 %.

Iniettare 100 μ l del surnatante o del filtrato (8.3.3) nell'apparecchiatura HPLC operante alle condizioni di gradiente di esplorazione date nella tabella 1.

Tabella 1

Condizioni del gradiente di esplorazione per l'ottimizzazione della cromatografia

Tempo (min)	Flusso (ml/min)	% A	% B	Curva
Iniziale	1,0	90	10	*
27	1,0	60	40	lin
32	1,0	10	90	lin
37	1,0	10	90	lin
42	1,0	90	10	lin

Confrontando i due cromatogrammi si dovrebbe individuare il picco del CMP_A .

Utilizzando la formula che segue si può calcolare la composizione del solvente iniziale da utilizzare per il gradiente normale (secondo 8.4.3):
 $\% B = 10 - 2,5 + (13,5 + (RT_{CMP_A} - 26) / 6) * 30 / 27$
 $\% B = 7,5 + (13,5 + (RT_{CMP_A} - 26) / 6) * 1,11$

dove:

- RT_{CMP_A} : tempo di ritenzione del CMP_A nel gradiente di esplorazione
 10: la % B iniziale del gradiente di esplorazione
 2,5: la % B al punto intermedio meno la % B al punto iniziale nel gradiente normale
 13,5: tempo del punto intermedio del gradiente di esplorazione
 26: tempo di ritenzione necessario del CMP_A
 6: rapporto dei coefficienti di direzione del gradiente di esplorazione e del gradiente normale
 30: la % B al punto iniziale meno la % B a 27 minuti nel gradiente di esplorazione
 27: tempo di operazione del gradiente di esplorazione

8.4.3. Prendere soluzioni dei campioni da analizzare

Iniettare nell'apparecchio HPLC 100 μ l del surnatante o del filtrato (8.3.3) misurati esattamente, mantenendo la velocità di flusso della soluzione eluente (5.2) sul valore di 1,0 ml/minuto.

La composizione dell'eluente all'inizio dell'analisi si ottiene da 8.4.2. Normalmente essa è prossima ad A: B = 76:24 (5.2). Subito dopo l'iniezione viene avviato un gradiente lineare che dopo 27 minuti porta ad una percentuale di B maggiore del 5 %. Successivamente viene avviato un gradiente lineare che in 5 minuti porta la composizione dell'eluente a 90 % B. Questa composizione viene mantenuta per 5 minuti, dopo di che con un gradiente lineare la composizione cambia e torna in 5 minuti a quella iniziale. Sulla base del volume interno del sistema di pompaggio l'iniezione successiva può essere effettuata 15 minuti dopo aver raggiunto le condizioni iniziali.

Nota 1: Il tempo di ritenzione del CMP_A deve essere di 26 minuti \pm 2 minuti. Esso può essere ottenuto variando le condizioni iniziali e finali del primo gradiente. Tuttavia la differenza nella % B per quanto riguarda le condizioni iniziali e finali del primo gradiente deve rimanere del 5 % B.



Nota 2: Gli eluenti devono essere adeguatamente degassati e restare tali. Ciò è essenziale per il corretto funzionamento del sistema di pompaggio del gradiente. La deviazione standard per il tempo di ritenzione del picco CMP_A deve essere inferiore a 0,1 minuto ($n = 10$).

Nota 3: Ogni 5 campioni è necessario iniettare il campione di riferimento [5] da utilizzare per calcolare un nuovo coefficiente di risposta R (9.1.1).

- 8.4.4. *I risultati dell'analisi cromatografica del campione da analizzare [E] sono ottenuti sotto forma di un cromatogramma in cui il picco CMP_A è identificato dal suo tempo di ritenzione che è di circa 26 minuti.*

L'integratore (6.11.6) calcola automaticamente l'altezza di picco H del picco CMP_A . In ogni cromatogramma si deve controllare la posizione della linea di base. Se la linea di base non è correttamente localizzata occorre ripetere l'analisi o l'integrazione.

Nota: Se il picco CMP_A è separato sufficientemente dagli altri picchi occorre usare il metodo dell'integrazione attraverso l'assegnazione della linea di base da valle a valle; altrimenti tracciare linee perpendicolari ad una linea di base comune, il cui punto di partenza deve essere vicino al picco CMP_A (ma non a $t = 0$ min!). Usare lo stesso tipo di integratore per lo standard di riferimento e i campioni e, nel caso di una linea di base comune, verificarne la coerenza per i campioni e lo standard di riferimento.

Prima di procedere all'interpretazione quantitativa è necessario esaminare l'aspetto di ciascun cromatogramma al fine di individuare anomalie dovute al cattivo funzionamento dell'apparecchio o della colonna, oppure all'origine e alla natura del campione analizzato. In caso di dubbio, ripetere l'analisi.

8.5. Taratura

- 8.5.1. *Applicare esattamente ai campioni di riferimento (5.4.1-5.4.2) il modo di operare descritto dal punto 8.2 al punto 8.4.4. Utilizzare soluzioni preparate di recente, in quanto a temperatura ambiente il CMP si degrada in ambiente tricloroacetico all'8 %. A 4 °C la soluzione rimane stabile per 24 ore. Nel caso si debba procedere a lunghe serie di analisi è opportuno l'impiego, nell'iniettore automatico, di una vaschetta raffreddata per il campione.*

Nota: 8.4.2. può essere omesso se la % B alle condizioni iniziali è nota da analisi precedenti.

Il cromatogramma del campione di riferimento [5] dovrebbe essere analogo alla figura 1. In questa figura il picco CMP_A è preceduto da due piccoli picchi. È essenziale ottenere una separazione analoga.

- 8.5.2. *Prima di procedere alla determinazione cromatografica dei campioni iniettare 100 µl del campione di riferimento senza lattosiero presamico [0] (5.4.1).*

Nel cromatogramma non si deve vedere un picco al tempo di ritenzione del picco CMP_A .

- 8.5.3. *Determinare i coefficienti di risposta R iniettando un volume di filtrato (8.5.1) pari a quello utilizzato per i campioni.*

9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

9.1. Metodo di calcolo e formule

- 9.1.1. *Calcolo del coefficiente di risposta R:*

$$\text{Picco } CMP_A: R = W/H$$

dove:

R = coefficiente di risposta del picco CMP_A

H = altezza del picco CMP_A

W = quantità di lattosiero presente nel campione di riferimento [5]



9.2. **Calcolo della percentuale di lattosiero presamico in polvere contenuto nel campione:**

$$W(E) = R \times H(E)$$

dove:

W (E) = percentuale m/m di lattosiero presamico contenuto nel campione [E]

R = coefficiente di risposta del picco CMP_A (9.1.1)

H(E) = altezza del picco CMP_A del campione [E]

Se W[E] è maggiore dell'1 % e la differenza fra il tempo di ritenzione e quello del campione di riferimento [5] è inferiore a 0,2 minuti, è presente lattosiero presamico in polvere.

9.3. **Precisione del metodo**

9.3.1. *Ripetibilità*

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o a breve distanza di tempo dallo stesso analista, impiegando la stessa apparecchiatura e sulla stessa aliquota di campione non deve superare lo 0,2 % m/m.

9.3.2. *Riproducibilità*

Non determinata.


9.3.3. *Linearità*

Dallo 0 al 16 % di lattosiero presamico si deve ottenere una relazione lineare con un coefficiente di correlazione > 0,99.


9.4. **Interpretazione**

Il limite del 1 % tiene conto dell'incertezza dovuta alla riproducibilità.

Figura 1
Ni—4.6 standard



(*) Norma internazionale FIL 135B/1991. Latte e prodotti lattiero-caseari. Caratteristiche di precisione dei metodi di analisi. Descrizione di un metodo di studio in collaborazione.»;



3) sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO VI

Metodi di analisi del burro conferito all'ammasso privato


Parametro	Metodo
Grasso ⁽¹⁾	ISO 17189 o ISO 3727 parte 3
Acqua	ISO 3727 parte 1
Materie secche non grasse (escluso il sale)	ISO 3727 parte 2
Sale	ISO 15648

(1) Il metodo da applicare è riconosciuto dall'organismo pagatore.

ALLEGATO VII

Metodi di analisi del latte scremato in polvere conferito all'ammasso privato

Parametro	Metodo
Grasso	ISO 1736
Proteine	ISO 8968 parte 1
Acqua	ISO 5537



ALLEGATO VIII


Metodi di analisi dei formaggi conferiti all'ammasso privato

1. Per verificare che i formaggi che devono essere prodotti esclusivamente con latte di pecora, con latte di capra o con latte di bufala oppure con miscele di latte di pecora, capra o bufala non contengano caseina di latte vaccino si applica il metodo d'analisi descritto nell'appendice.

La caseina di latte vaccino si considera presente se il contenuto di caseina di latte vaccino nel campione analizzato è pari o superiore a quello del campione di riferimento contenente l'1 % di latte vaccino descritto nell'appendice.

2. I metodi per individuare la presenza di caseina di latte vaccino nei formaggi di cui al paragrafo 1 possono essere applicati alle seguenti condizioni:
 - a) il limite di individuazione non deve essere superiore allo 0,5 %;
 - b) non si devono ottenere risultati falsamente positivi; e
 - c) la caseina di latte vaccino è individuabile con la sensibilità richiesta anche dopo i lunghi periodi di maturazione consueti in commercio.

In caso di mancato rispetto di una delle condizioni sopra elencate si ricorre al metodo descritto nell'appendice.



Appendice

METODO PER LA RIVELAZIONE DI CASEINATO E DI LATTE VACCINI IN FORMAGGI PRODOTTI CON LATTE DI PECORA, DI CAPRA O DI BUFALA O CON MISCELE DI LATTI DI PECORA, DI CAPRA E DI BUFALA

1. OGGETTO

Rivelazione di caseinato e latte vaccini in formaggi di latte di pecora, di capra o di bufala o di miscele di latti di pecora, capra e bufala mediante focalizzazione isoelettrica delle γ -caseine dopo plasminolisi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo è idoneo per una rivelazione sensibile e specifica di latte vaccino crudo o trattato termicamente e di caseinato in formaggi freschi e stagionati di latte di pecora, di capra o di bufala o di miscele di latti di pecora, capra e bufala. Il metodo non è adatto per la rivelazione dell'adulterazione di latte e formaggi mediante concentrati di proteine del siero di latte vaccino trattate termicamente.

3. PRINCIPIO DEL METODO

3.1. **Isolamento delle caseine dal formaggio e dagli standard di riferimento.**

3.2. **Solubilizzazione delle caseine isolate ed azione plasminica sulle stesse (EC.3.4.21.7).**

3.3. **Focalizzazione isoelettrica delle caseine trattate con plasmina in presenza di urea e colorazione delle proteine.**

3.4. **Valutazione dei profili di γ_3 - e γ_2 -caseina (prova della presenza di latte vaccino) per confronto del profilo del campione con quelli ottenuti sullo stesso gel da standard di riferimento contenenti lo 0 % e l'1 % di latte vaccino.**

4. REAGENTI

Salvo dove diversamente indicato, utilizzare solo reagenti chimici per analisi. L'acqua deve essere bidistillata o di purezza equivalente.

Nota: Le indicazioni che seguono valgono per gel di poliacrilammide preparati in laboratorio, contenenti urea, delle dimensioni di 265 × 125 × 0,25 mm. Nel caso vengano utilizzati gel di differenti dimensioni o differente tipo, può rendersi necessario modificare le condizioni di separazione.

Focalizzazione isoelettrica

4.1. **Reagenti per la produzione di gel di poliacrilammide contenenti urea**

4.1.1. *Soluzione madre di gel*

Sciogliere in acqua:

4,85 g di acrilammide

0,15 g N, N'-metilen-bis-acrilammide (BIS)

48,05 g di urea

15,00 g di glicerolo (87 % p/p),

e portare a 100 ml. Conservare in frigorifero in un flacone di vetro scuro.

Nota: È preferibile utilizzare una soluzione premiscelata di acrilammide/BIS, disponibile in commercio, invece dei pesi prestabiliti delle acrilammidi neurotossiche. Se una tale soluzione contiene il 30 % p/v di acrilammide e lo 0,8 % p/v di BIS, utilizzare per la formulazione un volume di 16,2 ml invece del peso prestabilito. La soluzione madre può venire conservata per un massimo di 10 giorni; se la sua conducibilità è superiore a 5 μ S, deionizzarla agitandola per 30 minuti con 2 g di Amberlite MB-3, poi filtrare attraverso una membrana da 0,45 μ m.



4.1.2. Soluzione di gel

Preparare una soluzione di gel miscelando additivi e anfoliti (*) con la soluzione madre di gel (4.1.1).

9,0 ml di soluzione madre

24 mg di β -alanina

500 μ l di anfolita pH 3,5-9,5

250 μ l di anfolita pH 5-7

250 μ l di anfolita pH 6-8

Miscelare la soluzione di gel e degassarla per due o tre minuti in un bagno a ultrasuoni o sotto vuoto.

Nota: La soluzione di gel va preparata appena prima dell'uso (cfr. 6.2).

4.1.3. Soluzioni dei catalizzatori

4.1.3.1 N, N, N' N' — tetrametiletilendiammina (Temed)

4.1.3.2 Persolfato d'ammonio (PER) al 40 % p/v:

Sciogliere 800 mg di PER in acqua e portare a 2 ml.

Nota: Usare sempre soluzioni di PER appena preparate.

4.2. Fluido di contatto

Cherosene o paraffina liquida

4.3. Soluzione anodica

Sciogliere 5,77 g di acido fosforico (85 % p/p) in acqua e portare a 100 ml.

4.4. Soluzione catodica

Sciogliere 2 g di idrossido di sodio in acqua e portare a 100 ml con acqua.

Preparazione del campione

4.5. Reagenti per l'isolamento delle proteine

4.5.1. Acido acetico diluito (25 ml di acido acetico glaciale portati a 100 ml con acqua).

4.5.2. Diclorometano

4.5.3. Acetone

4.6. Tampone per la solubilizzazione delle proteine

Sciogliere in acqua:


5,75 g di glicerolo (87 % p/p),

24,03 g di urea

250 mg di ditiotreitolo

e portare al volume di 50 ml.

Nota: Conservare in frigorifero, per una settimana al massimo.



4.7. Reagenti per la scissione plasmidica delle caseine**4.7.1. Tampone di carbonato di ammonio**

Titolare una soluzione di idrogenocarbonato d'ammonio a 0,2 mol/l (1,58 g/100 ml di acqua) contenente 0,05 mol/l di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA, 1,46 g/100 ml), con una soluzione di carbonato d'ammonio a 0,2 mol/l (1,92 g/100 ml di acqua) contenente 0,05 mol/l EDTA a pH 8.

4.7.2. Plasmina bovina (EC. 3.4.21.7), attività non minore di 5 U/ml**4.7.3. Soluzione di acido ϵ -amminocapronico per l'inibizione dell'enzima**

Sciogliere 2,624 g di acido ϵ -amminocapronico (acido 6-ammino-n-esanoico) in 100 ml di etanolo al 40 % (v/v).

4.8. Standard**4.8.1. Standard di riferimento certificati di una miscela di coagulo presamico a partire da latte scremato di pecora e capra contenenti lo 0 % e l'1 % di latte vaccino possono essere richiesti all'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento della Commissione (Institute for Reference Materials and Measurements), B-2440 Geel, Belgio****4.8.2. Preparazione di standard di laboratorio provvisori di coagulo presamico di latte di bufala contenenti lo 0 % e l'1 % di latte vaccino**

Il latte scremato viene preparato mediante centrifugazione di latte crudo di bufala o di vacca, a 37 °C, a 500 g per 20 minuti. Dopo aver raffreddato rapidamente a 6-8 °C la provetta e il contenuto, lo strato superiore di grasso viene completamente rimosso. Per la preparazione dello standard all'1 %, aggiungere 5 ml di latte vaccino scremato a 495 ml di latte scremato di bufala in un becher da 1 litro, regolare il pH a 6,4 aggiungendo acido lattico diluito (10 % p/v). Regolare la temperatura su 35 °C e aggiungere 100 μ l di caglio di vitello (attività 1: 10 000, c. 3 000 U/ml), agitare per 1 minuto e poi lasciare a riposo il becher coperto con un foglio di alluminio a 35 °C per 1 ora per permettere la formazione della cagliata. Dopo la formazione della cagliata, liofilizzare l'intero latte coagulato, senza preventiva omogeneizzazione né drenaggio del siero. Dopo la liofilizzazione, macinare finemente fino ad ottenere una polvere omogenea. Per la preparazione dello standard allo 0 %, eseguire la stessa procedura usando latte scremato di bufala puro. Conservare gli standard a - 20 °C.

Nota: È consigliabile controllare la purezza del latte di bufala mediante focalizzazione isoelettrica delle caseine trattate con plasmina prima della preparazione degli standard.

Reagenti per la colorazione delle proteine**4.9. Fissativo**

Sciogliere 150 g di acido tricloroacetico in acqua e portare a 1 000 ml.

4.10. Soluzione decolorante

Portare 500 ml di metanolo e 200 ml di acido acetico glaciale a 2 000 ml con acqua distillata.

Nota: Preparare la soluzione decolorante ogni giorno; per la preparazione si possono utilizzare soluzioni madre di metanolo al 50 % (v/v) e acido acetico glaciale al 20 % (v/v), da miscelare in volumi uguali.

4.11. Soluzioni coloranti**4.11.1. Soluzioni di colorante (soluzione madre 1)**

Sciogliere 3,0 g di blu brillante Coomassie G 250 (C.I. 42655) in 1 000 ml di metanolo al 90 % (v/v) con un agitatore magnetico (circa 45 minuti), filtrare attraverso due filtri a pieghe, a velocità media.

4.11.2. Soluzioni di colorante (soluzione madre 2)

Sciogliere 5 g di solfato di rame pentaidrato in 1 000 ml di acido acetico al 20 % (v/v).

4.11.3. Soluzioni di colorante (soluzione di lavoro)

Miscelare 125 ml di ciascuna delle soluzioni madre (4.11.1, 4.11.2) appena prima della colorazione.

Nota: La soluzione colorante deve essere preparata il giorno stesso in cui viene usata.



5. APPARECCHIATURA
- 5.1. Lastre di vetro (265 x 125 x 4 mm); rullo di gomma (larghezza 15 cm); tavolo con piano regolabile
- 5.2. Foglio di supporto del gel (265 x 125 mm)
- 5.3. Foglio di copertura (280 x 125 mm). Applicare una striscia di nastro adesivo (280 x 6 x 0,25 mm) a ciascun bordo lungo (cfr. figura 1).
- 5.4. Camera di elettrofocalizzazione con piastra di raffreddamento (per esempio 265 x 125 mm) e alimentazione elettrica adatta ($\geq 2,5$ kV) o dispositivo per elettroforesi automatica
- 5.5. Criostato a circolazione, con regolazione termostatica su $12 \pm 0,5$ °C
- 5.6. Centrifuga regolabile su 3 000 g
- 5.7. Strisce elettrodiche (lunghezza ≥ 265 mm)
- 5.8. Flaconi contagocce per le soluzioni anodica e catodica
- 5.9. Applicatori per campioni (10 x 5 mm, viscosa o carta da filtro a scarso assorbimento di proteine)
- 5.10. Vaschette di colorazione e decolorazione in acciaio inossidabile o vetro (per esempio vassoi portastrumenti da 280 x 150 mm)
- 5.12. Omogeneizzatore ad asta regolabile (diametro 10 mm), velocità 8 000-20 000 g al minuto
- 5.13. Agitatore magnetico
- 5.14. Bagno ad ultrasuoni
- 5.15. Saldatore per pellicola
- 5.16. Micropipette da 25 μ l
- 5.17. Concentratore sotto vuoto o liofilizzatore
- 5.18. Bagnomaria a controllo termostatico regolabile su 35 e 40 ± 1 °C con agitatore
- 5.19. Densitometro con lettura a $\lambda = 634$ nm

6. PROCEDIMENTO

6.1. Preparazione del campione

6.1.1. Isolamento delle caseine


Pesare una quantità equivalente a 5 g di sostanza secca di formaggio o degli standard di riferimento in una provetta da centrifuga da 100 ml, aggiungere 60 ml di acqua distillata e omogeneizzare con un omogeneizzatore ad asta (8 000-10 000 rpm). Regolare di pH 4,6 con acido acetico diluito (4.5.1) e centrifugare (5 min, 3 000 g). Decantare il grasso e il siero, omogeneizzare il residuo a 20 000 rpm in 40 ml di acqua distillata portata a pH 4,5 con acido acetico diluito (4.5.1), aggiungere 20 ml di diclorometano (4.5.2), omogeneizzare di nuovo e centrifugare (5 min, 3 000 g). Recuperare con una spatola lo strato di caseina disposto tra la fase acquosa e la fase organica (cfr. figura 2) e separare le due fasi per decantazione. Riomogeneizzare la caseina in 40 ml di acqua distillata (cfr. sopra) e 20 ml di diclorometano (4.5.2) e centrifugare. Ripetere questo procedimento fino a quando le due fasi di estrazione diventano incolori (2 o 3 volte). Omogeneizzare il residuo proteico con 50 ml di acetone (4.5.3) e filtrare attraverso carta da filtro a pieghe di media velocità. Lavare il residuo sul filtro con due aliquote separate di acetone di 25 ml ciascuna e far essiccare all'aria o in corrente d'azoto, quindi polverizzare finemente nel mortaio.

Nota: Gli isolati di caseina secchi devono essere conservati a -20 °C.

6.1.2. Scissione plasmica delle β -caseine per intensificare le bande di γ -caseine

Disperdere 25 mg di caseine isolate (6.1.1) in 0,5 ml di tampone di carbonato d'ammonio (4.7.1) e omogeneizzare per 20 minuti, ad esempio utilizzando un trattamento ad ultrasuoni. Riscaldare a 40 °C e aggiungere 10 μ l di plasmina (4.7.2), miscelare e incubare per 1 ora a 40 °C agitando in continuazione. Per inibire l'enzima, aggiungere 20 μ l di soluzione di acido ϵ -amminocapronico (4.7.3), poi aggiungere 200 mg di urea solida e 2 mg di ditiotreitolo.

Nota: Per ottenere una maggiore simmetria nelle bande di caseina focalizzate, è consigliabile liofilizzare la soluzione dopo aver aggiunto l'acido ϵ -amminocapronico e disciolto poi i residui in 0,5 ml di tampone di solubilizzazione delle proteine (4.6).



6.2. Preparazione di gel di poliacrilammide contenenti urea

Con qualche goccia d'acqua e col rullo stendere il foglio di supporto del gel (5.2) su una lastra di vetro (5.1) rimuovendo l'acqua in eccesso con carta assorbente o con un panno. Con il rullo, stendere il foglio di copertura (5.3) con distanziatori (0,25 mm) su un'altra lastra di vetro nello stesso modo. Posare la lastra orizzontalmente su un piano a livello regolabile.

Aggiungere 10 µl di Temed (4.1.3.1) alla soluzione di gel preparata e disaerata (4.1.2), agitare e aggiungere 10 µl di soluzione di PER (4.1.3.2), miscelare accuratamente e versare immediatamente in modo regolare sul centro del foglio di copertura. Posizionare un bordo della lastra di supporto del gel (con il lato del foglio in basso) sulla lastra del foglio di copertura e abbassarla lentamente in modo che tra i fogli si formi una pellicola di gel uniforme e senza bolle (figura 3). Abbassare completamente la lastra di supporto del gel con attenzione usando una spatola sottile e porre altre tre lastre di vetro su di essa come pesi. Dopo il completamento della polimerizzazione (circa 60 minuti), rimuovere il gel polimerizzato sul foglio di supporto insieme con il foglio di copertura scostando le lastre di vetro. Pulire accuratamente il rovescio della lastra di supporto per rimuovere residui di gel e urea. Saldare il "sandwich di gel" in una pellicola tubolare e conservare in frigorifero (massimo 6 settimane).

Nota: Il foglio di copertura con i distanziatori può essere riutilizzato. Il gel di poliacrilammide può essere tagliato in porzioni più piccole, cosa raccomandata quando i campioni sono pochi o si utilizza un dispositivo automatico per elettroforesi (2 gel, dimensioni 4,5 × 5 cm).

6.3. Focalizzazione isoelettrica

Regolare il termostato di raffreddamento su 12 °C. Detergere il rovescio del foglio di supporto del gel con cherosene, poi far cadere qualche goccia di cherosene (4.2) sul centro del blocco di raffreddamento. Far ruotare su di esso il sandwich di gel con il lato del supporto verso il basso, facendo attenzione che non rimangano bolle. Detergere l'eccesso di cherosene e rimuovere il foglio di copertura. Bagnare le strisce elettrodeiche con le soluzioni elettrodeiche (4.3, 4.4), tagliarle nel senso della lunghezza del gel e posizzionarle nei punti previsti (distanza tra gli elettrodi 9,5 cm).


Condizioni della focalizzazione isoelettrica

6.3.1. Dimensioni del gel: 265 × 125 × 0,25 mm

Operazione	Tempo (min.)	Tensione (V)	Corrente (mA)	Potenza (W)	Volt/ora (Vh)
1. Prefocalizzazione	30	massimo 2 500	massimo 15	cost. 4	c. 300
2. Focalizzazione campione (1)	60	massimo 2 500	massimo 15	cost. 4	c. 1 000
3. Focalizzazione finale	60	massimo 2 500	massimo 5	massimo 20	c. 3 000
	40	massimo 2 500	massimo 6	massimo 20	c. 3 000
	30	massimo 2 500	massimo 7	massimo 25	c. 3 000

(1) Applicazione del campione: dopo la prefocalizzazione (fase 1), pipettare 18 µl di soluzioni campione e standard sugli applicatori del campione (10 × 5 mm), posizzionarli sul gel a distanze di 1 mm uno dall'altro e a 5 mm di distanza in senso longitudinale dall'anodo e premere leggermente. Eseguire la focalizzazione nelle condizioni suddette rimuovendo con attenzione gli applicatori dei campioni dopo 60 minuti di focalizzazione.

Nota: Se lo spessore o la larghezza del gel vengono modificati, i valori di corrente e potenza devono essere regolati di conseguenza (per esempio raddoppiare i valori della corrente elettrica e della potenza se si utilizza un gel a 265 × 125 × 0,5 mm).



- 6.3.2. Esempio di un programma di tensione per un dispositivo per elettroforesi automatica (2 gel da $5,0 \times 4,5$ cm), elettrodi senza strisce applicate direttamente al gel

Operazione	Tensione	Corrente	Potenza	Temp.	Volt/ora
1. Prefocalizzazione	1 000 V	10,0 mA	3,5 W	8°C	85 Vh
2. Focalizzazione campione	250 V	5,0 mA	2,5 W	8°C	30 Vh
3. Focalizzazione	1 200 V	10,0 mA	3,5 W	8°C	80 Vh
4. Focalizzazione	1 500 V	5,0 mA	7,0 W	8°C	570 Vh

Posizionare l'applicatore del campione nella fase 2 a 0 Vh

Rimuovere l'applicatore del campione nella fase 2 a 30 Vh

6.4. Colorazione delle proteine

6.4.1. Fissaggio delle proteine

Rimuovere le strisce elettrodiche immediatamente dopo aver interrotto l'alimentazione elettrica e porre il gel immediatamente in una bacinella di colorazione/decolorazione con 200 ml di fissativo (4.9). Lasciare per 15 minuti agitando continuamente.

6.4.2. Lavaggio e colorazione della lastra di gel

Eliminare accuratamente il fissativo e lavare la lastra di gel due volte per 30 secondi, ogni volta con 100 ml di soluzione decolorante (4.10). Eliminare la soluzione decolorante e riempire la bacinella con 250 ml di soluzione colorante (4.11.3); lasciar colorare per 45 minuti agitando delicatamente.

6.4.3. Decolorazione della lastra di gel

Eliminare la soluzione colorante, lavare due volte la lastra di gel con 100 ml di soluzione decolorante (4.10) ogni volta; agitare con 200 ml di soluzione di decolorazione per 15 minuti e ripetere l'operazione almeno due o tre volte fino a quando il fondo è chiaro e incolore. Risciacquare poi la lastra di gel con acqua distillata (2×2 min) e asciugare all'aria per 2 o 3 ore o con un asciugacapelli per 10-15 minuti.

Nota 1: Eseguire il fissaggio, il lavaggio, la colorazione e la decolorazione a 20 °C. Non usare temperature elevate.

Nota 2: Se si preferisce una colorazione più sensibile con argento (per esempio Silver Staining Kit, Protein, Pharmacia Biotech, codice n. 17-1150-01) i campioni di caseina trattata con plasmina devono essere diluiti a 5 mg/ml.

7. VALUTAZIONE

La valutazione è eseguita confrontando i profili proteici del campione sconosciuto con quello dello standard di riferimento sullo stesso gel. La presenza di latte vaccino nei formaggi di latte di pecora, di capra o di bufala e di miscele di latti di pecora, capra e bufala, viene rivelata attraverso le γ_3 - e γ_2 -caseine, i cui punti isoelettrici sono compresi tra pH 6,5 e pH 7,5 (figure 4a, 4b e 5). Il limite di rivelazione è inferiore allo 0,5 %.

7.1. Stima visiva

Per una valutazione visiva della quantità di latte vaccino, è consigliabile regolare le concentrazioni dei campioni e degli standard in modo da ottenere lo stesso livello di intensità delle γ_2 - and γ_3 -caseine ovine, caprine e/o di bufala (cfr. " γ_2 E,G,B" e " γ_3 E,G,B" nelle figure 4a, 4b e 5). Dopo di ciò, la quantità di latte vaccino (minore, uguale o maggiore dell'1 %) nel campione in esame può venire valutata direttamente confrontando l'intensità delle γ_3 - e γ_2 -caseine vaccine (cfr. " γ_3 C" e " γ_2 C" nelle figure 4a, 4b e 5) con quella degli standard di riferimento allo 0 % e all'1 % (pecora, capra) o con gli standard provvisori di laboratorio (bufala).



7.2. **Stima densitometrica**

Se disponibile, ricorrere alla densitometria (5.19) per la determinazione del rapporto tra le aree dei picchi delle γ_2 - e γ_3 -caseine vaccine sulle γ_2 - e γ_3 -caseine ovine, caprine e/o di bufala (cfr. figura 5). Confrontare questo valore con il rapporto di area dei picchi delle γ_2 - e γ_3 -caseine dello standard di riferimento all'1 % (pecora, capra) o dello standard provvisorio di laboratorio (bufala) analizzati sullo stesso gel.

Nota: Il metodo è soddisfacente nel caso di un chiaro segnale positivo per le γ_2 - e γ_3 -caseine vaccine nello standard di riferimento all'1 %, ma non nello standard di riferimento allo 0 %. In caso contrario, ottimizzare la procedura seguendo con estrema precisione i dettagli del metodo.

Un campione è considerato positivo se entrambe le γ_2 - e γ_3 -caseine vaccine, o i corrispondenti rapporti di area dei picchi, sono uguali o maggiori del livello dello standard di riferimento all'1 %.

8. BIBLIOGRAFIA

Addeo F., Moio L., Chianese L., Stingo C., Resmini P., Berner I., Krause I., Di Luccia A., Bocca A.: Use of plasmin to increase the sensitivity of the detection of bovine milk in ovine and/or caprine cheese by gel isoelectric focusing of γ_2 -caseins. *Milchwissenschaft* 45, 708-711 (1990).

Addeo F., Nicolai M.A., Chianese L., Moio L., Spagna Musso S., Bocca A., Del Giovine L.: A control method to detect bovine milk in ewe and water buffalo cheese using immunoblotting. *Milchwissenschaft* 50, 83-85 (1995).

Krause I., Berner I., Klostermeyer H.: Sensitive detection of cow milk in ewe and goat milk and cheese by carrier ampholyte — and carrier ampholyte/immobilized pH gradient — isoelectric focusing of γ -caseins using plasmin as signal amplifier. in: *Electrophoresis-Forum 89* (B. J. Radola, ed.) pp 389-393, Bode-Verlag, München (1989).

Krause I., Belitz H.-D., Kaiser K.-P.: Nachweis von Kuhmilch in Schaf and Ziegenmilch bzw. -käse durch isoelektrische Fokussierung in harnstoffhaltigen Polyacrylamidgelen. *Z. Lebensm. Unters. Forsch.* 174, 195-199 (1982).

Radola B.J.: Ultrathin-layer isoelectric focusing in 50-100 μ m polyacrylamide gels on silanised glass plates or polyester films. *Electrophoresis* 1, 43-56 (1980).

Figura 1



Disegno schematico del foglio di copertura

Figura 2

Strato di caseina sospeso tra la fase acquosa e la fase organica dopo centrifugazione





Figura 3

Tecnica per la colata di gel poliacrilammide ultrasottile



a = nastro distanziatore (0,25 mm); b = foglio di copertura (5.3); c, e = lastre di vetro (5.1); d = soluzione di gel (4.1.2); f = foglio di supporto del gel (5.2).





Figura 4a

Focalizzazione isoelettrica di caseine di formaggio di latte di pecora e capra contenente varie quantità di latte vaccino trattate con plasmina




% CM = percentuali di latte vaccino, C = vacca, E = pecora, G = capra

È mostrata la metà superiore del gel IEF

Figura 4b

Focalizzazione isoelettrica di caseine, trattate con plasmina, di formaggio di miscele di latte di pecora, capra e bufala contenenti varie quantità di latte vaccino



% CM = percentuali di latte vaccino; 1 + = campione contenente l'1 % di latte vaccino con aggiunta di caseina vaccina pura al centro della traccia; C = vacca, E = pecora, G = capra, B = bufala.

È mostrata la distanza totale di separazione del gel IEF.






Figura 5

Sovrapposizione dei densitogrammi di standard (STD) e di campioni di formaggio prodotto con miscele di latte di pecora e capra dopo focalizzazione isoelettrica



a,b = standard contenenti lo 0 e l'1 % di latte vaccino; c-g = campioni di formaggio contenenti lo 0, 1, 2, 3 e 7 % di latte vaccino. C = vacca, E = pecora, G = capra.

È stata analizzata la metà superiore del gel IEF a $\lambda = 634$ nm.



ALLEGATO IX

Valutazione delle analisi**1. Assicurazione qualità**


Le analisi sono eseguite da laboratori designati a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 (**)
o designati dalle autorità competenti dello Stato membro.

2. Campionamento e contestazione dei risultati analitici

1. Si procede al campionamento in conformità alla normativa pertinente per il prodotto trattato. Se non sono espressamente previste disposizioni in materia di campionamento, si applicano le disposizioni della norma ISO 707: Latte e prodotti lattiero-caseari — Metodi di campionamento.
2. Nella relazione di laboratorio sui risultati dell'analisi figurano gli elementi atti a consentire una valutazione dei risultati conformemente all'appendice.
3. Per l'esecuzione delle analisi previste dalla normativa dell'Unione si procede al prelievo di campioni in doppio.
4. In caso di controversia sui risultati, l'organismo pagatore sottopone nuovamente il prodotto in questione alle analisi necessarie e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Le suddette analisi sono effettuate a condizione che siano disponibili campioni del prodotto prelevati in doppio, sigillati e conservati in modo appropriato presso l'autorità competente. Il fabbricante presenta all'organismo pagatore la richiesta di effettuare l'analisi entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati della prima analisi. L'analisi è realizzata entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

5. Il risultato di questa analisi è definitivo.
6. Se entro cinque giorni lavorativi dal campionamento il fabbricante dimostra che la procedura di campionamento non è stata correttamente eseguita, occorre, se possibile, ripetere il campionamento. Se non è possibile procedere a un nuovo campionamento, la partita è accettata.



Appendice

Valutazione del rispetto dei limiti regolamentari di una data partita**1. Principio**

Se la normativa in materia di intervento pubblico e di ammasso privato prevede procedure dettagliate di campionamento, si osservano tali procedure. Negli altri casi si utilizza un campione, composto di almeno 3 unità di campione, prelevato casualmente dalla partita presentata al controllo. Si può preparare un campione composito. Il risultato ottenuto si raffronta con i limiti regolamentari calcolando un intervallo di fiducia del 95 % pari al doppio della deviazione standard, dove la deviazione standard dipende da queste due ipotesi: 1) se il metodo è validato nell'ambito della cooperazione internazionale con valori definiti di σ_s e σ_R oppure 2) in caso di validazione interna, se è stato calcolato un valore di riproducibilità interna. L'intervallo di fiducia viene quindi comparato con l'incertezza di misurazione del risultato.

2. Metodo convalidato nell'ambito della collaborazione internazionale

In questo caso sono state stabilite la deviazione standard di ripetibilità σ_r e la deviazione standard di riproducibilità σ_R e il laboratorio è in grado di dimostrare l'osservanza delle caratteristiche di esecuzione del metodo validato.

Calcolare la media aritmetica \bar{x} del numero n di misurazioni ripetute.

Calcolare l'incertezza ampliata ($k = 2$) \bar{x} di come segue:

$$U = 2 \sqrt{\sigma_R^2 - \frac{n-1}{n} \sigma_r^2}$$

Se il risultato finale x della misurazione è calcolato utilizzando una formula del tipo $x = y_1 + y_2$, $x = y_1 - y_2$, $x = y_1 \cdot y_2$ o $x = y_1/y_2$ si seguono le procedure di combinazione delle deviazioni standard abituali in tali casi.

Si ritiene che la partita non rispetti il limite regolamentare superiore UL se

$$\bar{x} - U > UL;$$

altrimenti si ritiene che la partita rispetti il limite superiore UL.

Si ritiene che la partita non rispetti il limite regolamentare inferiore LL se

$$\bar{x} + U < LL;$$

altrimenti si ritiene che la partita rispetti il limite inferiore LL.


3. Validazione interna mediante calcolo della deviazione standard di riproducibilità interna

Se si utilizzano metodi non previsti dal presente regolamento e se non sono state stabilite le misure della precisione è necessario procedere ad una validazione all'interno del laboratorio. Nella formula di calcolo dell'incertezza ampliata U , anziché σ_r e rispettivamente σ_R , occorre utilizzare la deviazione standard di ripetibilità interna s_{ir} e la deviazione standard di riproducibilità interna s_{iR} .

Le norme da seguire per determinare la conformità con il limite di legge sono quelle indicate al punto 1. Tuttavia, se si ritiene che la partita non rispetti il limite regolamentare occorre ripetere le misurazioni utilizzando il metodo specificato nel presente regolamento e il risultato deve essere valutato conformemente al punto 1.

(*) Per ottenere la separazione richiesta delle γ -caseine, si sono dimostrati particolarmente validi i prodotti Ampholine® pH 3,5-9,5 (Pharmacia) e Resolyte® pH 5-7 e pH 6-8 (BDH, Merck).

(**) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/151 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2018

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva (UE) 2016/1148, i fornitori di servizi digitali rimangono liberi di adottare le misure tecniche e organizzative che ritengono adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi che corre la sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi, purché tali misure garantiscano un adeguato livello di sicurezza e tengano conto degli elementi previsti da detta direttiva.
- (2) Nell'individuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, il fornitore di servizi digitali dovrebbe affrontare la questione della sicurezza informatica in modo sistematico, ricorrendo a un approccio basato sui rischi.
- (3) Al fine di garantire la sicurezza dei sistemi e degli impianti, i fornitori di servizi digitali dovrebbero effettuare procedure di valutazione e di analisi. Tali attività dovrebbero riguardare la gestione sistematica delle reti e dei sistemi informativi, la sicurezza fisica e dell'ambiente, la sicurezza delle forniture e i controlli dell'accesso.
- (4) Nello svolgimento di un'analisi dei rischi nell'ambito della gestione sistematica delle reti e dei sistemi informativi, i fornitori di servizi digitali dovrebbero essere incoraggiati a individuare i rischi specifici e a quantificarne l'importanza, ad esempio individuando le minacce alle risorse critiche e il modo in cui incidono sulle operazioni, e determinando il modo migliore per attenuare tali minacce sulla base delle capacità correnti e delle esigenze in termini di risorse.
- (5) Le politiche in materia di risorse umane potrebbero fare riferimento alla gestione delle competenze, inclusi gli aspetti connessi allo sviluppo delle competenze correlate alla sicurezza e alla sensibilizzazione. Nel decidere in merito a una serie di politiche adeguate in materia di sicurezza di funzionamento, i fornitori di servizi digitali dovrebbero essere incoraggiati a tener conto degli aspetti relativi alla gestione dei cambiamenti, alla gestione delle vulnerabilità, alla formalizzazione delle pratiche operative e amministrative e alla mappatura del sistema.
- (6) Le politiche in materia di architettura di sicurezza potrebbero comprendere in particolare la segregazione delle reti e dei sistemi, nonché misure di sicurezza specifiche per le operazioni critiche quali ad esempio le operazioni amministrative. La segregazione delle reti e dei sistemi potrebbe consentire ai fornitori di servizi digitali di distinguere elementi quali i flussi di dati e le risorse informatiche appartenenti a un cliente, a un gruppo di clienti, al fornitore di servizi digitali o a terzi.
- (7) Le misure adottate per quanto riguarda la sicurezza fisica e dell'ambiente dovrebbero garantire la protezione delle reti e dei sistemi informativi dell'organizzazione dai danni causati da incidenti quali furti, incendi, inondazioni o altre condizioni meteorologiche, problemi di telecomunicazione o interruzioni di corrente.
- (8) La sicurezza dell'erogazione, ad esempio per quanto riguarda l'energia elettrica, il combustibile o il raffreddamento, potrebbe includere la sicurezza della catena di approvvigionamento che comprende, in particolare, la sicurezza dei contraenti e subcontraenti terzi e la loro gestione. La tracciabilità delle forniture critiche si riferisce alla capacità del fornitore di servizi digitali di identificare e registrare le fonti delle forniture.
- (9) Gli utenti dei servizi digitali dovrebbero comprendere le persone fisiche e giuridiche che sono clienti o abbonati di un mercato online o di un servizio di *cloud computing*, o che visitano il sito web di un motore di ricerca online allo scopo di effettuare ricerche con parole chiave.

⁽¹⁾ GUL 194 del 19.7.2016, pag. 1.



- (10) Nel definire la rilevanza dell'impatto di un incidente, i casi previsti dal presente regolamento dovrebbero essere considerati un elenco non esaustivo di incidenti rilevanti. Occorre trarre insegnamenti dall'attuazione del presente regolamento e dal lavoro del gruppo di cooperazione per quanto riguarda la raccolta di informazioni sulle migliori pratiche in relazione ai rischi e agli incidenti e le discussioni sulle modalità di comunicazione delle notifiche di incidenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere i) e m), della direttiva (UE) 2016/1148. Potrebbero risultarne orientamenti esaustivi sulle soglie quantitative dei parametri di notifica atte a far scattare l'obbligo di notifica per i fornitori di servizi digitali a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1148. Se del caso, la Commissione può anche vagliare l'opportunità di rivedere le soglie attualmente stabilite nel presente regolamento.
- (11) Al fine di consentire alle autorità competenti di essere informate circa eventuali nuovi rischi, i fornitori di servizi digitali dovrebbero essere incoraggiati a segnalare su base volontaria eventuali incidenti dalle caratteristiche precedentemente sconosciute, ad esempio nuovi exploit, vettori di attacco e autori di minacce, vulnerabilità e pericoli.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/1148.
- (13) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, istituito dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/1148,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica ulteriormente gli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione nell'identificazione e nell'adozione delle misure volte a garantire un livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che essi utilizzano nel contesto dell'offerta di servizi di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/1148; esso precisa ulteriormente anche i parametri da prendere in considerazione al fine di determinare se un incidente ha un impatto rilevante sulla fornitura di tali servizi.

Articolo 2

Elementi di sicurezza

1. La sicurezza dei sistemi e degli impianti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/1148 è riferita alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e del loro ambiente fisico e comprende i seguenti elementi:
 - a) la gestione sistematica delle reti e dei sistemi informativi, ossia la mappatura dei sistemi informativi e la definizione di una serie di politiche adeguate in materia di gestione della sicurezza informatica, comprese l'analisi dei rischi, le risorse umane, la sicurezza delle operazioni, l'architettura di sicurezza, la gestione del ciclo di vita dei dati e dei sistemi protetti e, se del caso, la crittografia e la sua gestione;
 - b) la sicurezza fisica e dell'ambiente, ossia la disponibilità di una serie di misure volte a proteggere le reti e i sistemi informativi dei fornitori di servizi digitali dai danni attraverso il ricorso a un approccio globale ai pericoli basato sui rischi, che affronti ad esempio gli errori di sistema, gli errori umani, gli atti dolosi o i fenomeni naturali;
 - c) la sicurezza delle forniture, ossia la definizione e il mantenimento di politiche adeguate al fine di assicurare l'accessibilità e, se del caso, la tracciabilità delle forniture critiche utilizzate nella prestazione dei servizi;
 - d) i controlli dell'accesso alle reti e ai sistemi informativi, ossia la disponibilità di una serie di misure volte ad assicurare che l'accesso fisico e logico alle reti e ai sistemi informativi, ivi inclusa la sicurezza amministrativa di tali reti e sistemi, sia autorizzato e limitato sulla base di esigenze aziendali e di sicurezza.
2. Per quanto riguarda il trattamento degli incidenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/1148, le misure adottate dal fornitore di servizi digitali comprendono:
 - a) il mantenimento e la prova di processi e procedure di individuazione per assicurare l'individuazione tempestiva e idonea degli eventi anomali;
 - b) i processi e le politiche per la segnalazione degli incidenti e l'individuazione delle debolezze e vulnerabilità nei propri sistemi informativi;



- c) una risposta conforme alle procedure stabilite e la comunicazione dei risultati ottenuti con la misura adottata;
- d) la valutazione della gravità dell'incidente, la documentazione delle conoscenze acquisite grazie all'analisi dell'incidente e la raccolta di informazioni pertinenti da utilizzare eventualmente come prova e per sostenere un processo di costante miglioramento.
3. La gestione della continuità operativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/1148 è la capacità di un'organizzazione di mantenere o, se del caso, ripristinare l'erogazione di servizi a livelli predefiniti accettabili in seguito a un incidente perturbatore e comprende:
- a) la definizione e l'uso di piani di emergenza basati sull'analisi dell'impatto sulle attività aziendali volti a garantire la continuità dei servizi erogati dai fornitori di servizi digitali e valutati e testati regolarmente, ad esempio mediante esercitazioni;
- b) la capacità di ripristino di emergenza, valutata e testata regolarmente, ad esempio mediante esercitazioni.
4. Il monitoraggio, l'audit e i test di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2016/1148 comprendono la definizione e il mantenimento di politiche relative:
- a) alla conduzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni per valutare se le reti e i sistemi informativi funzionano come previsto;
- b) all'ispezione e alla verifica per controllare se una norma o una serie di orientamenti sono applicati, se le registrazioni sono accurate e se gli obiettivi di efficienza ed efficacia sono raggiunti;
- c) a un processo finalizzato a rivelare i difetti dei meccanismi di sicurezza di una rete o di un sistema informativo che proteggono i dati e mantengono la funzionalità prevista. Tale processo comprende i processi tecnici e il personale coinvolto nel flusso di operazioni.
5. Le norme internazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/1148 sono le norme adottate da un organismo di normazione internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Secondo l'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1148 possono essere utilizzate anche le norme e le specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese le norme nazionali esistenti.
6. I fornitori di servizi digitali provvedono a rendere disponibile la documentazione adeguata per consentire all'autorità competente di verificare la conformità con gli elementi di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.

Articolo 3

Parametri da prendere in considerazione al fine di determinare se l'impatto di un incidente è rilevante

1. Per quanto riguarda il numero di utenti interessati da un incidente, in particolare gli utenti che dipendono dal servizio per la fornitura dei propri servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2016/1148, il fornitore di servizi digitali è in grado di stimare:
- a) il numero di persone fisiche e giuridiche interessate con cui è stato concluso un contratto per la fornitura del servizio, o
- b) il numero di utenti interessati che hanno utilizzato il servizio in particolare in base ai precedenti dati sul traffico.
2. La durata dell'incidente di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/1148 è il periodo tra la perturbazione della regolare prestazione del servizio in termini di disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza e il momento del ripristino.
3. Per quanto riguarda la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2016/1148, il fornitore di servizi digitali è in grado di stabilire se l'incidente influisce sulla fornitura dei suoi servizi in determinati Stati membri.
4. La portata della perturbazione del funzionamento del servizio di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2016/1148 è misurata per una o più delle seguenti caratteristiche compromesse dall'incidente: disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati o dei servizi correlati.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).



5. Per quanto riguarda la portata dell'impatto sulle attività economiche e sociali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera e), della direttiva (UE) 2016/1148, il fornitore di servizi digitali è in grado di dedurre, sulla base di indicazioni quali la natura delle sue relazioni contrattuali con il cliente o, se del caso, il numero potenziale di utenti interessati, se l'incidente ha causato importanti perdite materiali o immateriali per gli utenti, ad esempio in relazione alla salute e alla sicurezza o danni materiali.

6. Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, i fornitori di servizi digitali non sono tenuti a raccogliere ulteriori informazioni alle quali non hanno accesso.

Articolo 4

Impatto rilevante di un incidente

1. Un incidente è considerato come avente un impatto rilevante se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
 - a) il servizio fornito da un fornitore di servizi digitali non è stato disponibile per oltre 5 000 000 di ore utente, dove per ore utente si intende il numero di utenti interessati nell'Unione per una durata di sessanta minuti;
 - b) l'incidente ha provocato una perdita di integrità, autenticità o riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi servizi offerti o accessibili tramite una rete e un sistema informativo del fornitore di servizi digitali che ha interessato oltre 100 000 utenti nell'Unione;
 - c) l'incidente ha generato un rischio per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o in termini di perdite di vite umane;
 - d) l'incidente ha provocato danni materiali superiori a 1 000 000 di EUR per almeno un utente nell'Unione.
2. Sulla base delle buone pratiche raccolte dal gruppo di cooperazione nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1148 e delle discussioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera m), della medesima direttiva, la Commissione può riesaminare le soglie di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Entrata in vigore

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0696



DECISIONE (UE) 2018/152 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2018

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Anke SPOORENDONK,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— sig.ra Sabine SÜTTERLIN-WAACK, *Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 31 ottobre 2017)

Pagina 5, articolo 10, tabella, nota a piè di pagina 3:

anziché: «⁽³⁾ Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017.»

leggasi: «⁽³⁾ Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2017.»

—————
(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 101 del 28 dicembre 2017)

18CE0698



Rettifica del regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017)

Pagina 10, articolo 1, punto 11 che sostituisce l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 651/2014, paragrafo 4, frase introduttiva,

anziché: «Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi alcuna delle seguenti percentuali:»

leggasi: «Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi una delle seguenti percentuali:».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 65 del 21 agosto 2017)

18CE0699


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2018-GUE-025) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 3 2 9 *

€ 10,00

